

## DISEGNO DI LEGGE

### **Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36

Emendamenti	<i>All'articolo 1</i>	<i>Relazioni tecniche</i>
<b>1.4</b> Testo 2	<i>Al comma 1, dopo le parole: «della pubblica amministrazione», sono aggiunte le seguenti: «e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti.»</i>	<i>Articolo 1, comma 1. La misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto incide nel contenuto di linee guida che sono già adottate a legislazione vigente.</i>
<b>1.7</b> id. <b>1.8</b> id. <b>1.11</b> (testo 2)	<i>Al comma 2, dopo le parole «entro il 30 giugno 2022» sono inserite le seguenti: «previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»</i>	<i>Articolo 1, comma 2. La misura, di carattere meramente procedimentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i>
	<i>All'articolo 2</i>	
<b>2.2</b> testo 2	<i>Al comma, 1, capoverso "Art. 35-ter", comma 2, le parole: «un indirizzo PEC», sono sostituite con le seguenti: «un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale».</i>	<i>Articolo 2, comma 1. La misura, di carattere procedimentale e concernente adempimenti da parte di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i>
<b>2.3</b> testo 3, lettera a) e id. <b>2.7</b> testo 2	<i>Dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. A partire dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche inclusi gli enti locali dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale.»</i>	<i>Articolo 2, comma 2-bis la misura consente alle amministrazioni di assolvere gli obblighi di pubblicità connessi ai bandi di concorso attraverso la pubblicazione degli stessi sui siti istituzionali e sul sito <a href="http://www.InPA.gov.it">www.InPA.gov.it</a>, già reso obbligatorio dall'articolo 2. La misura, pertanto, non è suscettibile di introdurre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i>
	<i>Al comma 7:</i>	
<b>2.9</b> testo 2	<i>Al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, prevedendo anche la partecipazione di soggetti in</i>	<i>Articolo 2, comma 7. la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a declinare la tipologia</i>

	<p>possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, tra cui anche specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane.»</p>	<p><i>di professionalità che può essere prevista in seno alle commissioni di concorso, che sono già aperte alla partecipazione di soggetti esterni all'amministrazione ed i cui oneri gravano già sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente presso l'amministrazione che bandisce la procedura concorsuale.</i></p>
<p><b>2.3</b> <b>testo</b> <b>3,</b> <b>letter</b> <b>a b) e</b> <b>id.</b> <b>2.10</b></p>	<p><i>Al secondo periodo, le parole: «sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti», sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio tra i soggetti in possesso»</i></p>	<p><b>Articolo 2, comma 7.</b> <i>La disposizione ha carattere procedimentale in quanto definisce la modalità di individuazione dei componenti delle commissioni di concorso, mediante sorteggio e non è suscettibile, pertanto, di introdurre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>
	<p><b>All'articolo 3</b></p>	
	<p><i>Al comma 1:</i></p>	
<p><b>3.1 e</b> <b>id.</b> <b>3.2</b> <b>testo</b> <b>2</b></p>	<p><i>Al capoverso «Art. 35-quater», al comma 1, alinea, dopo le parole "comma 5" sono inserite le seguenti: «ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,»</i></p>	<p><b>Articolo 3, comma 1.</b> <i>La disposizione specifica che il personale di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non è soggetto alla disciplina introdotta dall'articolo 3. Si tratta di una misura di carattere ordinamentale che non è suscettibile di introdurre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>
<p><b>3.3</b> <b>testo</b> <b>2</b></p>	<p><i>Al capoverso «Art. 35-quater», comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:</i></p> <p><i>al primo periodo dopo le parole: «lingua straniera» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 37»;</i></p> <p><i>il secondo periodo è sostituito con i seguenti: «Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini;»;</i></p>	<p><b>Articolo 3, comma 1.</b> <i>La disposizione alla lettera a) dispone che la valutazione della lingua inglese venga effettuata ai sensi dell'art. 37 TUPI e alla b) ridefinisce la nozione di “competenze”, intese come “l’insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego”. Inoltre, dispone che per i profili iniziali e non specializzato la selezione si focalizzi sull'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali e delle attitudini. Si tratta di misure di carattere ordinamentale che non è suscettibile di introdurre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>

<p><b>3.5</b></p>	<p><i>al secondo periodo, dopo le parole: "specificate nel bando" sono aggiunte le seguenti:</i>  <i>", ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68,";</i></p> <p><i>Al capoverso «Art. 35-quater» al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole: "lavorative pregresse e pertinenti" sono aggiunte le seguenti: "ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68";</i></p>	<p><b>Articolo 3, comma 1.</b> La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a legislazione vigente, permettendo di promuovere la partecipazione alle procedure concorsuali attraverso la valorizzazione delle abilità residue dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento. Inoltre, viene valorizzata l'adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove concorsuali da parte dei soggetti con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4 comma 1, della legge 104 del 1992 o con disturbi specifici dell'apprendimento ai sensi della legge 170 del 2010. Si tratta, in sintesi, di prevedere la valutazione delle abilità residue e dunque di tener conto delle specifiche condizioni del soggetto che partecipa al concorso, senza che ciò comporti per l'amministrazione, ulteriori adempimenti di carattere organizzativo. La misura pertanto, nel suo complesso, è neutrale sotto il profilo finanziario.</p>
<p><b>3.7 (testo 2)</b></p>	<p><i>alla lettera d), dopo le parole: "esperienze lavorative pregresse e pertinenti" sono aggiunte le seguenti: "anche presso la stessa amministrazione".</i></p>	<p><b>Articolo 3, comma 1, lettera d).</b> <i>La disposizione ha la finalità di dare rilievo alle esperienze pregresse nell'amministrazione che indice la procedura per l'accesso ai profili specializzati. La misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>
<p><b>3.10 (testo 2)</b></p>	<p><i>dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:</i>  <b>1-bis.</b> In relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, alle accresciute esigenze di celerità in ordine all'applicazione dell'articolo 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'università e della ricerca si avvale del Centro di In formazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche - CIMEA per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di studio di formazione superiore di competenza del medesimo Ministero e, a tal fine, stipula con il CIMEA apposita convenzione triennale rinnovabile. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 800.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della</p>	<p><b>Articolo 3, comma 1-bis.</b> <i>La previsione normativa prevede l'avvalimento del Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze da parte del Ministero dell'università e della ricerca per l'adozione dei provvedimenti di riconoscimento dei titoli di studio esteri di formazione superiore, al fine di accelerare la procedura di equiparazione di titoli di studio e professionali prevista dall'articolo 38, comma 3, del d.lgs 165 del 2001. L'avvalimento di Cimea avviene tramite una convenzione triennale stipulata con il Ministero dell'università e ricerca con un onere determinato in Euro 800.000 a valere con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.</i></p>

	missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.".	
<b>3.5</b>	<p><i>al comma 2,</i></p> <p><i>al primo periodo dopo le parole: "scelta organizzativa dell'amministrazione precedente" sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici dell'apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170."</i></p>	<i>Articolo 3, comma 2. La disposizione ha la finalità di dare rilievo alle esperienze pregresse nell'amministrazione che indice la procedura per l'accesso ai profili specializzati. La misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i>
<b>3.12, 3.13</b>	<p><i>dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:</i></p> <p><i>«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:</i></p> <p><i>a) all'articolo 99-bis, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.";</i></p> <p><i>b) all'articolo 155, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.".</i></p> <p><i>3-ter. All'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono inserite le seguenti ", il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".»</i></p>	<i>Articolo 3, commi 3-bis, 3-ter La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il possesso del nuovo requisito per l'assunzione dovrà essere dimostrato, mediante autocertificazione, dagli stessi interessati e successivamente verificato a cura dell'amministrazione. Le verifiche si svolgono mediante strumenti telematici e non comportano pertanto nuovi o o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i>
<b>3.16</b>	<p><i>«3-quater. All'articolo 34 bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti "otto giorni" ovunque ricorrano. All'articolo 34 bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, le parole "entro quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti "entro venti giorni".»</i></p>	<i>Articolo 3, comma 3-quater. La disposizione riduce da 15 a 8 giorni i termini entro cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità. Viene poi ridotto da 45 a 20 giorni il lasso di tempo che decorre dalla comunicazione delle amministrazioni pubbliche ai dipendenti collocati in</i>

		<i>disponibilità di cui al comma 1 dell'articolo 34-bis del d.lgs 165/2001 all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.</i>
<b>3.20</b> <b>testo</b> <b>4, id.</b> <b>3.21</b> <b>testo</b> <b>2</b>	<i>dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:</i> «4-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024.» «4-ter A decorrere dall'anno 2022, per il CCNL relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»	<b>Articolo 3, commi 4-bis.</b> <i>estende i termini al 31 dicembre 2024 previsti dall'art. 20, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni), prevedendo la possibilità di bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso e abbia maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni presso l'amministrazione che bandisce il concorso. La disposizione, disponendo la proroga del termine entro cui portare a compimento le procedure di cui all'art. 20, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, ferma restando la cornice finanziaria prevista dal medesimo articolo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4-ter</i> <i>la disposizione incide sul regime assunzionale degli enti locali, contribuendo a definirne i parametri, operando una riconduzione degli arretrati contrattuali all'anno di effettiva erogazione. La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto le facoltà assunzionali devono comunque essere esercitate a valere su risorse presenti nel bilancio degli enti e compatibilmente con un quadro di sostenibilità finanziaria.</i>
<b>3.22</b>	<i>Al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità».</i>	<b>Articolo 3, comma 7</b> <i>la misura è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.</i>
	<b>All'articolo 4</b>	
<b>4.3</b> <b>testo</b> <b>2</b>	<i>Al comma 1, la lettera b) è sostituita con la seguente:</i> "b) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità	<b>Articolo 4, comma 1</b> <i>La disposizione dispone che il ciclo formativo sull'applicazione del codice di condotta venga svolto obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale. La modifica non comporta oneri dal momento che, come già previsto dalla norma in vigore, le</i>

	e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico.»	<i>pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di tali corsi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente</i>
	<b>All'articolo 6</b>	
<b>6.24 testo 2, id. al 6.25</b>	<i>Al comma 8, le parole: «fino al 30 giugno 2022» sono sostituite con le seguenti: «fino al 30 settembre 2022».</i>	<b>Articolo 6, comma 8</b> <i>La disposizione proroga il termine per procedere alle assunzioni dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità. Il nuovo termine viene fissato al 31 dicembre 2022 rispetto al 30 giugno previsto dal decreto-legge. La norma ha carattere meramente ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.</i>
<b>6.26 (testo 2)</b>	<i>Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «6-bis. All'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: " Al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi e produttivi, nelle more della approvazione delle nuove dotazioni organiche e dell'espletamento delle procedure concorsuali, le fondazioni lirico-sinfoniche possono prorogare fino al 30 giugno 2023 i contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nell'anno 2019 con personale artistico e tecnico in presenza di esigenze contingenti o temporanee.»</i>	<b>Articolo 6, comma 6-bis</b> <i>L'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, inserito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, prevedeva la possibilità per ciascuna fondazione lirico-sinfonica, fino al 31 dicembre 2021, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico e amministrativo mediante procedure selettive riservate al personale che, alla data di pubblicazione dei relativi bandi prestasse servizio, o lo avesse prestato fino a un anno prima della data di entrata in vigore della legge, presso la fondazione che procedeva all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. L'espletamento di tali procedure ha subito un forte rallentamento a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Non a caso, con l'ultima legge di bilancio (legge n. 234 del 2021) la possibilità di procedere alle predette assunzioni è stata estesa fino al 31 dicembre 2022. Al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi e produttivi, con la proposta normativa in esame si mira a prevedere che, nelle more della approvazione delle nuove dotazioni organiche e dell'espletamento delle anzidette procedure concorsuali, le fondazioni lirico-sinfoniche possano prorogare, fino al 30 giugno 2023, i contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nell'anno 2019 con personale artistico e tecnico in presenza di esigenze contingenti o temporanee. Tanto, al fine di scongiurare la circostanza per cui, nelle more del tempo occorrente all'espletamento delle procedure concorsuali concernenti il personale tecnico e artistico, le fondazioni lirico-sinfoniche rimangano sprovvedute di personale. Ciò che impedirebbe la prosecuzione delle loro attività. La cessazione di tali contratti di lavoro a</i>

		<p><i>tempo determinato, senza che i lavoratori interessati abbiano avuto la possibilità di partecipare alle procedure di assunzione agli stessi riservate, determinerebbe invero gravi ripercussioni sui cicli produttivi delle FLS, peraltro in una fase di ripartenza delle relative attività. Tale disposizione si pone, altresì, in un'ottica di contrasto al fenomeno del precariato, essendo finalizzata alla stabilizzazione dei lavoratori precari delle FLS, in linea con gli orientamenti dell'Unione Europea in tema di lotta al lavoro precario. Quanto agli oneri derivanti dalla misura in esame, si evidenzia come l'interruzione dei rapporti di lavoro del personale tecnico e artistico, oltre all'alea degli eventuali contenziosi che potrebbero insorgere, determinerebbe, altresì, la perdita del patrimonio delle conoscenze acquisite da tali lavoratori negli anni, con le conseguenti ripercussioni operative sull'espletamento delle funzioni delle fondazioni lirico-sinfoniche. Peraltro, nel caso in cui non fosse possibile avvalersi del personale già in servizio, le Fondazioni si troverebbero nella necessità di dover assumere nuovo personale, parimenti a tempo determinato, al fine di espletare le necessarie attività nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per il reclutamento. La norma, pertanto, risulta neutra dal punto di vista finanziario.</i></p>
	<b>All'articolo 7</b>	
<b>7.21 testo 2 id. al 7.22 (testo 2)</b>	<p><i>Al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:</i>  “c-bis) all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole “adeguato supporto alla” sono sostituite dalle seguenti: “adeguata attività di supporto, di verifica e di controllo del raggiungimento di <i>milestones</i> e target dei progetti di”;</p>	<p><b>Articolo 7, comma 1</b>  <i>La modifica proposta chiarisce l'ambito di attività dell'apposita struttura di esperti della Presidenza del Consiglio dei Ministri deputata, in coerenza con una precisa progettualità del PNRR, volta non solo a supportare ma anche a verificare e controllare l'effettiva realizzazione dei progetti di trasformazione digitale previsti dalla M1 del PNRR. La norma ha carattere ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i></p>
<b>7.100</b>	<p><i>Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:</i>  «2-bis. All'articolo 73, comma 1-bis, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole "d'ufficio o" sono soppresse.»</p>	<p><b>Articolo 7, comma 2-bis:</b> <i>la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto avente natura meramente ordinamentale</i></p>
<b>7.20 (testo 2)</b>	<p>«2-ter. L'articolo 106 comma 1 lettera c) n. 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed</p>	<p><b>Articolo 7, commi 2-ter e 2-quater</b> <i>prevede che alle circostanze indicate al primo periodo dell'articolo 106 comma 1 lettera c) n. 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sono incluse anche quelle impreviste ed</i></p>

	<p>imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera;</p> <p><i>2-quater.</i> Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e fermo restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.»</p>	<p><i>imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera. Al <b>comma 2-ter</b> si prevede che la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in modo che non sia alterata la natura generale del contratto e fermo restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali. Tali disposizioni, considerato che prevedono una perizia di variante con utilizzano risorse già previste nel quadro economico approvato, anche con una rimodulazione delle lavorazioni ancora da eseguire, ha carattere ordinamentale e quindi non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>
<p><b>7.57</b> <b>testo</b> <b>3</b></p>	<p><i>2-quinquies.</i> Il primo periodo del comma 2, dell'articolo 46-bis del decreto- legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è sostituito con il seguente: "Fermo restando il riparto dei fondi ordinari disposto dall'articolo 1 del comma 561 e attribuito con il decreto di cui al comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono assegnate con ulteriore decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport che ne individua i criteri e le modalità attuative."»</p>	<p><b>Articolo 7, comma 2-bis.</b> <i>La norma apporta una modifica di carattere tecnico all'articolo 46-bis del dl n. 152/21, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", come convertito. In particolare si rende necessaria al fine di prevedere che criteri e le modalità attuative per l'attribuzione delle risorse siano definiti con un autonomo decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport. La norma non prevede nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>
<p><b>7.0.100</b></p>	<p><i>Dopo l'articolo è inserito il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 7-bis</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione)</i></p> <p>1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Per assicurare il supporto tecnico alle funzioni di coordinamento delle attività di analisi e verifica di impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché per la valutazione degli impatti economici e sociali di iniziative normative opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (NUVIR).".</p> <p>2. Il NUVIR è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio</p>	<p><b>Articolo 7-bis</b> <i>La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, in quanto per l'istituzione e il funzionamento del Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione saranno utilizzate le risorse già stanziare per il gruppo di lavoro AIR attualmente operante nell'ambito del NUVV, pari ad euro 402.051,00 annui nell'ambito del capitolo di bilancio istituito presso il centro di responsabilità del Dipartimento della programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.</i></p>

	<p>1999, n. 144 a far data dal 1° gennaio 2023 e, da tale data, cessa il gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2008, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009 e del 5 dicembre 2019. Gli esperti che al 31 dicembre 2022 compongono il predetto gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), in sede di prima applicazione, sono nominati componenti del NUVIR fino alla data di scadenza dei rispettivi incarichi presso il predetto Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Conseguentemente, per il funzionamento del NUVIR si fa fronte, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, a valere sulle risorse presenti a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p> <p>3. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole "gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo" sono sostituite dalle seguenti: "Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione".</p>	
	<b>All'articolo 8</b>	
<b>8.4</b>	<p><i>Al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:</i></p> <p>«Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, prevede le modalità di rafforzamento dei controlli e della rendicontazione sull'utilizzo del Fondo di cui al comma 1.».</p>	<b>Art. 8, comma 3.</b> <i>La misura non comporta nuovi o ulteriori a carico della finanza pubblica in quanto si limita a prevedere la definizione di modalità di esercizio di funzioni già svolte a legislazione vigente.</i>
	<b>All'articolo 10</b>	
<b>10.7, lettera a), testo 3</b>	<p><i>Al comma 1:</i></p> <p><i>le parole: «da almeno due anni» sono soppresse;</i></p>	<b>Art. 10, comma 1.</b> <i>La disposizione elimina il periodo di “raffreddamento” di due anni previsto per il conferimento di incarichi a personale in quiescenza. L’intervento è quindi di carattere esclusivamente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i>

<p><b>10.20</b> (testo 2)</p>	<p>è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale Complementare, nei programmi di utilizzo dei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali.».</p>	<p><b>Articolo 10, comma 1.</b> La misura consente di conferire incarichi a personale in quiescenza anche nell'ambito degli interventi previsti nel Piano nazionale complementare. Ha dunque carattere ordinamentale e non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p><b>10.7,</b> lettera b), testo 3</p>	<p>dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Per il personale in quiescenza delle Fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del limite ordinamentale di età più elevato previsto per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."»</p>	<p><b>Articolo 10, comma 1-bis.</b> La misura ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a stabilire i limiti di età per il conferimento di incarichi a personale in quiescenza.</p>
<p><b>10.15</b></p>	<p>Dopo il comma 4 sono aggiunti in fine i seguenti:  «4-bis. Al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le amministrazioni di cui al comma 1, qualora ravvisino potenziali conflitti di interessi nell'esercizio dell'attività del professionista, inseriscono nel contratto di assunzione la sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione è espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e l'esercizio dell'attività professionale."  4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis non si applica in caso di contratti di prestazione professionale in corso, sottoscritti in data certa anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».</p>	<p><b>Articolo 10, commi 4-bis e 4-ter.</b> La disposizione emendativa prevede che le amministrazioni pubbliche, titolari di interventi previsti nel PNRR, nel contratto di assunzione del professionista da reclutare venga espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e l'esercizio dell'attività professionale dello stesso. In presenza di possibili conflitti di interessi nell'esercizio dell'attività svolta dal professionista che si intende assumere, l'amministrazione dovrà inserire nella stipula del contratto, la clausola che preveda, per tutta la durata del rapporto di lavoro, la sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attività del reclutato. La disposizione si applica in caso di contratti di prestazione professionale sottoscritti dopo la legge di conversione del decreto legge 30 aprile 2022 n. 36. La disposizione è di carattere ordinamentale perché si limita, in presenza di potenziali conflitti di interesse da parte del professionista di aggiungere una clausola nella stipula del contratto di assunzione e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello stato, in quanto avviene con le risorse finanziarie ed economiche presenti a legislazione vigente.</p>
	<p><b>All'articolo 11</b></p>	

<p><b>11.11</b></p>	<p><i>Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:</i></p> <p>«2-bis. All'articolo 31-bis, del decreto-legge, 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:</p> <p>"I singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia a seguito della ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volontà di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Agenzia nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In questo caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede al periodico monitoraggio dell'attività concretamente svolta dal personale".»</p>	<p><b>Articolo 11, comma 2-bis.</b> <i>La misura in esame incide, da un punto di vista procedurale, sulla disposizione di cui all'art. 31 bis, comma 8 e seguenti, del decreto legge n. 152/2021 che, al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali del SUD, consente all'Agenzia per la coesione di procedere alla contrattualizzazione di collaborazione con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari la cui metodologia è in corso di approvazione. Il comma in esame è volto ad accelerare la predetta procedura di assunzione, stabilendo che i singoli enti locali (o gli enti capofila in caso di unioni o aggregazioni) contestualmente all'indicazione all'Agenzia per la coesione dei profili professionali di cui necessitano (a valle del processo di ricognizione dei fabbisogni), possono comunicare la volontà di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 165/2001 e sulla base di uno schema tipo predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale. La norma non comporta oneri a carico dello Stato in quanto le risorse finanziarie previste rimangono invariate.</i></p>
	<p><b>All'articolo 12</b></p>	
<p><b>12.100</b> <b>testo</b> <b>4</b></p>	<p><i>al comma 1:</i> <i>alla lettera a) è premessa la seguente:</i> 0a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: "c-bis) il vice Presidente, se nominato."; <i>la lettera b) è sostituita con la seguente:</i> b) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Presidente. 4-ter. Il Vicepresidente è scelto tra le medesime categorie di soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa con la nomina del nuovo Presidente. Il Vicepresidente può essere confermato per una sola volta. Se dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto</p>	<p><b>Articolo 12, commi 1, 3.</b> <i>Con riferimento alle lettere a), c) e d), capoverso e-ter) della disposizione, si fa presente che gli oneri lordo amministrazione, per il ripristino di una posizione dirigenziale di livello generale nell'ambito della dotazione organica della presidenza del Consiglio dei Ministri, sono quantificati in euro 330.536,92, tenendo conto delle componenti retributive di parte fissa e variabile, ivi compresa la retribuzione di risultato. Si allega il dettaglio delle citate componenti retributive. Quanto alle altre modificazioni, si segnala che la disposizione vigente istituisce la figura del Vicepresidente il cui incarico è legato a quello del Presidente che lo nomina. Il Vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le eventuali funzioni delegategli dal Presidente. Tale disposizione, come già previsto, comporta che la SNA debba corrispondere un apposito trattamento economico e il relativo onere trova copertura nell'ambito del bilancio autonomo della Scuola, che presenta le necessarie disponibilità. Per una quantificazione, si rappresenta che l'onere massimo complessivo a regime, da sostenersi a decorrere dall'anno 2023, è pari a euro 301.262,83.</i></p>

conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocazione in una delle predette posizioni»;  
*dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) all’articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Segretario generale è nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro della pubblica amministrazione a tal fine delegato, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di una unità dirigenziale di livello generale. Il Segretario generale dura in carica quattro anni e può essere confermato.”;*

*dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:*

*«e-bis) all’articolo 14, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Il Vicepresidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni o docente universitario, ove l’incarico non sia svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico in godimento, incrementato da un’indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ove l’incarico sia svolto a tempo pieno, compete un trattamento economico con le modalità di cui al periodo precedente. Per la figura del Vicepresidente è autorizzata la spesa di 150.362 euro per l’anno 2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall’anno 2023»  
e-ter) il comma 1-bis dell’articolo 14 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 è abrogato.»*

*Al comma 3:*

*le parole “lettere b), c) ed e)” sono sostituite dalle seguenti “lettere c), e) ed e-bis)”;*

*è aggiunto in fine il seguente periodo: “Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera ~~0a)~~, b-bis) ~~ed e-ter)~~, pari ad euro 165.269 per l’anno 2022 e ad ~~quantificati in~~ euro 330.537 a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente*

*La stima è stata formulata sulla base del trattamento economico più elevato riconoscibile alle figure tra cui può essere scelto il Vicepresidente (comma 1, art. 7, del d.lgs. 178/2009). Tenuto conto che la nomina di Vicepresidente potrà verosimilmente essere effettuata non prima del 1° luglio 2022, ne deriva per l’anno 2022 un onere pari a euro ~~150.361,42~~. **165.269** e ad euro **330.537 a decorrere dall’anno 2023**. Si rileva che sotto il profilo del trattamento economico, l’introdotta previsione della possibilità di avvalersi del regime autorizzatorio, in alternativa allo svolgimento dell’incarico a tempo pieno con collocamento nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, per l’intera durata dell’incarico stesso, consentirebbe inoltre un ulteriore risparmio di spesa, atteso che il dipendente pubblico o il docente universitario, se si optasse per tale evenienza, conserverà il trattamento economico in godimento, incrementato soltanto da un’indennità di carica (senza alcun ulteriore riferimento nella norma a rimborsi di varia natura) che dovrà rispettare comunque i limiti della copertura prevista in caso di retribuzione stipendiale conseguente al collocamento nelle predette posizioni ed essere, in ogni caso, non superiore a 100.000 euro.*

	<i>riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</i> ; .”	
<b>12.7, 12.8, 12.9</b>	<i>Dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, le parole: "Fino al 31 dicembre 2026," sono soppresse.».</i>	<i><b>Articolo 12, comma 2-bis.</b> La misura ha natura ordinamentale e si limita a prevedere la soppressione di un termine concernente requisiti per il conferimento di incarichi di docenza. La disposizione è, pertanto, neutrale sotto il profilo finanziario.</i>
	<b>All'articolo 14</b>	
<b>14.4 testo 2 14.5 testo 4</b>	<i>dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni». La disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato ai componenti del Consiglio direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.».</i>	<i><b>Articolo 14, comma 4-bis</b> la misura concerne la durata del mandato dei componenti il Consiglio direttivo dell'ANVUR e non comporta maggiori oneri di spesa.</i>
<b>14.6 testo 2</b>	<i>«4-ter. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente è istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del cinquanta per cento dell'orario di lavoro e al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'art.1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche."; b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti: "l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola</i>	<i><b>Articolo 14, commi 4-ter – 4-quater.</b> I commi hanno natura ordinamentale e non prevedono nuovi o maggiori costi a carico della finanza pubblica. Il comma 4-ter, lettera a) introduce il profilo professionale del ricercatore nell'ambito del personale AFAM specificando che la figura del ricercatore ha preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del cinquanta per cento dell'orario di lavoro e al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. L'introduzione del profilo del ricercatore nell'area di contrattazione del personale docente AFAM rappresenta esclusivamente la creazione di un nuovo profilo professionale, senza che vengano creati nuovi posti nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM. Sarà quindi possibile per le istituzioni inserire ricercatori in organico solo a parità di spesa, ovvero convertendo posti vacanti di altri profili. La norma, dunque, non inserisce nuovi posti nell'organico delle istituzioni AFAM ma crea un nuovo profilo nell'ambito di quelli ad oggi previsti per il comparto dalla contrattazione collettiva. La previsione di tale nuova figura di ricercatore non determina impatti finanziari, in quanto il reclutamento è realizzato nei limiti delle</i>

istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

1-ter) facoltà di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al cinquanta per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo diversa disciplina contrattuale.";

4-quater. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'art. 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 21 giugno 2017, n. 96, , gli elenchi "Elenco A" ed "Elenco B" previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 settembre 2021 sono mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni AFAM.»

*dotazioni organiche disponibili delle singole istituzioni. Inoltre, al fine di poter effettivamente procedere al reclutamento dei ricercatori sarà necessaria la regolazione del profilo nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale integrativa relativa al personale docente del comparto università e ricerca sezione alta formazione artistica musicale e coreutica nonché l'introduzione di misure che definiscano le competenze nonché i criteri e le modalità sulla scorta dei quali le istituzioni disciplinano, con regolamento, le procedure di reclutamento dei ricercatori. La lettera b) introduce tra i principi e i criteri direttivi sulla base dei quali devono essere emanati i regolamenti delegati di cui all'articolo 2, comma 7 della legge 508/1999 i principi della programmazione triennale, del decentramento delle procedure di reclutamento con conseguente valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni e la conseguente previsione di un regime della mobilità che tenga conto di tali innovazioni. Tali previsioni in quanto aventi natura meramente ordinamentale e rappresentando principi di massima ai quali si dovranno ispirare i relativi regolamenti attuativi non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, con la lettera l-ter si introduce la facoltà di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito negli organici delle istituzioni AFAM: tale previsione è di natura ordinamentale, poiché l'istituzione di cattedre a tempo definito ("mezze cattedre") è consentita esclusivamente nel rispetto della legislazione vigente, ovvero senza incrementi di spesa. Sarà quindi possibile che, mediante variazioni di organico a parità di spesa, le istituzioni convertano una cattedra a tempo pieno in due cattedre a tempo definito, i cui docenti saranno retribuiti in misura corrispondente (ovvero al 50% del docente a tempo pieno). Tale innovazione consentirà di istituire cattedre a tempo definito per insegnamenti la cui necessità formativa è limitata, ottenendo una diminuzione del ricorso a incarichi di docenza esterni. **Il Comma 4-quater** concerne esclusivamente la trasformazione degli elenchi "A" e "B" di cui al d.P.C.M. 9 settembre 2021 in graduatorie triennali, senza aumentare il numero di assunzioni consentite. La norma in particolare prevede che gli elenchi continuino ad avere validità ai fini dell'inquadramento nei ruoli dello Stato entro il limite delle dotazioni organiche. Pertanto, in conseguenza di quanto precisato e tenuto conto*

		<p>della natura ordinamentale delle disposizioni in parola, il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p><b>14.7</b> <b>testo</b> <b>3</b></p>	<p><i>Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:</i></p> <p>"6-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 4, Componente 1, riforma 1.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">«Art. 15 (Gruppi e settori scientifico-disciplinari)</p> <p>1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie.</p> <p>2. I gruppi scientifico-disciplinari:</p> <p>a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;</p> <p>b) sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;</p> <p>c) possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed alla indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;</p> <p>d) sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.</p> <p>3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non può essere superiore a quello dei settori concorsuali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2015 n. 271.</p>	<p><b>Articolo 14, commi da 6-bis a 6- vicies ter</b> I commi da 6-bis a 6-vicies bis raccolgono lo stato di avanzamento del dibattito di alcune parti dell'A.S. 2285 (segnatamente gli articoli 4 e 5, oltre ad alcune disposizioni consequenziali, relative al regime transitorio, contenute nell'art. 8), già approvato dalla Camera e attualmente in corso di esame presso la 7<sup>a</sup> Commissione in sede redigente. In particolare, la disposizione estrae da quel provvedimento alcune parti legate al raggiungimento di obiettivi previsti dal PNRR nella Missione 4 che, nel merito, erano state oggetto di un lavoro di sintesi da parte del Relatore mediante la presentazione di emendamenti che sono già all'esame del MEF (in particolare, si tratta degli emendamenti del Relatore nn. 4.1 (testo 2), 5.100, 5.0.100 e 8.100). Nell'operazione di collazione di tali emendamenti sono state inglobate anche ulteriori modifiche parziali, contenute in ulteriori proposte parlamentari, presentate sia come emendamenti principali al testo in discussione, sia come subemendamenti agli emendamenti del relatore sopra citati. Nel dettaglio, si tratta degli emendamenti nn. 5.5 e 5.13, nonché dei subemendamenti 4.1 (testo 2)/2 e 5.100/2.</p> <p>I commi da 6-bis a 6-vicies bis contribuiscono alla realizzazione di tre distinti obiettivi del PNRR: le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-sexies si riferiscono alla Missione 4, Componente 1, riforma 1.5 ("Riforma delle classi di laurea"), e quelle di cui ai commi 6-septies e seguenti si riferiscono alla Missione 4, Componente 2, riforma 1.1. ("Attuazione di misure di sostegno alla R&amp;S per favorire la semplificazione e mobilità"); infine, le disposizioni di cui ai commi 6-vicies e 6-vicies semel agevolano il raggiungimento degli obiettivi dell'Investimento 6 della Missione 1, Componente 2 ("Investimento nel sistema della proprietà industriale"). La prima aveva già avuto un primo intervento legislativo, necessario al conseguimento di un primo traguardo (M4C1-1), che era stato approvato entro il termine previsto dal Piano (T4 2021) con il decreto-legge n. 152/2021 (v., in particolare, l'art. 14). In vista, tuttavia, dei passi successivi per il raggiungimento degli obiettivi previsti su analogo tema (di cui all'ulteriore traguardo M4C1-10 che ha come orizzonte temporale il T4</p>

4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonché alla razionalizzazione ed all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari è effettuato con decreto del Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro.».

6-ter. Alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relative alla tornata 2021-2023, continuano ad applicarsi, in ogni caso, le norme vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari.

6-quater. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 99 è abrogato.

6-quinquies. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole «decreti di cui all'articolo 17, comma 99, della

*2023), anche alla luce delle interlocuzioni intercorse nel procedimento degli atti conseguenti alla disposizione appena citata, è emersa l'opportunità di un completamento della cornice legislativa utile per l'adozione degli atti sublegislativi necessari per il conseguimento degli obiettivi del Piano. A valle, infatti, dovranno adottarsi atti regolamentari e amministrativi dai quali dipende il raggiungimento del citato traguardo M4C1-10, quali: l'adozione di un DM regolamentare di modifica del regolamento sulle classi di laurea (DM 270/2004); i conseguenti adeguamenti dei regolamenti didattici di ateneo; il decreto di natura non regolamentare previsto dalla disposizione che qui si introduce come sostitutiva dell'art. 15 della l. 240/2010, di individuazione dei gruppi scientifico-disciplinari, in conseguenza del quale si dovrà operare anche alla modifica dei regolamenti riguardanti il funzionamento dell'abilitazione scientifica nazionale. Insomma, nonostante la distanza temporale dal T4 2023, i passaggi intermedi per il raggiungimento del traguardo M4C1-10 impongono di agire tempestivamente, per assicurare tempi congrui per i "seguiti" necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati.*

*La seconda riforma, invece, ha un traguardo (M4C2-4) assai più immediato, posto al T2 2022, e dunque l'inserimento per via emendativa nel presente decreto-legge rende possibile la piena operatività della misura entro il termine previsto dal Piano.*

*Il terzo plesso di interventi ha invece un obiettivo più di là da venire, T4 2025, ma la disposizione costituisce una mera cornice abilitante rispetto all'attivazione degli uffici del trasferimento tecnologico, rispetto ai quali saranno necessari ulteriori interventi nell'arco di tempo a disposizione fino al termine indicato.*

*Per i primi due interventi, si tratta di misure tendenti, da un lato, a favorire flessibilità e interdisciplinarietà dei corsi di studio, soprattutto al fine di fronteggiare il disallineamento emergente tra offerta formativa e domanda occupazionale, e, dall'altro, a porre le basi per un coinvolgimento più*

legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti «decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240». 6-*sexies*. All'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, ovunque ricorra, la parola «frontale» è sostituita dalle seguenti «per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste»;
- b) al terzo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1) la parola «frontale» è sostituita dalle seguenti «per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste»;
  - 2) dopo le parole «della diversità dei» sono inserite le seguenti: «gruppi e dei»;
  - 3) le parole «decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di ateneo, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168».

6-*septies*. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 22

(Contratti di ricerca)

1. Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi.

*strutturato dei giovani ricercatori, al fine di aumentarne l'impegno nelle attività di ricerca grazie al consolidamento di un percorso professionale più chiaro. Quanto all'ultimo, invece, mira a favorire il trasferimento tecnologico e il rapporto tra ricerca di base e ricerca applicata, sempre in coerenza con gli obiettivi del PNRR (per altro, a cavallo tra Missione 1 e Missione 4). Muovendo dalla prima delle parti indicate, è bene chiarire che l'obiettivo dell'intervento è quello di integrare l'accrescimento della flessibilità e della interdisciplinarietà con le caratterizzazioni proprie dei singoli percorsi formativi, anche in ragione del necessario ancoraggio al quadro europeo di riconoscibilità delle competenze e dei profili professionali. Anche alla luce della interlocuzione avvenuta con il Consiglio Universitario Nazionale, si è ritenuto di poter raggiungere i sopra citati obiettivi mediante un intervento di semplificazione e razionalizzazione del quadro esistente, che attualmente prevede ben quattro livelli di classificazione delle competenze, rispettivamente ripartiti tra aree scientifico-disciplinari (c.d. "aree CUN", in totale 12), nelle quali sono individuati i settori scientifico-disciplinari (SSD, attualmente in numero di 383). L'evoluzione normativa a partire dalla l. 240/2010 aveva condotto all'individuazione di due livelli intermedi tra le aree CUN e i SSD, ossia i settori concorsuali (SC, costruiti come raggruppamenti di SSD, in numero di 190) e i macrosettori (86). Ne è derivata, tuttavia, una serie di asimmetrie e di reciproche rigidità che hanno impedito una interazione virtuosa tra le varie classificazioni: i SSD continuano a essere il principale riferimento per l'organizzazione didattica e i SC costituiscono i perimetri per i procedimenti di abilitazione scientifica nazionale, senza tuttavia che questo abbia favorito quella spinta verso l'accrescimento di flessibilità e interdisciplinarietà dei corsi di studio che sono proprio al centro della riforma contenuta nel PNRR. Riprova di tali asimmetrie e rigidità vi è stata nell'esperienza di un tentativo di modifica del regolamento di modifica dell'attuale disciplina delle classi di laurea, rispetto al quale il parere del CUN aveva mostrato i limiti della legislazione vigente al fine di promuovere gli obiettivi citati di flessibilità e interdisciplinarietà. Di conseguenza, la disposizione propone di operare una semplificazione nella legislazione di settore, sostituendo l'art. 15 della l. 240/2010 (che disciplinava l'individuazione di SC e*

2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica sul sito dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'Università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono, altresì, partecipare coloro che sono iscritti al

*macrosettori), identificando un nuovo (e unico) livello intermedio tra le aree CUN e i SSD nei “gruppi scientifico-disciplinari” (GSD), individuati secondo criteri di affinità, attinenza scientifica, formativa e culturale. I nuovi GSD sono individuati con decreto del Ministro, su proposta del CUN, analogamente a quanto avveniva prima per i SC, ma con novità estremamente rilevanti rispetto alla loro funzionalità, che rende possibile – finalmente – ricondurre a una logica di classificazione delle competenze sia i percorsi di reclutamento (inclusa l'ASN), sia la classificazione della didattica, così da poter mettere a disposizione dell'università strumenti più adatti a favorire percorsi di maggiore integrazione. Inoltre, la numerosità dei nuovi “contenitori” dovrà essere uguale o inferiore ai precedenti settori concorsuali, favorendo così la realizzazione dei già richiamati obiettivi di interdisciplinarietà e intersettorialità, previsti dal PNRR. Nel fare questo, la disposizione si prende cura anche di non rendere inoperative le procedure in corso, garantendo la continuità delle procedure ASN in corso (comma 6-ter). Si prevedono altresì disposizioni transitorie, finalizzate a rendere comunque operanti, sin dall'entrata in vigore della legge di conversione, i nuovi percorsi di reclutamento dei ricercatori tenure-track, prevedendo una ultrattività dei settori concorsuali e dei macrosettori, fino alla disponibilità dei nuovi gruppi scientifico-disciplinari. I commi 6-quater e 6-quinquies prevedono disposizioni di mero coordinamento normativo, reso necessario dalle nuove disposizioni. Infine, il comma 6-sexies introduce una serie di innovazioni ulteriormente operative, al fine di agevolare l'integrazione tra i percorsi didattici tradizionali (frontali) con attività seminariali o laboratoriali, sempre in coerenza con il perseguimento degli obiettivi di flessibilità e interdisciplinarietà dei corsi di studi. Si dispone altresì al fine di poter computare lo svolgimento degli obblighi didattici nelle varie forme previste, e non solo nell'ambito della didattica frontale. Ciò chiarito, la disposizione ha carattere meramente ordinamentale, incidendo sulla definizione dei gruppi scientifico-disciplinari ai fini delle procedure abilitative, all'inquadramento dei professori, alla definizione degli ordinamenti didattici e all'adempimento degli obblighi didattici del docente. I commi 6-septies e seguenti danno invece attuazione alla riforma 1.1. della Missione 4, Componente 2, del PNRR, tesa alla costruzione di un percorso*

terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca è utile ai fini della previsione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 21 febbraio 2003, n. 27.

6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.

7. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

8. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o di specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo nei soggetti di cui al comma 1, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

6-octies. All'articolo 35, comma 3, lettera e-ter), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

*maggiormente certo (e, dunque, attrattivo) per i giovani ricercatori, al fine di attirare le migliori energie nel percorso di ricerca e di alta formazione, in coerenza con gli obiettivi generali della Missione 4 del PNRR. La prima parte dell'intervento (commi da 6-septies a 6-novies) interviene sul segmento del pre-ruolo universitario successivo al conseguimento del dottorato di ricerca. In particolare, novellando l'articolo 22 della l. 240/2010, si sostituiscono le disposizioni relative all'attuale assegno di ricerca con una diversa figura legata al c.d. contratto di ricerca, che offre maggiori garanzie in termini di durata, livelli retributivi e tutele proprie del rapporto di lavoro dipendente, offrendo risposte maggiormente efficaci alla plurale realtà della ricerca scientifica, disciplinando una figura comune tra università enti pubblici di ricerca. I contratti di ricerca sono stipulati per la durata di due anni e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, si prevede inoltre che i contratti di ricerca abbiano durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in considerazione delle specifiche esigenze sottese agli obiettivi e alla tipologia del progetto. In ogni caso, si fissa il limite di durata complessiva non superiore a cinque anni, anche in caso di stipula con istituzioni differenti, al fine di evitare un abuso dello strumento. Per l'accesso alle procedure di selezione, si prevede il possesso del titolo di dottorato di ricerca ovvero del titolo di specializzazione di area medica, ferma la possibilità di accedere "con riserva" per coloro che siano iscritti al terzo anno del corso di dottorato ovvero all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del bando di selezione. Si prevede, inoltre, una deroga per gli enti pubblici di ricerca, i quali possono consentire l'accesso alla selezione anche ai soggetti che, pur in assenza del titolo di dottorato di ricerca, sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca (contribuendo così, ove sia disposto dall'autonomia regolamentare degli EPR, alla formazione di figure professionali per il loro inserimento nella carriera di tecnologo, per la quale può non essere previsto come requisito il possesso del dottorato di ricerca). Ciò, fermo restando che i suddetti titoli previsti per l'accesso alla selezione costituiscono titolo*

- a) al primo periodo, dopo le parole «master universitario di secondo livello» sono aggiunte le seguenti «o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
- b) al secondo periodo, dopo le parole «master universitario di secondo livello» sono aggiunte le seguenti «o al contratto di ricerca».

6-novies. Le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica possono stipulare contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad uno o più settori artistico disciplinari, esclusivamente ricorrendo a finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione. Per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica possono consentire l'accesso alle procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

6-decies. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le

*preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie e che l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo determinato e indeterminato per il ruolo di tecnologo è previsto anche per coloro che sono stati titolari di contratti di ricerca per almeno tre anni, anche non consecutivi, ovvero che hanno svolto per almeno un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici.*

*Si dispone altresì che l'importo del contratto di ricerca non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito o, per gli enti pubblici di ricerca, al trattamento iniziale per il terzo livello di ricercatore o tecnologo. Ad ogni buon conto, al fine di rafforzare ulteriormente la neutralità finanziaria della misura, di per sé avente comunque carattere ordinamentale, si specifica che la spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non possa essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.*

*L'attuale proposta normativa tiene conto, anzi trae origine dalla esigenza di delineare un quadro maggiormente compatibile alla normativa dell'Unione europea, anche alla luce delle indicazioni emerse dal contenzioso sviluppatosi negli ultimi anni. In particolare, la sentenza C-326/19, per quanto non sia riferita agli assegni di ricerca (che è l'istituto che si intende sostituire con il nuovo "contratto di ricerca") indica principi generali ai quali il comma 6-septies intende attenersi, con particolare riferimento alla valorizzazione della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, sulla quale è stata resa la pronuncia citata.*

*L'assenza di contrasto con la normativa UE riscontrata in occasione della sentenza C-326/19 (relativamente ai contratti da ricercatore a tempo determinato) risulta, infatti, confermata dalla modifica proposta, che interviene in conformità ai principi enunciati nella pronuncia citata.*

*Si rammenta, infatti, che la citata sentenza ha statuito che la succitata clausola 5 non vieta in maniera assoluta agli Stati membri di fare ricorso ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, né impone una durata*

attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando»;

b) al comma 2:

- 1) all'alinea, dopo le parole: «I destinatari» sono inserite le seguenti: «dei contratti di cui al comma 1»;
- 2) alla lettera a), le parole: «settore concorsuale» sono sostituite dalle seguenti: «gruppo scientifico-disciplinare»;
- 3) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3»;
- 4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa

*massima di tali contratti, ma richiede unicamente l'adozione di misure idonee a prevenire il ricorso abusivo a tale forma di contratto, sostanziantesi nella ripetizione di contratti a tempo determinato o in un numero indefinito di proroghe del medesimo contratto, con conseguente lesione delle legittime aspettative di stabilizzazione del lavoratore. In tal senso, la clausola prevede che gli Stati debbano adottare non tutte ma una o più delle seguenti misure relative a:*

- *definizione di ragioni obiettive per giustificare il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato;*
- *definizione di una durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche successivi, stipulabili con un medesimo soggetto;*
- *definizione di un numero massimo di proroghe o di contratti di lavoro a tempo determinato stipulabili con il medesimo dipendente.*

*Come è stato chiarito dalla stessa Corte di Giustizia UE nella sentenza resa nell'ambito del procedimento C-331/17, si tratta di misure, non già cumulative, quanto piuttosto alternative la cui adozione da parte degli Stati membri si ritiene sufficiente a prevenire il rischio di un utilizzo abusivo del contratto a tempo determinato. Nella sostanza, la disciplina del contratto a tempo determinato che sia caratterizzata dall'adozione di una o più delle misure indicate dalla clausola, deve ritenersi non in contrasto con il diritto UE in quanto munita degli strumenti che consentono di distinguere l'utilizzo legittimo di tale formula contrattuale, dall'utilizzo abusivo che scaturisca dalla violazione dei limiti fissati dal legislatore e si traduca in una lesione dei diritti del lavoratore.*

*Già a proposito dei contratti da ricercatore a tempo determinato, disciplinati all'art. 24, comma 3, lett. a), della l. 240/2010, proprio la sentenza C-326/19 aveva chiarito l'assenza di violazioni del diritto UE e della clausola citata, proprio alla luce della predeterminazione della durata del contratto e della durata della possibile proroga. Gli stessi elementi sussistono anche nella proposta di modifica dell'art. 22 (v. specie il comma 2) recata dal comma 6-septies, che appunto definisce la durata dei contratti, il numero e l'entità delle eventuali proroghe, in perfetta compatibilità con il diritto europeo più volte citato.*

*Del resto, la proposta di modifica recata dal comma 6-septies è ispirata*

per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto»;

d) al comma 4, le parole: «di cui al comma 3, lettere a) e b),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.»;

f) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

«5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento.»;

g) il comma 7 è abrogato;

h) al comma 8:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo, le parole: «lettera b),» sono soppresse;

i) al comma 9, le parole: «, lettere a) e b),» sono soppresse;

j) al comma 9-ter, le parole: «, lettera b),», ovunque ricorrono, e la parola: «triennale» sono soppresse;

k) dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:

proprio dallo studio del quadro comparato, e dal modello tedesco in particolare all'interno del quale, nell'ambito degli stessi vincoli derivanti dal diritto dell'UE, si prevedono contratti di ricerca di tipo subordinato a tempo determinato, della durata massima di 6 anni (9 anni per il campo medico). La disciplina è dettata dalla Legge sui contratti di lavoro a tempo determinato nelle scienze (Wissenschaftszeitvertragsgesetz – WissZeitVG) del 2007, da ultimo modificata nel 2020.

*Con riferimento ai profili finanziari della riforma, si rappresenta quanto segue.*

*Attualmente, l'importo minimo di un assegno di ricerca, ai sensi del DM 9 marzo 2011, n. 102, risulta essere di 19.367 euro annui. Con il passaggio alla nuova forma contrattuale proposta, ossia di contratto di lavoro subordinato, l'importo lordo del singolo contratto di ricerca è rimesso alla contrattazione collettiva, parametrando al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito (pari a circa 40.000 euro lordi). Ciononostante, l'aumento del costo unitario per singolo contratto non si traduce in un maggior onere per le università, per gli enti pubblici di ricerca o comunque per il bilancio dello Stato. Infatti, nell'ambito della loro autonomia, le università e gli enti pubblici di ricerca continueranno a stabilire il numero di contratti finanziabili in considerazione delle disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già in vigore. Inoltre, la disposizione stabilisce espressamente che tali contratti sono finanziabili anche con fondi esterni (circostanza, questa, strettamente connaturata alla funzione della presente tipologia di rapporto, sotto tale profilo in continuità con la figura del RTDA – che il presente emendamento sopprime). La disposizione, pertanto, risulta neutra dal punto di vista finanziario, non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Stanti le risorse finanziarie a disposizione dei singoli atenei o enti di ricerca, l'aumento del costo unitario del contratto comporterà la riduzione del numero dei contratti finanziabili.

*Per valutare l'impatto della modifica proposta, si consideri che attualmente gli assegnisti di ricerca in servizio presso le università sono circa 13mila.*

«9-*quater*. L'attività didattica, di ricerca e di terza missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

6-*undecies*. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 18, comma 3, le parole da: «, lettera b)» fino alla fine del comma sono soppresse;
- b) all'articolo 29, comma 5, le parole: «lettera b),» sono soppresse.

6-*duodecies*. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-*decies* e 6-*undecies* si provvede nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-*terdecies*. Ferma restando la possibilità di indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle risorse e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 6, comma 5-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono altresì indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre

*Con l'entrata a regime della disposizione, a parità di risorse tale ammontare si ridurrebbe nel tempo, fino a raggiungere il numero di circa 6-7000 unità. Tale dato, per altro, risulta coerente con il numero attuale di ricercatori a tempo determinato, nel senso di rendere più armonica la struttura piramidale della carriera accademica, restringendo il passaggio dalla fascia dei contratti di ricerca a quella dei ricercatori strutturati e garantendo al contempo una progressione economica maggiormente graduale tra i vari livelli della carriera accademica o di ricerca. E', questo, dunque, un effetto previsto dalla presente proposta, in quanto orientato a restringere la platea dei soggetti precedentemente interessata dallo strumento degli assegni di ricerca per concentrarsi su di un istituto, quello dei contratti di ricerca, qualitativamente superiore e, comunque, maggiormente orientato alla possibilità di crescita nell'ambito del sistema della formazione superiore.*

*Sotto il profilo finanziario, dunque, la disposizione ha natura meramente ordinamentale, in quanto essa si limita a ridisegnare una figura del pre-ruolo delle carriere accademica e della ricerca (e, conseguentemente, l'importo dei relativi contratti), senza di per sé attivare procedure di reclutamento, immissione in ruolo o stabilizzazione, e dunque senza comportare alcun onere. Procedure di selezione ai fini della stipula di detti contratti potranno avvenire poi – sulla base della cornice normativa recata dalla disposizione – su iniziativa delle singole università, degli EPR e delle istituzioni AFAM, a carico e nei limiti dei rispettivi bilanci (nonché, come si dirà, con la possibilità di ricorrere a finanziamenti esterni per la copertura di dette posizioni).*

*Vi è certamente – ed è un intento esplicito della proposta - l'aumento del costo unitario della singola posizione, che tuttavia non si traduce in un maggior onere per le università, per gli enti pubblici di ricerca o comunque per il bilancio dello Stato. Infatti, nell'ambito della loro autonomia, università ed EPR continueranno a stabilire il numero di contratti finanziabili in considerazione delle disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già in vigore, dunque sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché fermo restando il già citato limite derivante dalla spesa media complessiva sostenuta nell'ultimo triennio per*

2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle procedure di cui al primo periodo e ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le università possono utilizzare le risorse relative ai piani straordinari di cui al primo periodo anche al fine di stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto.

*6-quaterdecies.* Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle risorse già programmate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il termine di cui al presente comma, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, sono stipulati con riferimento ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*6-quindecies.* Ferma restando la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui

*l'erogazione degli assegni di ricerca. Anzi, gli effetti della disposizione e del nuovo e più alto importo della singola posizione potranno avere l'effetto di una riduzione del numero assoluto di soggetti titolari delle stesse, contribuendo a una più precisa e funzionale canalizzazione delle risorse, anche al fine di ridurre le pressioni per ulteriori interventi normativi tesi alla stabilizzazione dei soggetti che avessero goduto di tali contratti.*

*Inoltre, la disposizione stabilisce espressamente che tali contratti possano essere finanziati anche con fondi esterni (circostanza, questa, strettamente connessa alla funzione della presente tipologia di rapporto, sotto tale profilo in continuità con la figura del RTDA – che il presente emendamento sopprime). La disposizione, pertanto, risulta neutra dal punto di vista finanziario, non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Da ultimo, sul punto, si fa presente, in ogni caso, che l'intervento di cui al comma 6-septies va letto alla luce del complessivo quadro della riforma, disposta dal presente emendamento, che prevede la integrale soppressione di una figura di ricercatore (quella denominata "RTDA", peraltro avente un peso economico superiore rispetto a quella dei contratti di ricerca) ed un effetto finale sul periodo massimo di svolgimento di rapporti "non strutturati" comunque inferiore alla legislazione vigente. Tale precisazione, oltre ad avvalorare l'allineamento, dal punto di vista ordinamentale, della nuova disciplina a quella europea, costituisce una ulteriore conferma anche della impossibilità, si potrebbe dire "in radice", di generare costi ulteriori, anche indiretti, sui bilanci delle università.*

*Infine, si chiarisce che i contratti di ricerca non possono essere computati ai fini delle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75: ciò esclude, in radice, la possibilità di determinare aspettative di stabilizzazione del rapporto di lavoro, poiché il comma 9 della novella recata all'art. 22 della l. 240/10 dal comma 6-septies esclude esplicitamente qualsiasi possibilità che i contratti di ricerca diano luogo a diritto di accesso al ruolo, o che siano computati ai fini di stabilizzazioni.*

all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*septies* del presente articolo, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.

6-*sedecies*. Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere *a*) e *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-*septiesdecies*. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono, o sono stati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, secondo il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*In conseguenza del nuovo testo dell'articolo 22, con il comma 6-*octies* si apportano modifiche all'articolo 35, comma 3, lettera *e-ter*), del d.lgs n. 165/2001, per prevedere che le pubbliche amministrazioni possano richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, oltre al possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello, anche l'essere stati titolari per almeno due anni dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 2010, n. 240, in tal caso, indicando nelle procedure di reclutamento le aree dei settori scientifico-disciplinari afferenti al contratto. Tale ultima disposizione ha carattere meramente ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Da ultimo, il comma 6-*novies* contiene una previsione specifica per le AFAM, estendendo anche a queste la possibilità di stipulare contratti di ricerca, specificando che questo sia possibile unicamente su risorse esterne, così da assicurare la neutralità finanziaria della misura. Inoltre, in considerazione delle specificità delle AFAM, si introduce una disposizione transitoria limitatamente al periodo necessario all'entrata in funzione dei dottorati AFAM e alla conseguente disponibilità dei primi dottori di ricerca. Visto che i dottorati da parte delle istituzioni AFAM non sono stati ancora attivati, in attesa di definire le procedure di accreditamento delle sedi e dei corsi, si propone di inserire un regime transitorio di 5 anni, in considerazione della durata dei corsi di dottorato e del tempo necessario alla loro attivazione, durante il quale le istituzioni AFAM potranno conferire contratti di ricerca anche a soggetti sprovvisti di tale titolo, ma comunque in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca (conseguito presso università) costituisca titolo preferenziale. Il conferimento dei predetti contratti di ricerca è effettuato nell'ambito delle risorse disponibili nei bilanci delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sugli aspetti di copertura, dunque, valgono le medesime considerazioni espresse in relazione al 6-*septies* (incremento del costo unitario, e conseguenziale contrazione del numero*

6-octiesdecies. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

6-noviesdecies. Il limite temporale di dodici anni di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non rientrano nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati dal presente articolo. L'esclusione dalle procedure di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente

*assoluto delle posizioni). La disposizione è volta unicamente a permettere – fino all'entrata a pieno regime dei dottorati AFAM (e al conseguimento del titolo dei primi partecipanti) – la possibilità di bandire contratti di ricerca senza il requisito del dottorato di ricerca. Si ribadisce pertanto la natura meramente ordinamentale della previsione. I commi da 6-decies a 6-duodecies si inseriscono nell'ambito della realizzazione della riforma 1.1. della Missione 4, Componente 2, del PNRR. Nella descrizione specifica degli obiettivi del PNRR (parte II), si rileva infatti che il Ministero dell'università e della ricerca è incaricato di introdurre un unico percorso di tenure-track che avrebbe riunito le attuali figure di ricercatori a tempo determinato di tipo A e di tipo B, consentendo in tal modo di realizzare un approccio alle attività di ricerca più elevato, nonché un percorso di carriera più chiaro. La disposizione modifica la lettera b) del comma 2 dell'articolo 24, al fine di escludere dalla possibilità di stipulare contratti di ricerca a tempo determinato anche ai soggetti che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ossia i ricercatori a tempo determinato (RTD), cosiddetti ricercatori in tenure-track. Lo scopo della norma è quello di evitare che, dopo aver prestato servizio per un certo tempo in un ateneo, tali soggetti ottengano la medesima posizione in un altro ateneo più gradito. Si tratta, pertanto, di una norma avente tenore meramente ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione sostituisce inoltre la lettera d) del comma 2 dell'articolo 24 della legge n. 240/2010, al fine di stabilire che il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione e che in caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo macrosettore concorsuale in relazione al dipartimento interessato. Si tratta, pertanto, di una norma avente tenore meramente ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sotto il profilo finanziario, si segnala, in particolare, che la disposizione di cui al comma 6-decies, lettera h) è meramente ripetitiva del secondo periodo del comma 8 dell'articolo 24 già vigente, sopprimendo la parte relativa agli attuali RTDa e adeguando*

decreto, disposta dal comma 6-*decies*, lettera *b*), numero 3), del presente articolo non si applica ai titolari dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-*vicies*. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi dell'Investimento 6 della Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 24-*ter*

(*Tecnologi a tempo indeterminato*)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonché nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante alla categoria EP.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente

*conseguentemente il secondo periodo del testo vigente. Nella prefigurazione di una figura unica di ricercatore (in luogo delle due previste dalla normativa vigente: RTDa e RTDb) si conferma il trattamento economico già vigente per le figure di RTDb, che condividono con il "nuovo" contratto da ricercatore la natura tenure-track, finalizzata all'immissione in ruolo quale professore associato.*

*La disposizione sostituisce altresì il comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 240/2010, al fine di determinare la durata del contratto da ricercatore a tempo determinato in tenure-track a sei anni. Inoltre, dispone l'incompatibilità del contratto da RTD con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato a qualunque titolo stipulato o con altri assegni di ricerca o borse conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo che l'assegnazione sia finalizzata alla promozione della mobilità internazionale per attività di ricerca (es. borse Fulbright). Si sostituisce poi il comma 5 dell'articolo 24 della legge n. 240/2010, prevedendo che la valutazione fatta dall'università del titolare del contratto di ricerca che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, avvenga su istanza di quest'ultimo ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia e che possa avvenire a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di durata del contratto. La disposizione non modifica quanto già attualmente previsto in relazione allo svolgimento della procedura di valutazione, per la quale si conferma che la stessa deve avvenire nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione di cui all'articolo 18, comma 2. Inoltre, si sostituisce il comma 5-*bis* dell'articolo 24 prevedendo che la valutazione di cui al comma 5 prevede in ogni caso lo svolgimento di una prova didattica. Si abroga il comma 7 dell'articolo 24, che stabilisce, mediante rinvio all'articolo 22, comma 9, la durata massima dei contratti. L'intervento si rende necessario a fronte della nuova disposizione sulla durata massima dei contatti, prevista in sei anni.*

*Infine, oltre a disposizioni di mero coordinamento normativo, si stabilisce che l'attività didattica di ricerca e di terza missione svolta dai ricercatori di cui al comma 3 concorre alla valutazione svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso da parte dell'ente alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi*

esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis.».

6-vicies semel. In via di prima applicazione e comunque entro trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-vicies del presente articolo, le procedure concorsuali di cui al comma 6-vicies prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio, nonché per il personale che ha prestato servizio come tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. Al fine di potenziare le misure volte a dare attuazione al PNRR nell'ambito degli specifici ambiti di competenza, Il personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia già inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, può optare per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi, quantificati in euro 21.140,03 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulla quota di spettanza dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di cui al primo periodo della lettera a) dell'art. 1, comma 310 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'inquadramento del personale nei primi due livelli di ricercatore e tecnologo è disciplinato ai sensi dell'art. 11, comma 3-ter del d.lgs. 218/2016. I ricercatori geofisici del ruolo ad esaurimento

*dell'articolo 60, comma 01, del d.l. n. 69/2013. Tutte le disposizioni contenute nei precedenti commi sono attuate mediante le risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e senza oneri per la finanza pubblica per espresse previsione del comma 6-duodecies. Le disposizioni contenute nei commi dal 6-terdecies al 6-noviesdecies introducono una serie di disposizioni transitorie, quantomai necessarie al fine di armonizzare la piena operatività delle numerose innovazioni apportate al pre-ruolo universitario con quanto finora previsto dalla legislazione vigente.*

*Anzitutto si prevede un periodo di ultrattività delle procedure finalizzata a reclutare ricercatori di tipo b) per un ulteriore anno, applicando l'articolo 24, comma 3, nel testo finora vigente, facendo comunque espressamente salvi i numerosi piani straordinari attivati negli ultimi anni per il reclutamento proprio dei ricercatori di tipo b). Nella stessa sede si interviene al fine di rendere possibile l'utilizzo delle medesime risorse di cui ai citati piani straordinari per la stipula di contratti da ricercatore tenure-track come introdotti dal comma 6-decies. La stessa possibilità è introdotta con riferimento ai ricercatori di tipo a) che possono essere assunti per i trentasei mesi successivi all'entrata in vigore della legge, esclusivamente a valere sulle risorse del PNRR. La differenza temporale è data dalla differenza tra le due figure (la prima tenure-track e la seconda invece a termine), che rende le risorse rinvenienti dal PNRR spendibili unicamente per la seconda.*

*Si introduce altresì la possibilità per le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM, limitatamente alle risorse già programmate, di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 attualmente vigente. Le disposizioni introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le università determineranno il numero dei contratti finanziabili sulla base ed entro i limiti delle proprie disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già in vigore. La disposizione, pertanto, risulta neutra dal punto di vista finanziario. Con particolare riferimento al comma 6-quidecies, la disposizione reca un regime transitorio tale da consentire – nel periodo di attuazione del PNRR – l'ultrattività dell'art. 24, comma 3, lett. a), al fine di preservare la possibilità di utilizzare le risorse PON già*

sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca.

6- vicies bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 398, le parole: «, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato» sono soppresse."

6- vicies ter. Le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) indicate nell'ambito dei bandi in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, adottati in applicazione dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere destinate, attraverso successivo bando del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 338 del 2000, anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al cui all'articolo 1, comma 1, della legge n.338 del 2000 nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari aventi le caratteristiche indicate dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 338 del 2000, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel PNRR. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98."

*assegnate all'università sulla base di specifiche iniziative (es. DM MUR 1062/2021), che – con le modifiche recate dal comma 6-decies, spec. lett. c) – difetterebbero di una base legislativa. La disposizione contribuisce solo a chiarire che tutte le iniziative del PNRR che prevedono, tra le spese rendicontabili, anche quelle connesse al costo del personale – le quali, per espressa impostazione del PNRR, non possono essere destinate a personale “in tenure” – possono proseguire, in questa fase di transizione che non può vedere immediatamente operativo il “contratto di ricerca”, avvalendosi dei contratti da RTDA (che il presente emendamento a regime intende superare). Ciò premesso, si fa presente che – fermo restando che da tale disposizione non si generano nuovi oneri, in ogni caso non quantificabili, in assenza del presente comma si determinerebbero condizioni tali da porre in impasse una pluralità di iniziative del PNRR, con conseguente responsabilità dello Stato italiano. Si introduce inoltre una riserva, della durata di trentasei mesi, successivi all'entrata in vigore della legge, non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricerca introdotti dalla presente legge, destinata ai soggetti in possesso dei requisiti indicati dalla norma. È altresì prevista la possibilità per i titolari per almeno trentasei mesi di contratti da RTDA nel testo attualmente vigente e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 5 del presente disegno di legge di richiedere il riconoscimento di un periodo di servizio di tre anni, che avverrà a seguito di una valutazione fatta non prima di dodici mesi dalla presa di servizio. Previsione analoga è introdotta per i titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 attualmente vigente, da almeno trentasei mesi, i quali possono chiedere che gli venga riconosciuto un periodo di servizio di due anni. Infine, si conferma l'applicazione del limite temporale di dodici anni per la durata dei contratti stipulati secondo le disposizioni attualmente vigenti, specificando che in tale limite non rientrano i rapporti instaurati secondo le disposizioni del presente disegno di legge. A tal riguardo, si precisa che La disposizione reca un regime transitorio tale da consentire – nel periodo di attuazione del PNRR – l'ultrattività dell'art. 24, comma 3, lett. a), al fine di preservare la possibilità di utilizzare le risorse PON già assegnate all'università sulla base di specifiche iniziative (es. DM MUR 1062/2021), che – con le modifiche recate dal comma 6-decies, spec. lett. c)*

		<p>– difetterebbero di una base legislativa. Identica ultrattività è prevista per consentire l'attuazione del Programma Nazionale della ricerca (PNR) 2021-2027. La finalità di questo intervento è quello di consentire un armonico inserimento della riforma all'interno del sistema, garantendo il raggiungimento degli obiettivi già individuati dagli strumenti di programmazione interni ed eurounitari.</p> <p>A titolo esemplificativo, infatti, si tengano presente i seguenti target e milestones del PNRR che prevedono al loro interno, con quote diverse, tra i costi ammissibili anche interventi sul personale, da intendersi tuttavia, secondo le linee generali del piano, esclusivamente relativi a come soggetti strutturati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nella Missione 4, Componente 1: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Investimento 1.6 - Orientamento attivo nella transizione scuola – università;</li> <li>○ Riforma 1.7 - Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti;</li> <li>○ Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università;</li> <li>○ Riforma 1.5 - Riforma delle classi di laurea;</li> <li>○ Riforma 1.6 - Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni;</li> <li>○ Investimento 3.4 - Didattica e competenze universitarie avanzate;</li> <li>○ Investimento 4.1 - Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la PA e il patrimonio culturale;</li> <li>○ Riforma 4.1 - Riforma dei dottorati;</li> </ul> </li> <li>- Nella Missione 4, Componente 2: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Riforma 1.1 - Attuazione di misure di sostegno alla R&amp;S per promuovere la semplificazione e la mobilità;</li> <li>○ Investimento 1.1 - Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN);</li> <li>○ Investimento 1.2 - Finanziamento di progetti presentati da</li> </ul> </li> </ul>
--	--	---

		<p><i>giovani ricercatori;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Investimento 1.3 - Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca;</i></li> <li>○ <i>Investimento 1.4 - Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&amp;S su alcune Key enabling technologies;</i></li> <li>○ <i>Investimento 1.5 - Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", costruendo "leader territoriali di R&amp;S" ;</i></li> <li>○ <i>Investimento 3.1 - Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione;</i></li> <li>○ <i>Investimento 3.3 - Introduzione di dott. innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese;</i></li> </ul> <p>- <i>Nonché, infine, ulteriori specifiche iniziative già in corso di realizzazione mediante strumenti di pianificazione interni, quali:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>il Decreto Ministeriale n. 1062 del 10 agosto 2021, finalizzato alla distribuzione di nuove risorse dal PON Ricerca e Innovazione 14-20 per contratti di ricerca su tematiche green e sui temi dell'innovazione (con esplicito riferimento ai contratti ex art. 24, comma 3, lett. a), l. 240/2010);</i></li> <li>○ <i>il Decreto Ministeriale n. 737 del 25-06-2021, recante Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR);</i></li> </ul> <p><i>La disposizione contribuisce solo a chiarire che tutte le iniziative del PNRR che prevedono, tra le spese rendicontabili, anche quelle connesse al costo del personale – le quali, per espressa impostazione del PNRR, non possono essere destinate a personale “in tenure” – possono proseguire, in questa fase di transizione che non può vedere immediatamente operativo il “contratto di ricerca”, avvalendosi dei contratti da RTDA (che il presente emendamento a regime intende superare). Ciò premesso, si fa presente che – fermo restando che da tale disposizione non si generano nuovi oneri, che</i></p>
--	--	---

*per tale ragione non possono essere quantificati – in assenza del presente comma si determinerebbero condizioni tali da porre in impasse una pluralità di iniziative del PNRR, con conseguente responsabilità dello Stato italiano. La presente disposizione interviene a chiarire aspetti relativi ai requisiti di partecipazione alle procedure per la stipula di contratti di ricerca e contratti da ricercatore a tempo determinato. La disposizione ha quindi mera natura ordinamentale e non presenta alcun effetto finanziario diretto o indiretto. Il fine della disposizione è quello di chiarire che il limite dei 12 anni, previsto dalla normativa vigente, per i contratti di cui ai commi 22 e 24 della l. 240/2010 continui ad applicarsi unicamente a quelle posizioni, e non anche ai contratti previsti dalle nuove disposizioni (contratti di ricerca e ricercatore tenure-track, come modificati dalla proposta stessa). La disposizione è necessaria, alla luce in particolare della durata della nuova tenure-track introdotta all'art. 24, comma 3 (6 anni). Ove non si escludesse dal perimetro di applicazione del tetto temporale di 12 anni previsto dalla normativa previgente si rischierebbe l'automatica esclusione di un numero assai significativo di attuali assegnisti di ricerca o ricercatori a tempo determinato, ai quali sarebbe preclusa la possibilità di partecipazione alle procedure introdotte dalla nuova normativa in quanto il montante temporale dei loro contratti pregressi e quello relativo al nuovo contratto sarebbe verosimilmente superiore rispetto al citato limite complessivo di 12 anni. Quanto infine alla possibilità che la non applicazione del termine dei dodici anni possa comportare un problema di compatibilità con la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, in relazione alla durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, e sulla necessità che i titolari di tali posizioni conoscano in anticipo il termine massimo di durata del rapporto, non sembrano emergere rilievi critici dalla proposta di modifica in parola, in quanto:*

- Per coloro che sono o sono stati titolari di assegni di ricerca o di contratti disciplinati dalla normativa previgente (o ambiscono ad esserlo), resta il termine dei 12 anni;*
- Per coloro che saranno titolari delle nuove posizioni introdotte con*

la proposta in discussione (ossia nuovi contratti di ricerca, di cui all'art. 22, o nuovi contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24, come modificati), il limite temporale è ricavabile dalla durata massima delle singole posizioni, esplicitamente prevista dalla legge (durata biennale per i contratti di ricerca, possibilità di durata triennale solo per specifiche esigenze del progetto, limite massimo individuato in 5 anni per contratti stipulabili anche presso istituzioni diverse; durata del contratto da ricercatore tenure-track di 6 anni). Per altro, per l'accesso alla posizione tenure-track non sono previsti requisiti come per l'attuale RTDb (che richiede di essere stati, per almeno un triennio assegnisti o RTDa), ed è dunque certamente possibile che il percorso per l'immissione a tempo indeterminato avvenga in 6 anni. Anzi, alla luce della possibilità di anticipare la valutazione per l'upgrade al termine del terzo anno (ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis, della l. 240/2010, come in ipotesi modificato), l'immissione in ruolo a tempo indeterminato è praticabile anche dopo soli 3 anni. Anche ipotizzando, tuttavia, il percorso massimo (che in ogni caso non è richiesto come necessario), combinando un contratto di ricerca triennale, un contratto di ricerca biennale e un contratto da ricercatore tenure track, la durata massima per l'immissione in ruolo è di 11 anni (3+2+6), dunque inferiore a quella attuale;

- Per coloro che sono o sono stati titolari di assegni di ricerca o di contratti disciplinati dalla normativa previgente e ambiscono ad attivare posizioni introdotte con la proposta in discussione (ossia nuovi contratti di ricerca, di cui all'art. 22, o nuovi contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24, come modificati) il limite dei 12 anni non si applica, ma intervengono ulteriori disposizioni (previste al comma 6-octiesdecies) che permettono ai vincitori delle posizioni da ricercatore tenure-track di riconoscere l'anzianità già maturata in qualità di RTDa (3 anni) o assegnisti (2 anni). Dunque, anche nel caso in cui un soggetto fosse prossimo al limite dei 9 anni complessivi tra assegni di ricerca e RTDa (oltre il quale gli sarebbe stata preclusa la possibilità di partecipare a concorsi da RTDb), a richiesta dell'interessato la durata del

*contratto da ricercatore tenure-track è ridotta a 3 anni, riportando in ogni caso la durata massima del percorso a 12 anni (ferma restando la possibilità di anticipo dell'upgrade trascorsi 12 mesi dalla presa di servizio, e quindi portando il periodo complessivo di contratti a tempo determinato precedenti all'immissione in ruolo a 10 anni).*

*Si conferma pertanto che dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, si determina un accorciamento complessivo del periodo di preruolo e che solo in un caso limite, tale periodo può coincidere, al più, con il termine di 12 anni, già vigente.*

*Tali ultime previsioni sono di carattere meramente ordinamentale e non comportano, pertanto, maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.*

*I commi da 6-vicies a 6-vicies semel prevedono la possibilità per le università di assumere personale a tempo indeterminato con la qualifica di tecnologo, con la finalità di svolgere attività di alto profilo gestionale e direttivo relativamente ad attività di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale.*

*La norma stabilisce altresì che il rapporto di lavoro di tale figura professionale è disciplinato in apposita sezione del CCNL, prendendo a riferimento il trattamento economico e contrattuale della categoria EP, a sottolineare l'alto livello di professionalità della figura delineata.*

*La norma contiene inoltre un rinvio alla fonte regolamentare per la definizione delle condizioni e delle modalità di reclutamento che in ogni caso dovranno rispettare le disposizioni dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche e dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in tema di assunzione di personale presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nella qualifica di "Elevata professionalità".*

*Infine, si prevede che, in via di prima applicazione e comunque entro trentasei mesi dalla data di adozione di tale ultimo decreto, le procedure concorsuali per l'assunzione dei tecnologi a tempo indeterminato*

*prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio. Possono partecipare alle procedure riservate anche coloro che hanno prestato servizio come tecnologi a tempo determinato, secondo il già vigente art. 24-bis. Le università determineranno il numero delle assunzioni nell'ambito della propria programmazione, nonché delle facoltà assunzionali previste sulla base della legislazione vigente, sulla base ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già in vigore. La disposizione, pertanto, risulta neutra dal punto di vista finanziario, non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione relativa al personale INGV è volta a far venir meno tale disparità di trattamento consentendo ai 'ricercatori geofisici' con ruolo in esaurimento di optare per l'applicazione del contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca e pertanto transitare nei ruoli degli enti pubblici di ricerca. Tale norma determina una armonizzazione della disciplina applicabile al personale dell'area ricerca dell'INGV con quella dettata per il personale dell'area ricerca degli altri enti pubblici di ricerca. Il collocamento dei geofisici straordinari, ordinari ed associati e dei ricercatori geofisici nel ruolo ad esaurimento ha comportato di fatto un blocco di carriera degli stessi e, quindi, una disparità di trattamento rispetto al personale di ricerca degli altri enti pubblici di ricerca. I bandi concorsuali relativi ai passaggi di fascia sono, infatti, rivolti al solo personale di ricerca collocato nei ruoli dei ricercatori e tecnologi secondo il contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca. Ai fini della stima degli effetti finanziari è stato considerato il personale ancora inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 e proveniente quindi dall'ex Osservatorio Vesuviano di Ercolano (NA), struttura confluita nel 1999 nell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che ammonta al*

		<p><i>31/12/2021 a 8 unità. Conseguentemente, la proposta normativa in esame si applica ad un numero massimo (qualora tutti i potenziali beneficiari decidessero di optare per il passaggio ai ruoli EPR) pari a 8 unità di personale. Il passaggio delle 8 unità di personale dai ruoli ad esaurimento di cui all'art. 6, comma 7 del d.lgs. n. 381/1999 ai ruoli degli enti pubblici di ricerca determina in applicazione delle relative tabelle di equiparazione un costo annuale pari a euro 21.140,03 a decorrere dall'anno 2022. Il costo annuale è riferito ai soli geofisici che nel passaggio registrerebbero un aumento del compenso. L'impatto finanziario è stato calcolato tenendo presente l'anzianità di servizio delle unità di personale interessato al 31/12/2021 e applicando l'adeguamento ISTAT 2021 (previsione 0,91%) per le università e l'incremento del 3,78% per gli EPR E l'IVC 2022 del 0,50%, secondo la tabella in calce.</i></p> <p><i>I costi indicati nella tabella sono comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'INGV e anche delle indennità di valorizzazione professionale (IVP) e oneri di ricerca (IOR) al 31/12/2021. Eventuali ed ulteriori oneri sul trattamento economico fondamentale ed accessorio a decorrere dal 01/01/2022, oltre le progressioni, saranno ordinariamente finanziati a valere sul bilancio dell'ente</i></p>
--	--	---

Profilo Inquadramento EPR	Fascia di inquadramento	Costo Lordone e UNIVERSITA' CON ACCESSORI	Lordone e UNIVERSITA' SENZA ACCESSORI	Costo Lordone e EPR CON ACCESSORI	IVP (già compresa in Lordone EPR CON accessori)	IOR (già compresa in Lordone EPR CON accessori)	IVC (0,50%) (già compresa in Lordone EPR CON accessori)	Lordone e EPR SENZA ACCESSORI	IVC (0,50%) (già compresa in Lordone EPR senza accessori)	DIFFERENZA ad personam su emol. SENZA ACCESSORI	DIFFERENZA ad personam su emol. CON ACCESSORI	Oneri da coprire
Primo Ricercatore	VI (22-29)	108.813,40	95.969,28	100.164,41	1.978,60	390,00	303,96	96.910,02	303,96	940,74	-8.648,99	0,00
Ricercatore III	VI (22-29)	73.346,85	64.356,15	76.376,58	1.713,92	390,00	230,40	73.485,84	230,40	9.129,69	3.029,73	3.029,73
Ricercatore III	VI (22-29)	64.814,78	56.723,06	76.376,58	1.713,92	390,00	230,40	73.485,84	230,40	16.762,78	11.561,80	11.561,80
Ricercatore III	VI (22-29)	73.346,85	64.356,15	76.376,58	1.713,92	390,00	230,40	73.485,84	230,40	9.129,69	3.029,73	3.029,73
Ricercatore III	VI (22-29)	75.977,86	66.987,28	76.376,58	1.713,92	390,00	230,40	73.485,84	230,40	6.498,56	398,72	398,72
Ricercatore III	VII (+30)	81.131,44	72.140,70	83.852,86	1.713,92	390,00	253,92	80.962,13	253,92	8.821,43	2.721,42	2.721,42

Ricercatore III	VII (+30)	83.871,47	74.880,68	83.852,86	1.713,92	390,00	253,92	80.962,13	253,92	6.081,45	-18,61	0,00
Ricercatore III	VI (22-29)	75.977,95	66.987,28	76.376,58	1.713,92	390,00	230,40	73.485,84	230,40	6.498,56	398,63	398,63
		637.280,60	562.400,58	649.753,03	13.976,04	3.120,00	1.963,80	626.263,48	1.963,80	63.862,90	12.472,43	<u>21.140,03</u>

*I costi indicati nella tabella sono comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'INGV e anche delle indennità IVP e IOS. Eventuali ed ulteriori trattamenti accessori e le progressioni saranno ordinariamente finanziati a valere sul bilancio dell'ente che come da ripartizione dell'incremento FOE previsto dall'articolo 310 lettera a) della legge 30 dicembre n. 234 (legge di Bilancio) ha avuto un incremento pari a 3.131.392 euro per l'anno 2022, quindi la previsione normativa determina effetti irrilevanti sulle risorse disponibili nel Bilancio dell'ente. Il comma 6-vicies bis, coerentemente con l'introduzione della nuova figura del contratto di ricerca, di cui all'art. 22 della l. 240/2010, come modificato alla luce del comma 6-septies, interviene ad abrogare una disposizione, per altro, datata, relativamente alla possibilità di conferire borse di ricerca post-dottorato, ai sensi della l. 398/1989, chiarendo come il contratto di ricerca costituisca il riferimento per lo sviluppo del dottore di ricerca che si avvia alla carriera accademica, e contribuendo alla razionalizzazione dell'impatto complessivo dell'intervento normativo, nonché alla migliore canalizzazione delle risorse, evitando di alimentare sacche di precariato che la riforma intenda appunto superare. L'intervento è meramente ordinamentale, e dunque insuscettibile di recare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Infine, con il comma 6-vicies ter, si interviene al fine di realizzare una misura prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e specificamente la riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, recante "Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per*

*studenti”. Al fine dell’immediato aumento dei posti letto per studenti universitari, si prevede un intervento a breve termine, consistente nella revisione della legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di “Cofinanziamento statale per alloggi e residenze per studenti universitari”, in aderenza alle esigenze che emergono dall’evoluzione della disciplina sui contratti pubblici e dalla necessità di rendere tempestivamente disponibili le strutture ricettive. L’obiettivo finale della misura è quello di addivenire alla creazione e assegnazione di 7.500 posti alloggio aggiuntivi entro il 2022. In attuazione della citata Riforma 1.7, il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 ha innalzato dal 50 al 70 per cento la quota massima di cofinanziamento erogata dal Ministero dell’università e della ricerca e sulla base della novella legislativa è stato emanato un bando di finanziamento per un importo complessivo di 407 milioni di euro, dei quali 300 a valere sulle risorse del PNRR. Al fine di agevolare il rispetto del target temporale previsto dal PNRR, di per sé molto breve e pertanto di difficile conseguimento, la disposizione in oggetto prevede la possibilità che, attraverso un nuovo bando emanato dal Ministero dell’università e della ricerca, le risorse del PNRR originariamente stanziare mediante bandi emanati in applicazione dell’articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, vengano destinate all’acquisizione, da parte dei soggetti di cui al medesimo articolo 1, nonché da parte di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari. Più nel dettaglio, si prescrive che la disponibilità possa essere acquisita mediante l’acquisizione del diritto di proprietà, l’instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, il conseguimento del possesso o della detenzione di immobili. Le risorse possono, altresì, essere utilizzate per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla già citata comunicazione della Commissione europea dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo. Il comma, infine, sottrae gli acquisti così effettuati all’applicazione dell’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, il quale subordina, con alcune esclusioni, le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, alla verifica del rispetto dei saldi strutturali*

		<i>di finanza pubblica. La disposizione prevede la facoltà di destinare risorse già previste dal PNRR, e segnatamente 300 milioni di euro, per il cofinanziamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca di interventi di realizzazione di residenze universitarie, all'acquisto diretto della disponibilità di alloggi per studenti universitari. Conseguentemente la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.</i>
	<b>All'articolo 15</b>	
<b>15.0.8</b> <b>Testo</b> <b>4</b>	<p>dopo l'articolo, sono inseriti i seguenti:</p> <p style="text-align: center;"><b>«Art. 15-bis</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Disposizioni in materia di patronati e disposizioni relative al personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro)</i></p> <p>1. All'articolo 36, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole ", fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale" sono soppresse.</p> <p>2. Allo scopo di semplificare la procedura di conferimento del mandato agli istituti di patronato, concorrendo a velocizzare gli adempimenti a loro carico, anche nell'ottica della piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli istituti di patronato possono acquisire anche in via telematica, nel rispetto dell'art. 64, comma 2 quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il mandato di patrocinio di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, in deroga alle disposizioni ivi previste.</p>	<p><b>Art. 15-bis.</b> <i>In merito ai commi 1 e 2, si precisa che il conferimento in via telematica dal mandato ai patronati, quale misura strutturale e non più solo derogatoria, non rappresenta una modalità che sostituisce quella classica di conferimento, quanto piuttosto un'alternativa. La norma, volta a facilitare la digitalizzazione dei patronati, risulta coerente con finalità e missione specifica del PNRR che s'intende perseguire con il ddl in oggetto. Inoltre, al comma 1 non è ricollegato alcun profilo di spesa. Con specifico riferimento alla copertura finanziaria, il comma 3 prevede l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di remunerare la specifica attività svolta dagli Istituti di Patronato in relazione alle domande di indennità una tantum pari a 200 euro previste dall'articolo 32 comma 8 del DL 50/2022. La stima del numero di domande presentate tramite gli istituti di patronato è di circa 520 mila. La copertura finanziaria prevista, mediante riduzione da 33,5 milioni di euro a 31 milioni di euro per il 2022 del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 348, della legge 178/2020, è compatibile con le risultanze del monitoraggio dell'Inps sul numero e spesa dei benefici concessi. Infatti a fronte di 2400 potenziali beneficiari stimati le domande accolte sono state 1227, pertanto gli importi impegnati sono decisamente inferiori alle autorizzazioni di spesa.</i></p>

	<p>3. All'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "E' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di remunerare, nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di cui al presente comma, che costituisce limite di spesa massima, la specifica attività svolta dagli Istituti di Patronato. Il finanziamento è erogato agli Istituti di Patronato in maniera proporzionale rispetto alle pratiche che hanno ottenuto il punteggio.</p> <p>4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 2,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 348, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»</p>																									
<p><b>15.0.5</b> testo <b>2,</b> id. <b>15.0.6</b> testo <b>3</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>«Art. 15-ter</b> <i>(Istituzione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)</i></p> <p>1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, firmata a New York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:  <i>a)</i> all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio.»;  <i>b)</i> dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:  "Art. 5-bis (<i>Disposizioni in materia di personale</i>).  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità</p>	<p><b>Articolo 15-ter.</b> La proposta di emendamento in argomento è finalizzata ad istituire il ruolo del personale dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, costituito da massimo 23 unità di personale, di cui n. 2 Unità con qualifica di Dirigente di II fascia e n. 1 unità con qualifica di Dirigente di I fascia. La dotazione organica dovrebbe essere composta come da tabella 1 di seguito riportata.</p> <p style="text-align: center;"><i>Tab. 1</i></p> <table border="1" data-bbox="1256 1050 1951 1420"> <thead> <tr> <th colspan="3">Dotazione Organica</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Personale Dirigenziale</th> </tr> <tr> <th>Qualifica</th> <th>Fascia</th> <th>Numero Unità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dirigente</td> <td>I</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Dirigente</td> <td>II</td> <td>2</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Personale Aree</th> </tr> <tr> <th>Categoria PCM</th> <th colspan="2">Numero Unità</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td colspan="2">16</td> </tr> </tbody> </table>	Dotazione Organica			Personale Dirigenziale			Qualifica	Fascia	Numero Unità	Dirigente	I	1	Dirigente	II	2	Personale Aree			Categoria PCM	Numero Unità		A	16	
Dotazione Organica																										
Personale Dirigenziale																										
Qualifica	Fascia	Numero Unità																								
Dirigente	I	1																								
Dirigente	II	2																								
Personale Aree																										
Categoria PCM	Numero Unità																									
A	16																									

garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale di categoria A-F1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti dei posti rimasti vacanti in dotazione organica all'esito della procedura di cui al periodo precedente. Per la corresponsione dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario al personale non dirigenziale dell'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzata una spesa pari ad euro 65.799 per l'anno 2022 e una spesa pari ad euro 131.597 annui a decorrere dall'anno 2023.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 925 è soppresso.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

B

4

Il testo dell'emendamento prevede l'inquadramento nei ruoli dell'Autorità del personale attualmente in posizione di comando e l'autorizzazione all'assunzione di personale di categoria A-F1, nei limiti dei posti rimasti vacanti. In continuità con quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, n. 168 per il personale attualmente comandato presso l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nella proposta di emendamento viene prevista l'applicazione al personale di ruolo dell'AGIA, delle disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva, in quanto compatibili. La tabella 2 indica, di conseguenza, il dettaglio del personale attualmente in servizio presso l'AGIA, con equiparazione delle qualifiche di appartenenza a quelle di destinazione secondo il DPCM 26.06.2015.

Tab. 2

Categoria PCM	Qualifica Amministrazione di appartenenza	Qualifica di destinazione PCM	Numero Unità
Dirigente	Dirigente II fascia	Dirigente II fascia	1
A	Area III - f1 Comparto Ministeri	A1	1
	Area III - f2 Comparto Ministeri	A2	5
	Area III - f3 Comparto Ministeri	A3	2
	D3 ( Regioni )	A3	2

a) quanto a euro 1.121.470 per l'anno 2022 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione di cui al comma 3 del presente articolo;  
 b) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190."

	Area III - f4 ( Comparto Ministeri )	A4	4
	Area III - f5 ( Comparto Ministeri )	A5	1
B	Area II - f2 ( Comparto Ministeri )	B4	1
	Area II - f3 ( Comparto Ministeri )	B5	2
	Area II - f5 ( Comparto Ministeri )	B7	1

Per quanto concerne il personale delle aree, ad oggi, residuerebbe un posto vacante, da coprire tramite assunzione di un funzionario A1.

La tabella 3 indica, in maniera sintetica i costi annuali di personale preventivati, il cui dettaglio viene riportato nelle tab. 4 – *Dirigente I Fascia*; 5 – *Dirigenti II Fascia* e 6 – *Personale delle aree*.

*Tab. 3*

<b>Costi per Dirigente di I fascia</b>	
<b>A -Totale Lordo Stato Retribuzione Dirigente I Fascia ( 1 Unità )</b>	<b>313.051,19 €</b>
<b>Costi per Dirigenti di II fascia</b>	
<b>B Totale Lordo Stato Retribuzioni Dirigenti II Fascia ( 2 Unità di Personale )</b>	<b>353.151,87 €</b>

<b>Costi personale non Dirigenziale</b>	
<b>C Totale Lordo Stato Retribuzioni Personale delle Aree ( 20 unità )</b>	<b>1.493.990,51 €</b>
<b>TOTALE RETRIBUZIONI LORDO STATO PERSONALE ( A + B + C )</b>	
<b>2.160.193,57 €</b>	

Tab. 4 – Dirigente di I Fascia

unità	Stipendio comprensivo vo incrementi CCNL 2016-2018	retribuzione di posizione fissa	retribuzione posizione variabile media	totale	Oneri riflessi (38,38%)	retribuzione di risultato massima	oneri su risultato (32,70%)	retribuzione pro- capite totale	retribuzione con incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CCN INCR. CONTR. CCNL 2018- 2019
1	57.892,87	37.593,20	60.856,60	156.342,67	60.004,32	63.990,84	20.925,00	301.262,83	312.650,57	400,62	313.051,19

Tab. 5 – Dirigenti II Fascia

unità	Stipendio comprensivo incrementi CCNL 2016- 2018	retribuzione di posizione fissa	retribuzione posizione variabile media	totale	Oneri riflessi (38,38%)	retribuzione di risultato massima	oneri su risultato (32,70%)	retribuzione pro-capite totale	retribuzione con incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CCN INCR. CONTR. CCNL 2019-2021 e IVC	Totale costo
2	45.260,67	12.849,81	32.678,69	90.789,17	34.844,88	33.314,72	10.893,91	169.842,69	176.262,74	313,20	176.575,94	353.151,87

Tabella 6 – Personale delle aree

Fascia di destinazione PCM	Numero unità per fascia	Spese tabellari	Indennità di Presidenza mensile	Indennità di Presidenza annua	Indennità prorogazione oraria	Tredicesima	Totale retribuzione Annuale (A)	tariffe orarie straordinarie	Straordinarie mensili (20 ore)	Totale Straordinarie o Annuale (B)	Retribuzioni accessorie (FUP + indennità specifiche) Annuale (C)	Totale Retribuzione lordo (A+B+C)	ONERI INFLEZZO				Totale retribuzione lordo Stato con incremento medio contrattuale CCNL 2016-2018 e CCNL 2019-2021	IVC 2022 (Bordo Stato)	Totale retribuzione lordo Stato con incremento medio contrattuale per fascia
													IRAP 8,50%	INPDAP 24,20%	IRPE 9,50% SU 80%	Totale oneri			
A1	2	22.456,56	629,00	7.548,00	11.880,00	1.871,38	43.355,94	12,89	360,91	4.331,04	3.000,00	48.086,98	4.087,39	11.637,05	3093,08	67.504,50	72.405,33	168,38	145.147,42
A2	5	23.240,60	629,00	7.548,00	11.880,00	1.938,38	44.626,38	13,31	373,80	4.485,40	3.000,00	49.112,58	4.174,37	11.885,24	3771,85	68.944,24	73.849,59	174,32	142.615,54
A3	4	24.571,59	635,00	7.620,00	11.880,00	2.047,63	46.110,22	14,11	395,08	4.740,96	3.000,00	50.860,18	4.322,12	12.308,16	3706,06	71.397,52	76.580,98	184,21	147.862,77
A4	4	34.991,80	676,00	8.112,00	11.880,00	2.249,32	49.331,12	15,50	434,00	5.209,80	3.000,00	54.441,12	4.627,50	13.174,75	4181,08	76.424,44	81.972,86	202,38	158.700,96
A5	1	28.747,92	676,00	8.112,00	11.880,00	2.395,86	51.135,57	16,21	462,29	5.547,36	3.000,00	56.482,93	4.818,06	13.717,27	4354,23	79.575,26	85.348,39	235,21	164.949,36
A6	1	19.338,46	550,00	6.600,00	9.420,00	1.511,54	36.870,00	11,10	210,80	3.729,40	3.000,00	40.599,40	3.453,47	9.649,30	3125,72	57.124,10	61.544,85	144,99	118.699,85
B5	2	20.572,15	550,00	6.600,00	9.420,00	1.714,31	38.366,50	11,80	330,40	3.964,80	3.000,00	42.371,30	3.593,06	10.229,65	3246,44	59.340,45	63.648,57	154,17	127.462,47
B7	1	22.539,04	550,00	6.600,00	9.420,00	1.878,25	40.437,29	12,04	362,31	4.347,84	3.000,00	44.785,13	3.806,74	10.838,00	3439,15	62.869,37	67.493,68	168,92	140.600,60
Totale	20																		1.493.990,51

- Nel numero di unità per l'area A1 è stata conteggiata anche l'unità da assumere sul posto che, ad oggi, resterebbe vacante.
- Considerato che la PCM è indietro di due tornate contrattuali (CCNL 2016-2018 e 2019-2021), l'onere complessivo (lordo Stato) è stato attualizzato con gli incrementi medi contrattuali del 7,26% (3,48 + 3,78) per tutte le posizioni economiche della categoria A e per le fasce economiche dalla F9 alla F5 della cat. B e del 7,72% (3,48 + 4,24) per la cat. B dalla F4 alla F1.

Tenuto conto di quanto espresso nelle tabelle di cui alla presente relazione tecnica, la copertura finanziaria annuale necessaria all'istituzione del ruolo organico dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'adolescenza, come descritto in tab.1, viene stimata in € 2.160.193,57.

**All'articolo 16**

**16.100** Al comma 1:  
a) dopo le parole: "investimenti comunali" sono inserite le seguenti: "e di quelli destinati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco";  
b) dopo le parole: "del Dipartimento per gli affari interni e territoriali-Direzione centrale per la finanza locale" sono inserite le seguenti: "e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali";  
c) la parola: "20" è sostituita con la seguente "30"

**Articolo 16, commi 1 e 2.** I costi relativi alle ulteriori assunzioni, a tempo determinato, di 10 unità di personale, da inquadrare nell' Area III, posizione economica F1, sono dettagliati nella sottostante tabella.

Al comma 2,  
le parole: “pari ad euro 435.422 per l’anno 2022 e a euro 870.843 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026” sono sostituite con le seguenti “pari a euro 653.132 per l’anno 2022 e a euro 1.306.264 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026”



Ministero dell'Interno

Calcolo costo n. 10 unità di personale area III - F1 presso il DIP VVF (PNRR)

RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE														
Ministero dell'interno	Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità amministrazione d.P.C.M. 23 dicembre 2021	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri ufficio	Totale fondamentale lordo stato	Competenze accessorie medie	retribuzione pro capite totale	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. CCNL 2019-2021 e IVC	UNITA'	ONERE ANNUO COMPLESSIVO	RATEO 2022 (decorrenza 01/07/2022)
III - F1	22.291,78	1.857,65	4.993,00	29.142,43	11.984,86	40.327,29	1.467,84	41.795,13	1.579,86	167,12	43.542,11	10	435.421,10	217.710,55

È stata applicata una riduzione di sei mesi per l’annualità 2022 atteso il decorso della prima parte dell’anno e i tempi necessari allo svolgimento delle procedure assunzionali. Pertanto, a fronte di un onere pari ad euro 435.422 per l’anno 2022 e a euro 870.843 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 relativo all’assunzione delle prime 20 unità, l’onere complessivo – con l’aggiunta di quello per le ulteriori 10 unità, come sopra evidenziato in tabella – ammonta a euro 653.132 per l’anno 2022 e a euro 1.306.264 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

16.0.1  
testo  
3  
16.0.7  
testo  
3  
16.0.8  
testo  
2  
16.0.9  
testo  
3  
16.0.10  
testo  
2

Dopo l'articolo sono inseriti i seguenti:  
**«Art. 16-bis**  
(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

- All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: "1-quater. La dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è aumentata di 3 unità."
- Al comma 7 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre,

**Articolo 16-bis** Con riferimento all’emendamento in esame, si evidenzia che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli può conferire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili, uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, a partire dalla seconda metà dell’anno 2022.

Gli oneri derivanti dall’applicazione della norma sono posti a carico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio autonomo. Gli stessi sono stati calcolati nel modo seguente: il costo pro-rata per il 2022 (luglio-dicembre) è quantificato in euro 430.735 (a lordo degli oneri riflessi) ed euro 861.469 (a lordo degli oneri riflessi) a decorrere dal 2023.

	<p>di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può conferire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili, uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001'.</p> <p>3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 430.735 per l'anno 2022 e ad euro 861.469 a decorrere dal 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio autonomo. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 223.990 per l'anno 2022 ed euro 447.970 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.</p>	
<p>16.0.23 testo 2</p>	<p style="text-align: center;"><b>«Art. 16-ter</b> <i>(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero della difesa)</i></p> <p>1. In considerazione della riduzione della dotazione organica del personale civile ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della Pubblica Amministrazione e valorizzazione delle competenze contenuti nel PNRR, al fine di favorire il ricambio generazionale, promuovendo i percorsi di carriera del personale civile di livello dirigenziale che ha acquisito specifiche professionalità, fino al 31 dicembre 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero della difesa possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del medesimo</p>	<p><b>Art. 16-ter comma 1.</b> <i>La disposizione in esame si inserisce nel quadro della riforma orizzontale di contesto della Pubblica Amministrazione prevista dal PNRR, che prevede fra l'altro il rafforzamento delle capacità di gestione nonché la promozione di avanzamenti di carriera e differenziazione dei percorsi manageriali, anche attraverso il ricambio generazionale. In questo ambito, la riduzione della dotazione organica del personale civile ai sensi della l. 244/2012, il pressoché contestuale blocco del turn over, nonché l'esigenza fortemente avvertita dal Ministero della difesa di poter disporre, in particolare nelle posizioni dirigenziali civili di livello apicale, di personale con specifica professionalità acquisita in percorsi dirigenziali interni ad un'Amministrazione peculiare quale quella della Difesa, rischia di compromettere il processo di modernizzazione ed efficientamento dell'Amministrazione, anche in relazione agli obiettivi di riforma previsti</i></p>

Ministero in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e comunque nel limite massimo di tre unità ulteriori.».

2. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6-bis:

1) al comma 7, la parola "secondo" è sostituita dalla seguente: "terzo";

2) al comma 9, le parole "ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "per i posti destinati al ruolo normale- comparto aeronavale";

b) all'articolo 35, comma 2-bis, la parola "primo" è sostituita dalla seguente: "secondo".».

*dal PNRR. Alle riforme attualmente in corso cui la Difesa dovrà attivamente partecipare, si affiancano, poi, le nuove sfide cui è chiamata l'Amministrazione in relazione ai cambiamenti in atto nel contesto geo-strategico mondiale nonché alle attività necessarie al superamento dell'emergenza pandemica. Trattasi di fattori che impongono al Dicastero la necessità di poter contare su risorse interne, formate all'interno dell'Amministrazione e con expertise specifiche nel supporto alle Forze armate in contesti amministrativi e normativi particolarmente sensibili. In particolare, la norma, con l'obiettivo di rispondere alle predette esigenze, prevede la possibilità di conferire incarichi di funzione dirigenziale di livello generale a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del Ministero in deroga al limite percentuale previsto dall'articolo 19, comma 4 del d.lgs. 165 del 2001.*

*Nel dettaglio, si evidenzia che la dotazione organica del Ministero della difesa, secondo quanto previsto dal DPCM 22 gennaio 2013, recante Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, prevede n. 9 posizioni dirigenziali di livello generale, cui si aggiunge la posizione del Vice Segretario generale civile, incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

*In questo quadro, in considerazione di quanto disposto dal citato articolo 19, comma 4, che consente il conferimento degli incarichi dirigenziali generali a dirigenti di 2<sup>a</sup> fascia del medesimo ruolo in misura non superiore al 70%, è possibile conferire incarichi dirigenziali di livello generale soltanto a n. 6 dirigenti di seconda fascia. In un contesto di progressivo invecchiamento del personale, unito al blocco delle assunzioni e alla riduzione del personale civile, il Dicastero annovera attualmente solo due dirigenti di prima fascia, di cui uno titolare dell'incarico di Vice Segretario generale civile ai sensi del succitato articolo 19, comma 3, del Testo Unico sul pubblico impiego. La Difesa, quindi, si troverà a non poter ricoprire tutte le posizioni di livello dirigenziale generale con quelle risorse (interne) che hanno maturato particolari esperienze e conoscenze nell'ambito delle*

		<p><i>competenze specifiche del Dicastero; si prospetta quindi il rischio, rimanendo invariato il quadro normativo vigente, di lasciare scoperte posizioni di snodo per il funzionamento dell'Amministrazione, nell'ambito di una dotazione organica già sensibilmente ridotta e in mancanza nel prossimo futuro di dirigenti di seconda fascia che possono aspirare all'inquadramento nei ruoli di prima fascia.</i></p> <p><i>Il termine della deroga è fissato al 31 dicembre 2027, periodo nel quale matureranno i requisiti per il passaggio alla prima fascia i dirigenti di seconda fascia attualmente incaricati e quelli che verranno incaricati nei prossimi mesi, a copertura delle posizioni che si renderanno vacanti nel corso del 2022.</i></p> <p><i>La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è intesa a disciplinare le modalità di copertura di posizioni già previste in organico.</i></p> <p><b>Art. 16-ter comma 2.</b> <i>L'intervento normativo è volto ad apportare mirate modifiche al D.Lgs. n. 69/2001 ("Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza") al fine di adeguarne i contenuti alle novità medio tempore introdotte dal:</i></p> <p><i>a. D.Lgs. n. 172/2019 ["Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»"];</i></p> <p><i>b. decreto-legge n. 104/2020 ("Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia").</i></p>
--	--	--

		<p><i>Le disposizioni in parola - in quanto di natura strettamente ordinamentale e di mero coordinamento normativo - non sono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e all'attuazione delle stesse si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</i></p>
<p><b>16.0.24</b> <b>testo</b> <b>2</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>«Art. 16-quater</b> <i>(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)</i></p> <p>1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza umanitaria in corso dovuta alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione sino a 500 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle assunzioni di cui al primo periodo si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 9, del 31 gennaio 2020.</p> <p>2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, previa individuazione delle cessazioni intervenute nell'anno 2021 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:</p>	<p><i><b>Art. 16-quater</b> L'ipotesi normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'erario atteso che l'assunzione degli allievi agenti in parola è disposta nei limiti numerici e finanziari previsti dalla copertura del turnover per l'anno 2022, relativi rispettivamente alle cessazioni intervenute nell'anno 2021. Il numero di candidati da assumere è il frutto di una valutazione che si basa su considerazioni di ordine gestionale unitamente a quelle basate sul dato tratto dall'esperienza. Punto di partenza è l'individuazione del punteggio conseguito alla prova scritta cui ancorare lo scorrimento individuato in 8,25/10 valendosi dell'identico voto già assunto dalle tre consimili procedure assunzionali extra ordinem approvate tra il 2019 e il 2022 a beneficio degli idonei alla prova scritta del concorso immediatamente precedente: in valore assoluto, tale contingente annovera 1.968 unità. Tenuto conto che sulla scorta del dato esperienziale dei precedenti scorrimenti rispetto al numero dei convocati il tasso di effettiva adesione alla convocazione è stimabile in poco più del 50%, è ragionevolmente prevedibile che su 1.968 unità, circa 1000 candidati si presenteranno effettivamente alle visite di idoneità. Sempre sulla scorta dell'esperienza maturata nei precedenti scorrimenti il tasso dei candidati che risultano idonei agli accertamenti psico-fisici è pari al 50% dei candidati esaminati. Ne consegue che rispetto ai candidati che si presume si presenteranno, pari come si è detto a 1000 unità, è stimabile che risulteranno idonee circa 500 unità. Tale contingente consentirà l'avvio di un congruo numero di giovani al prescritto corso allievi agenti già a partire dagli ultimi mesi dell'anno 2022, unitamente a coloro che saranno reclutati in applicazione dello scorrimento della graduatoria del precedente concorso allievi agenti disciplinato dall'art. 29-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 35. Al riguardo, occorre, tuttavia, precisare che, nell'ambito di tale ultimo scorrimento, solo poche decine di interessati hanno manifestato</i></p>

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, comunque non inferiore a 8,25/10, fermi restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ai quali sono convocati d'ufficio dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, ferma restando l'esclusione dei soggetti che siano stati comunque convocati ai corrispondenti accertamenti in occasione dello svolgimento del concorso di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

4. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

5. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

*formale interesse alla relativa selezione, presumibilmente a causa del lungo lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento della procedura concorsuale e la successiva convocazione determinata dallo scorrimento di graduatoria, con la conseguenza che gli effettivi reclutati non potranno in alcun caso raggiungere il numero fissato dal richiamato art. 29-bis (600 unità per il 2022; 700 per il 2023). Tale circostanza rende necessario affiancare a tali reclutati un congruo numero di ulteriori giovani, del pari assunti al termine di modalità più rapide di quelle ordinarie: risulta, quindi, ulteriormente necessario, e urgente (sempre in vista dell'avvio a corso nel volgere di pochi mesi), l'aggiunta di questa ulteriore misura assunzionale extra ordinem. Quest'ultima può fondatamente ritenersi capace di raggiungere l'obiettivo prefisso grazie al fatto di individuare la platea degli interessati nei soggetti che non è stato possibile assumere al termine di un concorso d'origine conclusosi da appena pochi mesi. Come noto, la copertura del turn over è dotata di autonomo finanziamento il cui limite massimo di spesa è costituito dall'ammontare complessivo dei risparmi ottenuti in conseguenza delle corrispondenti cessazioni dal servizio. Tenendo presente che la Polizia di Stato vanta una capacità assunzionale complessiva di circa 3.200 unità per il 2022 (cessazioni dell'anno 2021), di cui destinabili a reclutamento di agenti poco più di 2.100 (a cui si aggiungono, comunque, 961 unità già previste a legislazione vigente per assunzioni straordinarie, ossia extra-turn over) l'assunzione entro un massimo di 500 unità per il 2022 degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato del 2020 rientra nel bacino di assunzioni disponibili. Per quel che concerne gli oneri conseguenti alla manovra si rileva che il costo pro capite di una unità del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, comprensivo del trattamento fondamentale e di quello accessorio, è pari, nel complesso, a 43.810,00 euro annui a normativa e accordi collettivi vigenti, considerando gli incrementi definiti nell'ambito del recente rinnovo contrattuale. Le cessazioni dell'anno 2021, per quel che qui interessa, pari a 2.100 circa producono risparmi di spesa pari a circa 92 milioni di euro, mentre l'assunzione di un massimo di 500 agenti autorizzata dalla disposizione legislativa in itinere comporterebbe un onere massimo di circa 22 milioni di euro, comunque nettamente inferiore ai*

		<i>risparmi di spesa pocanzi riferiti. Sulla scorta delle considerazioni suesposte, l'ipotesi normativa in commento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'Erario.</i>
	<b>All'articolo 17</b>	
17.0.100	<p>dopo l'articolo sono inseriti i seguenti:</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 17-bis</b></p> <p><i>(Misure di potenziamento per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e per la lotta attiva agli incendi boschivi, per la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché autorizzazione all'assunzione)</i></p> <p>1. Al fine di potenziare gli interventi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e quelli finalizzati alla lotta attiva agli incendi boschivi, sono rideterminati gli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.</p> <p>2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 961 è sostituito dal seguente: “961. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater, 961-quinquies, 961-sexies e 961-septies, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 14,5 milioni di euro per l'anno 2023, 31 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 62 milioni di euro per l'anno 2026, 68,5 milioni di euro per l'anno 2027, 71 milioni di euro per l'anno 2028, 74 milioni di euro per l'anno 2029, 77 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031 e 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento.”;</p> <p>b) dopo il comma 961, sono inseriti i seguenti:</p>	<b>Art. 17-bis. FILE A PARTE</b>

“961-bis. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato:

a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 10 annesso alla presente legge;

b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 11 annesso alla presente legge;

c) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella colonna relativa ai posti di qualifica, alla riga relativa alle qualifiche di medico superiore e medico capo, dopo la parola "185" sono aggiunte le seguenti: "(190 a decorrere dal 31 dicembre 2025)";

d) le modifiche alle dotazioni organiche previste per le qualifiche di primo dirigente, di vice questore e di vice questore aggiunto ai sensi della lettera a) del presente comma sono effettuate gradualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al comma 961, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui è conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2022, il piano programmatico pluriennale adottato ~~in data 20 maggio 2021~~, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 7), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ~~e successive modificazioni~~ **con decreto del Ministro dell'Interno 20 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 154 del 30 giugno 2021.** Nello stesso piano programmatico pluriennale contenuto nel decreto ~~di cui al~~ **da adottare ai sensi del** primo periodo della presente lettera è riportato, altresì, il complesso delle modificazioni delle dotazioni organiche di cui alle lettere a), b) e c).

961-ter. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 800, al:

1. *comma 1, la parola "4204" è sostituita dalla seguente: "4.537";*

2. *comma 4, la parola "60.617" è sostituita con la seguente "60.653".*

b) *al comma 3 dell'articolo 666 la parola "ventinovesimo" è sostituita dalla seguente: "ventiseiesimo";*

c) *l'articolo 823 è sostituito dal seguente: "1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti: a) generali di corpo d'armata: 11; b) generali di divisione: 29; c) generali di brigata: 96; d) colonnelli: 538. ";*

d) *a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo Specchio B del Quadro I della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio B del Quadro I della Tabella 4 di cui all'allegato 12 annesso alla presente legge;*

e) *dopo lo Specchio B del Quadro I della Tabella 4 è inserito lo specchio B-bis del Quadro I della Tabella 4 di cui all'allegato 13 annesso alla presente legge;*

f) *lo Specchio C del Quadro I della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio C del Quadro I della Tabella 4 di cui all'allegato 14 annesso alla presente legge;*

g) *a decorrere dal 1° gennaio 2022, dopo lo Specchio A del Quadro II della Tabella 4 è inserito lo specchio A-bis del Quadro II della Tabella 4 di cui all'allegato 15 annesso alla presente legge;*

h) *lo Specchio B del Quadro II della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio B del Quadro II della Tabella 4 di cui all'allegato 16 annesso alla presente legge;*

i) *a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo Specchio B del Quadro III della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio B del Quadro III della Tabella 4 di cui all'allegato 17 annesso alla presente legge;*

j) lo Specchio C del Quadro III della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio C del Quadro III della Tabella 4 di cui all'allegato 18 annesso alla presente legge;

k) *i commi 2 e 3 dell'articolo 2211-bis sono sostituiti dai seguenti:*

“2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B), quadro I (specchio B-bis), quadro II (specchio A-bis), quadro III (specchio B).

3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2031, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio A-bis), quadro III (specchio C).”;

1. al comma 1 dell'articolo 828:

2. *al primo periodo, la parola “duecentosettantaquattro unità” è sostituita dalla seguente: “trecentonovantanove;*

3. *alla lettera g), la parola “139” è sostituita dalla seguente: “244”;*

l) *alla lettera i), la parola “sessantaquattro” è sostituita dalla seguente: “ottantaquattro”;*

m) *dopo l'articolo 828, inserire il seguente articolo: “Art. 828-bis. Contingente per la tutela agroalimentare. 1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale 50 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare di cui all'articolo 174-bis, comma 2-bis. Il predetto contingente è così determinato:*

a) generali di brigata: 0;

b) colonnelli: 0;

c) tenenti colonnelli: 0;

d) maggiori: 0;

e) capitani: 0;

f) ufficiali inferiori: 0;

- g) ispettori: 34;
- h) sovrintendenti: 0;
- i) appuntati e carabinieri: 16.

2. Sono a carico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.”. 961-*quater*. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Guardia di finanza:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 2022, la tabella 1a di cui alla tabella 11.1 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è sostituita dalla tabella 1a di cui all'allegato 19 annesso alla presente legge;
- b) la tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 20 annesso alla presente legge;
- c) all'articolo 36, comma 41, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95:
  - 1) *al primo periodo, la parola “2027” è sostituita dalla seguente: “2029”;*
  - 2) *al terzo periodo, la parola “2027” è sostituita dalla seguente: “2023”;*
  - 3) *è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Dal 2024 al 2029 il numero di promozioni annuali di cui al presente comma è pari a due unità.”;*
- d) alla tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1) *alla colonna 5, «Specialità Amministrazione», il numero “5” è sostituito dal seguente: “6”;*
  - 2) *alla colonna «Organico», il numero “258” è sostituito dal seguente: “297”;*
- e) *all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: “1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.605 unità.”.*

961-*quinquies*. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 21 annesso alla presente legge.

961-*sexies*. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, di contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche nonché di presidio e controllo delle frontiere, connessi tra l'altro, all'emergenza umanitaria in corso dovuta alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, oltreché per implementare l'efficienza degli istituti penitenziari, tenuto anche conto delle misure recate dai commi 961-*bis*, 961-*ter*, 961-*quater* e 961-*quinquies*, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 1.574 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° settembre di ciascun anno, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

Amministrazione e ruoli del personale	Numero annuo di assunzioni						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Polizia di Stato</b>							
Ruolo degli Agenti e Assistenti che espletano funzioni di polizia	0	0	0	0	20	30	30

<b>Arma dei carabinieri</b>												
Categoria ufficiali - ruolo normale	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8 (fino al 2049 + 4 nel 2050)
Categoria ufficiali - ruolo tecnico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 (2 nel 2034)
Categoria ufficiali - ruolo forestale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (fino al 2055)
Contingente per la tutela dell'ambiente - ruolo ispettori	25	80										
Contingente per la tutela dell'ambiente - ruolo appuntati e carabinieri		20										
Contingente per la tutela agroalimentare - ruolo ispettori		34										
Contingente per la tutela agroalimentare - ruolo appuntati e carabinieri		16										
Ruolo appuntati e carabinieri		36										
<b>Guardia di finanza</b>												
Categoria ufficiali - ruolo normale	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3
Categoria ufficiali - ruolo tecnico-logistico-amministrativo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0
Ruolo appuntati e finanzieri	50	62	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Polizia penitenziaria</b>												
Ruolo Agenti/Assistenti	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	70	0

961-*septies*. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi:

a) è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 95 unità, di cui 65 unità nei ruoli iniziali del personale che espleta funzioni specialistiche e 30 unità nei ruoli iniziali dei direttivi che espletano funzioni tecnico-professionali, a decorrere dal 15 novembre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 961, per un numero massimo di:

- 1) 9 unità per l'anno 2022 nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali;
- 2) 8 unità per l'anno 2023 nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali;
- 3) 28 unità per l'anno 2024, di cui 13 unità nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali, 7 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 8 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
- 4) 4 unità per l'anno 2025, di cui 2 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 2 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
- 5) 13 unità per l'anno 2026, di cui 7 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 6 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
- 6) 7 unità per l'anno 2029 nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

- 7) 6 unità per l'anno 2031, di cui 2 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 4 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
- 8) 20 unità per l'anno 2032, di cui 15 unità nel ruolo iniziale degli elisoccorritori vigili del fuoco e 5 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco;
- b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera a), la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità;
- c) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui alla lettera a), la copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33, 34 e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
- d) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla lettera c) risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco può avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi degli articoli 32 e 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
- e) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui al presente comma, avviene

	<p>mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di complessive n. 15 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco.”.</p>	
<p><b>17.0.1</b> <b>testo</b> <b>2</b> <b>17.0.11</b> <b>Testo 2</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>“Art.17-ter</b> <b>(manca rubrica)</b></p> <p>1. Il Ministero della giustizia, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, e di far fronte alle gravi scoperture di organico, può, fino al 31 dicembre 2023, assumere con contratto a tempo indeterminato, in numero non superiore alle 1.200 unità complessive, personale non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, area funzionale seconda, posizione economica F1, che possiede tutti i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) risulti in servizio, successivamente alla data del 30 maggio 2022, con contratto a tempo determinato, presso l'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario;</li> <li>b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche espletate dall'amministrazione giudiziaria;</li> <li>c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni senza demerito. Ai fini di cui alla presente lettera, per coloro che abbiano maturato almeno dodici mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, sono equiparati a tale servizio i periodi:</li> </ol>	<p><i>Art. 17-ter. La presente misura è tesa a ridurre il ricorso ai contratti a termine da parte del Ministero della giustizia e a valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché a garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, e di far fronte alle gravi scoperture di organico.</i></p> <p><i>Nello specifico il comma 1, autorizza il Ministero della giustizia, fino al 31 dicembre 2023, ad assumere con contratto a tempo indeterminato, in numero non superiore alle 1.200 unità complessive, personale non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, area funzionale II, posizione economica F1. I destinatari di tale procedura di reclutamento sono i dipendenti in servizio presso l'amministrazione giudiziaria in data successiva al 30 maggio 2022, con contratto a tempo determinato con la qualifica di operatore giudiziario, reclutati a tempo determinato con procedure selettive pubbliche espletate dall'amministrazione giudiziaria, che abbiano maturato alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni senza demerito (ossia, in altri termini, il personale con qualifica di operatore giudiziario a tempo determinato assunto all'esito della selezione per titoli e prova pratica bandita dalla Direzione generale del personale e della formazione, unico a possedere tali requisiti). In considerazione della particolarissima storia curricolare del personale assunto nell'ambito di quest'ultima procedura, per coloro che abbiano maturato almeno dodici mesi di servizio alle</i></p>

- 1) di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- 2) di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- 3) di proseguimento per il 2017 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2016 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, commi 340-343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- 4) di proseguimento per il 2018 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2017 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- 5) di attività di tirocinio e collaborazione presso gli Uffici giudiziari, attestate dai Capi degli Uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei punti precedenti.

2. Le unità di personale assunte con le procedure di cui al comma 1 sono assegnate, con immissione in ~~possesso~~ **ruolo** non antecedente al 1° gennaio 2023, alla sede presso cui prestano servizio alla data del 30 maggio 2022. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione avviene, nei limiti dell'attuale dotazione organica, anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto ai posti previsti per il profilo di operatore giudiziario nella pianta organica dei singoli uffici.

3. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 43.189.152 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. All'articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le

*dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, sono equiparati a tale servizio i periodi di tirocinio o collaborazione svolti presso gli uffici giudiziari che avevano già legittimato la partecipazione alla suddetta selezione.*

*Il comma 2 prevede che il personale assunto nei termini sopra specificati sia assegnato, con immissione in possesso non antecedente al 1° gennaio 2023, alla sede presso cui prestano servizio alla data del 30 maggio 2022. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione avviene, nei limiti dell'attuale dotazione organica, anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto ai posti previsti per il profilo di operatore giudiziario nella pianta organica dei singoli uffici.*

*Il comma 3 reca l'autorizzazione di spesa, per far fronte agli oneri assunzionali predetti, di euro 43.189.152 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.*

*Gli oneri sono stati quantificati come rappresentato nella seguente tabella:*

n. unità di personale	E m o l u m e n t i					O n e r i	
	Stipendio	I.V.C.	13 <sup>^</sup>	Ind. Amm.	Totale emolum.	F.do p	
	Tab. C1					24,20	
Seconda Area – F1	1.200	19.202,04	96,0 1	1.608,1 7	3.960,6 9	24.866,9 1	6.01

parole: “per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2022” e le parole da “1.231” a “e 123” sono sostituite dalle seguenti: “120”.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è prorogata sino al 31 dicembre 2022 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto, ai sensi dell’articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell’anno 2021.

5. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di euro 4.564.854 per l’anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell’ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.”.

### Riepilogo

n. unità di personale Area II F1	onere unitario annuo	2023 e regime
1.200	euro 35.990,96	euro 43.189.1

*Conseguentemente, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 858, il primo periodo viene opportunamente riformulato al fine di ridurre i contingenti di personale da assumere, per fornire idonea copertura finanziaria alla presente disposizione normativa.*

*Nello specifico, non si prevede più l’assunzione del contingente di 610 unità di personale di Area II, posizione economica F1 e del contingente di 498 unità di personale di II Area, posizione economica F2, mentre il contingente di 123 unità di personale di area III, posizione economica F1 viene rimodulato in 120 unità.*

*I risparmi derivanti dalla riduzione dei predetti contingenti ammontano complessivamente ad euro 43.233.291,70, calcolati come rappresentato nella seguente tabella:*

Area/Fascia	Unità	Emolumenti	Oneri Amministrazione	TOT ALE	Totale onere emolumenti fissi	Oneri trattamento accessorio	Oneri Totali	Oneri complessivi annui

		Stipendio	I.V.C.	13 <sup>^</sup>	Indennità di amministrazione / retribuzioni e di posizione fissa e variabile	Elemento per equativo	Totale lordo dipendente	F.dope ns.	Operativ.	IRAP					
Terza Area – Fascia 1	<b>3</b>	22.291,78	156,00	1.870,65	5.192,93	-	<b>29.511,36</b>	7.141,75	1.662,5	2.508,47	<b>11.326,46</b>	<b>40.837,82</b>	5.928,81	<b>46.766,63</b>	<b>140.299,88</b>
Seconda Area – Fascia 2	<b>498</b>	19.132,15	133,92	1.605,51	4.083,30	267,60	<b>25.222,48</b>	6.103,84	1.417,44	2.143,91	<b>9.665,19</b>	<b>34.887,66</b>	5.185,50	<b>40.073,16</b>	<b>19.956,434,86</b>

	Sec ond a Are a – Fas cia 1	6 1 0	18. 20 3,2 8	1 2 7, 4 4	1. 52 7, 56	3.71 4,69	25 8,0 0	23. 83 0,9 7	5. 76 7, 09	1. 33 8, 94	2. 02 5, 63	9.1 31, 67	32. 96 2,6 4	4.9 66, 14	37. 92 8,7 8	23.1 36.5 56,9 5	
			1. 1 1 1														
			<b>Unità</b>	<b>Competenze fisse</b>	<b>Competenze accessorie</b>	<b>Totale onere</b>											
			III F1	3	122.513,45	17.786,43	140.299,88										
			II F2	498	17.374.055,86	2.582.379,00	19.956.434,86										
			II F1	610	20.107.211,55	3.029.345,40	23.136.556,95										
				1.111	37.603.780,87	5.629.510,83	43.233.291,70										
<b>Riepilogo copertura finanziaria:</b>																	
				<b>CONTINGENTI DA ASSUMERE</b>			<b>TOTALE ONERI</b>										
			II Area F1	1.200			43.189.153,4 5										

	<b>CONTINGENTI RIDOTTI</b>	<b>RIDUZIONE AUTORIZZAZION E DI SPESA</b>	
III Area F1	3	140.299,88	
II Area F2	498	19.956.434,86	
II Area F1	610	23.136.556,95	
	<b>RISPARMI</b>		<b>43.233.291,7 0</b>

*Si rappresenta, infine, che non si prevedono oneri per l'espletamento delle procedure concorsuali in quanto trattasi di personale già assunto con contratto a tempo determinato presso gli uffici giudiziari, che manterrà la sede presso cui presta servizio. Con riferimento alle spese di funzionamento, considerato che il personale è attualmente già in servizio, ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente*

*Il comma 4 prevede che per le finalità di cui al comma 1, è prorogata sino al 31 dicembre 2022 la durata dei contratti a tempo determinato dei dipendenti assunti, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell'anno 2021.*

*Il comma 5 reca la copertura finanziaria necessaria per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 4. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 4.564.854 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente*

riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Gli oneri per un numero di unità di personale calcolato prudenzialmente in 207 con decorrenza 1° luglio 2022 e 140 con decorrenza 1° novembre 2022 sono stati quantificati come rappresentato nella tabella che segue:

	E m o l u m e n t i					O n e r i A m m i n i s t r a z i o n e				Totale onere	Trattamento economico accessorio lordo stato	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Onere totale annuo contingente	Onere decorrenza 1° luglio 2022 / 1° novembre 2022	
	Stipendio	L.V.C.	13 <sup>^</sup>	Ind. Amm.	Totale emolum.	F.do pens.	Opera prev.	IRAP	TOTALE						
	Tab. C1					24,20%	5,68%	8,50%							
Seconda Area - Fascia 1 decorrenza 1° luglio 2022	207	19.202,04	96,01	1.608,17	3.960,69	24.866,91	6.017,79	1.412,44	2.113,69	9.543,92	34.410,83	1.580,13	35.990,96	7.450.128,97	3.725.064,49
Seconda Area - Fascia 1 decorrenza 1° novembre 2022	140	19.202,04	96,01	1.608,17	3.960,69	24.866,91	6.017,79	1.412,44	2.113,69	9.543,92	34.410,83	1.580,13	35.990,96	5.038.734,57	839.789,09
<b>TOTALE</b>														<b>4.564.853,58</b>	

**Riepilogo**

		<b>n. unità di personale Area II F1</b>	<b>onere unitario annuo</b>	<b>Anno 2022 decorrenza 1°luglio 2022</b>	<b>Anno 2022 decorrenza 1° novembre 2022</b>	<b>Totale 347 unità di personale Area II F1 Anno 2022</b>
		207	euro 35.990,96	<b>euro 3.725.064</b>		<b>euro 4.564.854</b>
		140	euro 35.990,96		<b>euro 839.790</b>	
<b>Riepilogo complessivo oneri art. 17-bis</b>						
				<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023 e a regime</b>	
		<b>Assunzione 1.200 unità Area II F1</b>		-	<b>euro 43.189.152</b>	
		<b>Proroga 347 unità Area II F1 (decorrenza 1°luglio 2022/ 1°novembre 2022)</b>		<b>euro 4.564.854</b>		
	<b>All'articolo 18</b>					
<b>18.4 testo 2,</b>	<i>al comma 1 è premesso il seguente: «01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di</i>	<i>Art. 18, comma 01 L'emendamento propone di modificare l'articolo 18 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici". In particolare, il nuovo comma 01 dispone di modifiche all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre</i>				

<p><b>18.3</b> <b>testo</b> <b>2</b> <b>18.6 e</b> <b>18.9</b> <b>(testo</b> <b>2)</b></p>	<p>debito e una carta di credito", sono sostituite dalle seguenti: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate".»</p>	<p><i>2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 che prevede per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, l'obbligo di accettare pagamenti effettuati, almeno, attraverso carte di debito e di credito. Nel dettaglio, si aggiungerebbe il richiamo, oltre alle carte di debito e di credito, anche alle carte prepagate. La disposizione riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i></p>
<p><b>18.77</b> <b>(già</b> <b>18.0.10</b> <b>testo</b> <b>2)</b></p>	<p>dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 540 è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato <del>associno all'acquisto effettuato con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari, che detti rapporti siano intestati a componenti del proprio nucleo familiare</del> <b>procedano all'acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare</b> certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, <del>il proprio codice lotteria</del> <b>e che associno all'acquisto medesimo il proprio codice lotteria</b>, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle</p>	<p><i><b>Art. 18, comma 4-ter.</b> La disposizione in commento, pur non attuando direttamente misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), può considerarsi connessa alla Milestone MIC1-103 - Riforma 1.12: Riforma dell'amministrazione fiscale (scadenza giugno 2022), nell'ambito della quale è prevista "l'entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato che attuano azioni complementari efficaci basate sul riesame di eventuali misure per ridurre l'evasione fiscale dovuta all'omessa fatturazione".</i></p> <p><i>Secondo quanto riportato nella relazione del 20 dicembre 2021 per "orientare le azioni del governo volte a ridurre l'evasione fiscale", predisposta dal MEF a supporto del PNRR, dall'analisi statistica delle presumibili motivazioni che hanno generato, nel secondo semestre dello scorso anno, un trend decrescente nell'emissione degli scontrini associati alla lotteria degli scontrini, emerge che la lotteria, nella sua fase iniziale, si è rivelata poco efficace a modificare le abitudini di acquisto dei consumatori e che l'introduzione di vincite istantanee, in luogo dei premi mensili di importo maggiore, può rappresentare un utile modo per incentivare maggiormente la partecipazione alla lotteria. La norma in esame permetterebbe di attivare la c.d. lotteria degli scontrini istantanea, ovvero quella tipologia di lotteria con modalità di estrazione immediata nella quale il contribuente può conoscere, subito, l'eventuale vincita e il suo preciso ammontare.</i></p> <p><i>L'intervento normativo scaturisce dall'evidenza che le lotterie ad estrazione istantanea, nel settore del gioco pubblico, hanno un'attrazione, rispetto al</i></p>

entrate, adottato ai sensi del comma 544 e che l'esercente trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, la persona fisica può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.";

b) al comma 544 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per l'attuazione delle lotterie.".»

*contribuente/giocatore, di molto superiore rispetto alle lotterie tradizionali differite (circa 1 a 10). Le best practice internazionali dimostrano, infatti, che la modalità di partecipazione alla lotteria più efficace al fine di incentivare l'utente a richiedere lo scontrino fiscale è proprio quella che comporta una conoscenza celere e contestuale del risultato.*

*Nel particolare settore del gioco, l'utente, normalmente, risulta essere più soddisfatto, seppur le vincite delle lotterie istantanee siano di più limitato valore, allorché conosca l'esito con immediatezza.*

*Con l'intervento legislativo si chiariranno, inoltre, le modalità di partecipazione alla lotteria, specificando l'obbligo normativo di associazione del codice lotteria - ovvero il codice "pseudonimo" alfanumerico, composto da 8 caratteri, generato randomicamente e associato univocamente al codice fiscale della persona fisica/giocatore finale - con la titolarità dello strumento di pagamento elettronico ovvero dei fondi detenuti su rapporti di credito o debito bancari o postali propri della persona fisica che ha effettuato l'acquisto.*

*In altri termini, la nuova formulazione rende più esplicito e puntuale il vincolo legale che impone, al fine di partecipare regolarmente alla lotteria, l'obbligatoria sovrapposizione tra il codice fiscale utilizzato per generare il codice lotteria e il codice fiscale associato al titolare dello strumento di pagamento elettronico o dei fondi detenuti sui rapporti di credito o debito bancari o postali utilizzati per l'acquisto.*

*Nella proposta normativa viene inoltre eliminato ogni riferimento alla dizione "contribuente" in modo tale da assicurare la possibilità di far partecipare alla lotteria soggetti che acquistano beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, che pagano con strumenti elettronici a loro riferibili ma che traggono fondi su rapporti di credito o debito bancari o postali a loro non intestati e che pertanto di diritto non assolverebbero al pagamento delle imposte indirette unica condizione per acquisire la qualifica di contribuente nel caso specifico. Per*

*maggior chiarezza è utile proporre un esempio: si pensi alla moglie, al figlio o al nipote, anche non conviventi, di una determinata persona. Questi soggetti utilizzano la carta di loro titolarità, perché regolarmente rilasciata e assegnata dall'istituto di credito o debito su cui è aperto il rapporto, ma traggono comunque fondi di titolarità, rispettivamente, del marito, del padre o del nonno. In questo modo potrà essere assicurato il pagamento di quei premi riferibili a quei nuclei di persone che, per diverse ragioni, potrebbero aver scelto di avere un solo conto corrente, intestato ad un solo soggetto, ma hanno in uso più carte assegnate in titolarità ai diversi componenti del nucleo. In tale direzione, si aumenterebbero le transazioni risultate vincenti che possono essere assicurate nell'erogazione del premio. Infatti al momento la dizione contribuente impone l'assolvimento dell'imposta indiretta.*

*Da ultimo si precisa che, al fine di evitare possibili truffe perpetrate da soggetti che sono di fatto nella disponibilità di strumenti di pagamento elettronici non di propria titolarità e che non traggono fondi da propri rapporti di credito o debito, rimangono invece non erogabili gli importi di potenziale vincita di tutti quei casi in cui il codice lotteria, in quanto identificativo del codice fiscale, non coincida né con il titolare dello strumento di pagamento elettronico né dei fondi sul rapporto di credito o di debito utilizzato per corrispondere quanto dovuto per l'acquisto.*

*La corrispondenza univoca dei due codici serve a eliminare, alla fonte, le possibili truffe che possono generarsi da parte di soggetti che tentino di abbinare il proprio codice lotteria a transazioni effettuate da altri, ovvero possibili contenziosi tra il titolare delle risorse finanziarie impiegate nell'acquisto e il titolare del codice lotteria. Sotto tale profilo la disposizione si pone, pertanto, in coerenza con i principi regolatori del diritto tributario e del diritto penale, individuando in modo puntuale, non equivoco e inderogabile il soggetto privato del rapporto obbligatorio.*

*La norma è ad invarianza finanziaria atteso che i premi erogati sono quelli che trovano capienza negli strumenti normativi già in vigore e che dalla*

		<i>disposizione proposta non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i>
<b>18.76</b>	<p>«4-ter. All'articolo 119, comma 4, <del>primo</del> <b>secondo</b> periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "<del>30 giugno 2022</del> <b>presente disposizione</b>" sono aggiunte le seguenti: "Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022."».</p>	<p><b>Art. 18, comma 4-ter.</b> <i>La proposta interviene all'articolo 119 del DL 34/2020 per consentire ai soggetti che abbiano stipulato un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato e che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia accatastato al meno in categoria F/4, di poter stipulare l'atto definitivo di compravendita anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022. Anche tenendo conto delle valutazioni dell'Agenzia delle Entrate, si stima che la modifica non determini effetti rispetto a quanto già ascritto nelle previsioni del Bilancio dello Stato dato che la stessa consente ai soggetti interessati dalla fattispecie in esame (acquirenti delle cc.dd. case antisismiche che hanno sottoscritto un contratto preliminare di vendita registrato, versando acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta) di avere a disposizione un maggior lasso temporale prima della stipulazione dell'atto di compravendita, che in ogni caso deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.</i></p>
<b>18.0.21 testo 4</b>	<p>dopo l'articolo, inserire i seguenti:</p> <p style="text-align: center;"><b>«Art. 18-bis</b> <i>(Misure per favorire l'attuazione del PNRR)</i></p> <p>1. All'articolo 7, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il primo 56 periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "Per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex-post del PNRR è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028 da destinare alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca, nonché alla assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive".</p>	<p><b>Art. 18-bis.</b> <i>Il comma 1 autorizza una spesa pari ad euro 250.000 per l'anno 2022 e ad euro 500.000 annui dal 2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e all'assegnazione di borse di ricerca, da attribuire mediante procedure competitive per la realizzazione del programma del PNRR. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 250.000 per l'anno 2022 e ad euro 500.000 annui dal 2023 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2022, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. I commi 3 e 6 disciplinano la richiesta del parere preventivo al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica</i></p>

2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

3. Le Amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di importo superiore ai 10 milioni di euro, da calcolarsi ai sensi del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) al fine della preliminare valutazione della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi ed alla contabilizzazione. Il parere, emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), Entro i successivi 45 giorni, non assume carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti. È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonché dell'interesse pubblico soddisfatto.

4. La richiesta del parere di cui al comma 3 è preliminare alla dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell'amministrazioni aggiudicatrice.

5. La richiesta del parere di cui al comma 3 da parte dell'amministrazione aggiudicatrice interessata è sottoscritta dall'organo di vertice della stessa ed è inviata al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero

*(DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la verifica sulle operazioni di partenariato pubblico privato e definiscono e le modalità di presentazione di tale richiesta. Si prevede al comma 6 l'istituzione di un Comitato di Coordinamento per la verifica delle richieste di cui al comma 3, composto da sei membri e tali componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.*

*La disposizione di cui al comma 7 primo periodo autorizza la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per programmazione e il coordinamento della politica (DIPE) ed il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, rispettivamente, 4 unità di personale da inquadrare nella categoria A-fascia economica F1 e 4 unità di personale da inquadrare nell'Area terza – posizione economica F1.*

*Gli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di 8 unità complessive sono stati quantificati sulla base delle seguenti retribuzioni pro capite (lordo Stato):*

<b>Amministr azione</b>	<b>UNITA' (Area III- F1/Cate goria A- F1)</b>	<b>Retribu zione pro capite (lordo stato)</b>	<b>Oneri prim a annu alità (rate o - magg io 2022- dic 2022)</b>	<b>Oneri a regim e dall'a nno 2023</b>
Ministero dell'Econo	<b>4</b>	<b>46.608</b>	<b>124.292</b>	<b>186.435</b>

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, allegando il progetto di fattibilità tecnico-economica della proposta, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato con formule visibili, la matrice dei rischi e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.

6. Per le finalità di cui al comma 3, è istituito, mediante protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) un apposito Comitato di Coordinamento, composto da sei membri, di cui tre designati dal DIPE e tre dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Per le finalità i cui al comma 3 e 6, il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è altresì autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nell'Area terza - posizione economica F1, con le medesime competenze. Al fine di garantire anche il perseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR (M1C1-112), l'Agenzia delle entrate è autorizzata, nei limiti dei posti disponibili della propria vigente dotazione organica, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale corrispondente alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente già autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o da autorizzare ai sensi del predetto articolo 35, comma 4 entro la data del 31 dicembre 2022. Il reclutamento del contingente di personale di cui al periodo precedente avviene mediante l'avvio di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga

mia e delle Finanze				
Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE	4	66.008	176.019	264.031
		<b>TOTAL E</b>	<b>300.311</b>	<b>450.466</b>

*Al comma 7 secondo periodo si autorizza l'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale corrispondente alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente già autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o da autorizzare ai sensi del predetto articolo 35, comma 4 entro la data del 31 dicembre 2022 per rafforzare l'azione di contrasto dell'evasione fiscale nazionale e internazionale e delle frodi, nonché il miglioramento della qualità e fruibilità dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare. Il reclutamento del contingente di personale di cui al periodo precedente avviene mediante l'avvio di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico. Le risorse variabili dei Fondi delle risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli anni 2020 e 2021 sono incrementate, rispettivamente, di euro 7.487.544 e di euro 4.004.709. Al relativo onere, pari ad euro 7.487.544 per l'anno 2022 ed a 4.004.709 per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia delle entrate. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno pari a 3.856.086 euro per l'anno 2022, ed a 2.062.426 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Infine l'agenzia delle Entrate può conferire incarichi a unità di personale di Agenzia delle entrate - Riscossione che ha già un'esperienza professionale consolidata sulle attività istituzionali da svolgere in forma sinergica, anche in*

alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e a quelle in materia di procedure di mobilità, ovvero tramite lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Le risorse variabili dei Fondi delle risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli anni 2020 e 2021 sono incrementate, rispettivamente, di euro 7.487.544 e di euro 4.004.709. Al relativo onere, pari ad euro 7.487.544 per l'anno 2022 ed a 4.004.709 per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia delle entrate. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno pari a 3.856.086 euro per l'anno 2022, ed a 2.062.426 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale, l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle attività istituzionali da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 5-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, può conferire fino a 3 incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001, anche in eccedenza delle misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, pari a euro 94.009 per l'anno 2022 e a euro 188.018 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"

*eccedenza delle misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. La norma non aumenta i costi a carico della finanza pubblica in quanto il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. 165 del 2001 a dipendenti di Agenzia delle entrate – Riscossione è comunque effettuato nei limiti della dotazione organica complessiva dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate.*

*Il comma 8 reca la copertura finanziaria degli oneri previsti al comma 7 pari a euro 94.009 per l'anno 2022 e a euro 188.018 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

*Il comma 10 non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica, in quanto introduce una deroga ai tetti di spesa imposti dalle disposizioni vigenti su alcune tipologie di beni e servizi che riguarda soltanto le spese finanziate con i fondi provenienti dal PNRR, da programmi cofinanziati dall'Unione europea e da programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027. La soppressione dell'articolo 1, comma 24 *quinquies*, del DL n. 181/2006, d non comporta oneri aggiuntivi*

*Il comma 11 è finalizzato a reclutare un contingente di 50 unità A3F1 necessario allo svolgimento in capo alle RTS delle funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR e del contestuale sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR. Si tratta di funzioni assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi della normativa vigente.*

della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il presente articolo non si applica alle concessioni autostradali nonché alle procedure che prevedono l'espressione del CIPESS.

10. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da programmi cofinanziati dall'Unione europea e da programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. L'articolo 1, comma 24-*quinquies*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è soppresso.

11. Per il rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in relazione alle finalità previste dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 50 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.175.111 per l'anno 2022 e di euro 2.350.222 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

*L'onere complessivo annuo è quantificato in euro 2.350.222 a decorrere dall'anno 2023. Per l'anno 2022 si è ipotizzato un rateo di sei mesi (da luglio) ed è pari a euro 1.175.111.*

*Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

*Il comma 12 riferendosi agli oneri di pubblicazione e di pubblicità legale che la disposizione di cui all'articolo 216, comma 11, del decreto 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce siano rimborsati dall'aggiudicatario dell'appalto pubblico alla stazione appaltante. Tale disposizione è efficace, come noto, sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*

*Orbene, al fine di assicurare maggiore speditezza ed efficientare l'attuazione degli investimenti di cui al decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, qualora una centrale di committenza aggiudicasse una o più procedure di gara o concludesse accordi quadro per la realizzazione dei suddetti interventi, i costi di pubblicazione e pubblicità legale non dovranno essere sopportati e recuperati, ad opera delle singole stazioni appaltanti, dagli aggiudicatari delle gare d'appalto, ma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 216, comma 11, del decreto 18 aprile 2016, n. 50, saranno posti a carico delle risorse di cui al comma 5, articolo 10, del presente decreto legge.*

	<p>finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.</p> <p>12. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, apportare le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7.bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'articolo 216, comma 11, del decreto 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto presente articolo, possono essere posti a carico del risorse di cui al comma 5, articolo 10, del presente decreto legge."</p>	
18.0.100	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 18-ter</b> <i>(Disposizioni in materia di gioco pubblico)</i></p> <p>1. Nelle more dell'approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuità delle entrate erariali, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, è prorogato a titolo oneroso fino al 30 giugno 2024. Gli oneri concessori dovuti, a decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali.</p> <p>2. All'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo la lettera c-ter), è aggiunta la seguente: "c-quater) Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli</p>	<p><i>Art. 18-ter. La norma in esame ha ad oggetto la proroga - a titolo oneroso - delle concessioni per la raccolta delle scommesse sino al 30 giugno 2024. Le concessioni per la raccolta delle scommesse su rete fisica sono scadute tutte in data 30 giugno 2016 e con vari interventi normativi si è proceduto alla proroga delle medesime, prima con l'articolo 1, comma 933, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, successivamente, con altre norme primarie che hanno previsto, annualmente una proroga onerosa delle concessioni sino al 31 dicembre 2020. Nel 2020, a causa dei provvedimenti restrittivi adottati dal Governo per fare fronte alla pandemia - che hanno comportato la chiusura, per circa sei mesi (cioè da marzo a giugno e poi dalla fine di ottobre al 31 dicembre), dei luoghi in cui avviene la raccolta delle scommesse in rete fisica, l'articolo 69 del decreto-legge n.18/2020, convertito dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, ha prorogato le concessioni ed i disciplinari per la raccolta delle scommesse in rete fisica sino al 30 giugno 2021. Si precisa, inoltre, che, sempre a causa della situazione derivante dalla pandemia, la raccolta in rete fisica è stata sospesa per l'intero primo semestre del 2021.</i></p> <p><i>La sospensione della raccolta per un così lungo lasso di tempo ha avuto gravi effetti sull'equilibrio finanziario dei concessionari che, pur in assenza di raccolta, hanno dovuto far fronte a tutti gli oneri derivanti dalla concessione non strettamente collegati alla raccolta (versamento canone di concessione, prestazione garanzia etc.)</i></p> <p><i>Nel mese di giugno 2021, in vista dell'approssimarsi del termine di scadenza delle concessioni e non essendo stata adottata specifica norma primaria di ulteriore</i></p>

apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter), basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e/o video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi, 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. A tal fine, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 7, lettera ter), sono previsti specifici obblighi dichiarativi.

3. Il fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è integrato per l'importo di euro 31.761.000 per l'anno 2022, di euro 63.522.000 per il 2023 e di euro 31.761.000 per il 2024.

4. All'onere derivante dal comma 3, pari a euro 31.761.000 per l'anno 2022, di euro 63.522.000 per il 2023 e di euro 31.761.000 per il 2024 si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1.

*proroga, l'Agenzia, dopo approfondimenti, ha ritenuto applicabile l'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 18/2020.*

*Tale disposizione di legge, stabilisce che: "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza."*

*Pertanto sono state ritenute efficaci le concessioni sino ai novanta giorni successivi alla cessazione dello stato stesso (all'epoca coincidente con il 31 luglio 2021), dandone comunicazione ai concessionari.*

*Tale interpretazione ha consentito, tra l'altro, una più completa tutela delle ragioni erariali nonché dell'ordine e sicurezza pubblica che, altrimenti, sarebbero state gravemente penalizzate dall'interruzione della raccolta legale del gioco.*

*In forza delle successive proroghe dello stato di emergenza sino al 31 marzo 2022, l'efficacia delle concessioni perdura sino al 29 giugno 2022.*

*Allo stato, tuttavia, cessato lo stato di emergenza, non è più applicabile l'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 18/2020.*

*Al fine di evitare soluzioni di continuità nella raccolta delle scommesse, con grave nocumento all'ordine ed alla sicurezza pubblica, alla sanità pubblica e, da ultimo, a detrimento delle entrate erariali, si palesa, quindi, necessario procedere ad una*

*proroga delle concessioni per il periodo di tempo occorrente per l'approvazione ed attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi.*

*Di seguito vengono illustrate le misure contenute nella norma.*

*Le concessioni per la raccolta delle scommesse in rete fisica sono prorogate – a titolo oneroso – sino al 30 giugno 2024.*

*Gli oneri concessori sono confermati nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n.205, come modificato, dapprima, dall'articolo 1, comma 1097, della legge 30 dicembre 2018, n.145, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124.*

*In species, la norma sopracitata stabilisce che gli oneri per la proroga delle concessioni siano annualmente pari ad euro 7.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di gioco regolarizzati, e ad euro 4.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.*

*Allo stato, i dati in possesso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli indicano esistenti n.5754 negozi e punti di raccolta e n.4526 corner.*

*Ne consegue che il calcolo delle maggiori entrate dovrebbe essere il seguente:*

*euro 7500\*5754 negozi =43.155.000.*

*euro 4500\*4526 corner= 20.367.000 euro.*

*Totale di euro 63.522.000 (43.155.000 + 20.367.000) annui*

*Si stima, dunque, un introito derivante dalla proroga di euro 63.522.000 per ciascun anno di proroga, tenendo presente che la proroga avrà effetti dal 30 giugno 2022.*

		<p><i>Si specifica che, in funzione delle scadenze temporali dei versamenti, l'introito per il 2022 dovrebbe essere di euro 31.761.000, per il 2023 di euro 63.522.000, per il 2024 di euro 31.761.000.</i></p> <p><i>Infine, con provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia saranno definite le modalità di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali, onde garantire l'assolvimento degli obblighi di pagamento scaturenti dalle concessioni.</i></p> <p><i>Dal comma 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i></p>
	<b>All'articolo 19</b>	
<b>19.0.8</b>	<p>dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:</p> <p style="text-align: center;"><b>«Art. 19-bis.</b></p> <p>(Proroga dell'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35)</p> <p>1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»</p>	<p><b>Articolo 19-bis.</b> La disposizione ha carattere meramente ordinamentale in quanto differisce al 31 dicembre 2022 l'efficacia di misure in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati.</p>
	<b>All'articolo 20</b>	
<b>20.1 testo 2, id. 20.2</b>	<p>Al comma 1, dopo le parole: "l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)" è inserito il seguente periodo: ", con il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,".</p>	<p><b>Articolo 20, comma 1.</b> La disposizione emendativa prevede che l'INAIL, nel promuovere appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza operi il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La norma in discorso ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
	<b>All'articolo 21</b>	
<b>21.6 e id. 21.7 testo 2</b>	<p>Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:</p> <p>"2-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, le parole da "si applicano" a "sezione II" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I,</p>	<p><b>Articolo 21, comma 2-bis.</b> La disposizione in esame, con l'obiettivo di perseguire il migliore risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi sul mercato internazionale, introduce una novella al disposto del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sancendo che - limitatamente a tali diritti - non si debba più procedere con procedure</p>

	<p>II e III, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e <del>17</del>;</p> <p>b) i commi 3 e 4 sono abrogati".</p>	<p><i>competitive e abolendo, conseguentemente, il limite triennale alla commercializzazione degli stessi diritti televisivi. Eliminando tali restrizioni e vincoli all'acquisto di tali diritti, la disposizione, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, allinea la normativa italiana sul tema a quella dei principali Paesi europei, consentendo di adottare condizioni di offerta innovative ai potenziali acquirenti e, quindi, agevolando la commercializzazione e valorizzazione dei diritti. Resta immutato, per il resto, l'impianto normativo, sia per quel che concerne la titolarità dei diritti audiovisivi, che rimangono in capo all'organizzatore di ciascuna competizione e agli organizzatori degli eventi che fanno parte della competizione medesima, nonché le disposizioni del Titolo III in materia di ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti, con particolare riferimento al sistema della mutualità alle leghe inferiori. In linea generale, vertendosi in materia contrattuale, il Testo unico sui servizi media e audiovisivi non si applica né la disposizione impatta su sulle modalità di trasmissione degli eventi sportivi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>
	<p><b>All'articolo 23</b></p>	
<p><b>23.24</b> <b>testo</b> <b>4</b></p>	<p>dopo il comma 5 sono aggiunti in fine i seguenti:</p> <p>“5-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, all'alinea, dopo le parole: "produzione di idrogeno", sono inserite le seguenti: "e delle infrastrutture connesse, ivi compresi compressori e depositi e eventuali infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto,".</p> <p>5-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente: “9-ter. Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, l'istanza di procedura abilitativa semplificata è presentata a tutti i Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse. L'amministrazione competente ai sensi del presente comma è individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare, che acquisisce le</p>	<p><b>Articolo 23, commi 5-bis e 5-ter. Il comma 5-bis</b> Il comma 5-bis modifica l'alinea dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. n. 199 del 2021, prevedendo che le procedure indicate nel medesimo comma si applicano, oltre alla realizzazione di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno, anche per le infrastrutture connesse; si tratta di una specificazione di quanto già previsto nella medesima disposizione, atteso che l'art. 38, comma 1, lettera b) fa espresso riferimento agli elettrolizzatori e alle infrastrutture connesse; si tratta pertanto di una norma a carattere ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica. Con riferimento al <b>comma 5-ter</b>, che introduce il comma 9-ter all'articolo 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, si prevede che nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, la procedura abilitativa semplificata è presentata presso tutti i Comuni interessati dall'impianto e dalle opere connesse; il Comune su cui insiste la parte prevalente dell'impianto coordina la procedura, anche mediante, ove ritenuto necessario, la convocazione di una conferenza di servizi. Si tratta pertanto di una disposizione volta a precisare la modalità di presentazione e di</p>

	eventuali osservazioni degli altri Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse.”	<i>sviluppo della procedura abilitativa semplificata nel caso in cui l'intervento per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici coinvolga più Comuni; trattandosi di una norma a carattere ordinamentale, volta a fornire agli operatori un quadro giuridico definito sull'iter della procedura abilitativa semplificata, non si determinano effetti sulla finanza pubblica.</i>												
23.0.14	<p>Dopo l'articolo è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;"><b>«Articolo 23-bis</b> (Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse)</p> <p>"All'articolo 5-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ai commi 1 e 2, dopo le parole: "produzione di energia elettrica da biogas" aggiungere le seguenti: "e biomasse di potenza fino ad 1 MW".</p>	<b>Art. 23-bis.</b> <i>La disposizione estende anche alla produzione di energia elettrica da biomasse la possibilità di lavorare alla massima capacità. La disposizione è rivolta ad imprese private e non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.</i>												
	<b>All'articolo 24</b>													
24.1	Al comma 1, capoverso «2-bis», al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «alla conclusione degli stessi»	<b>Articolo 24, comma 1.</b> <i>La disposizione chiarisce che la trasmissione delle informazioni ad ENEA deve essere effettuata a conclusione degli interventi e non per stati di avanzamento dei lavori. Si tratta, dunque, di una misura finalizzata a chiarire un aspetto procedurale che non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.</i>												
24.0.6 testo 2	<p>Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:</p> <p style="text-align: center;"><b>«Art. 24 bis.</b> (Contributo in favore di impianti sportivi e piscine)</p> <p>1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le Discipline Sportive Associate e gli enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che rispondano ai requisiti di cui all'art. 55 del regolamento (UE) n. 651/2014, possono accedere, per l'anno 2023, a contributi in conto capitale per progetti di investimento nel limite massimo di 1 milione di euro finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo. L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di</p>	<p><b>Art. 24-bis.</b> <i>L'FSC per il 2023 reca le occorrenti disponibilità considerato che la disponibilità di competenza del FSC 2021-2027 - al netto della proposta di assegnazione al MiSE di 2 mld di euro e al netto dei 290 mln di euro di cui all'art. 14 comma 4 del decreto legge n. 17/2022 "Credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud" – è la seguente:</i></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>TOTALE</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>56.161,590</td> <td>2.519,748</td> <td>3.852,598</td> <td>2.017,045</td> <td>2.801,056</td> <td>4.636,709</td> </tr> </tbody> </table>	TOTALE	2021	2022	2023	2024	2025	56.161,590	2.519,748	3.852,598	2.017,045	2.801,056	4.636,709
TOTALE	2021	2022	2023	2024	2025									
56.161,590	2.519,748	3.852,598	2.017,045	2.801,056	4.636,709									

	<p>cui al regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, all'art. 55 del medesimo regolamento, e l'importo massimo dell'aiuto è fissato nell'80 % dei costi ammissibili. La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e, con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. La concessione dei predetti contributi è autorizzata nel limite massimo complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2023.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177 della legge 30 dicembre 2020, n.178.»</p>	
	<p><b>All'articolo 25</b></p>	
<p><b>25.0.5</b></p>	<p><i>Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;"><b>«Art. 25-bis.</b></p> <p>(Modifiche all'articolo 224 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152)</p> <p>1. All'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:</p> <p>"5-ter. L'accordo di programma quadro di cui al comma 5, stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223, assicurano la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti</p>	<p><b>Art. 25-bis.</b> <i>L'articolo si pone l'obiettivo di evitare che i sistemi autonomi o i consorzi possano sottrarsi agli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti di imballaggi da essi prodotti che in ogni caso confluiscono nella raccolta differenziata, gravando economicamente sui comuni e di converso sui cittadini. Gli oneri delle attività di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio devono essere assolti dai sistemi di EPR in proporzione ai rispettivi imballaggi immessi sul mercato e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata. Questo deve avvenire anche quando questi ultimi sono in grado di raggiungere gli obiettivi di recupero e di riciclo attraverso la gestione dei soli rifiuti di imballaggio che derivano da un canale diverso dalla consueta raccolta urbana, conferendo però a quest'ultima una parte dei propri rifiuti. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto gli obblighi ricadono sui sistemi di EPR di gestione dei rifiuti</i></p>

	<p>attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere agli obblighi di cui al precedente periodo, i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), possono avvalersi dei consorzi di cui all'articolo 223 facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi."»</p>	
	<p><b>All'articolo 26</b></p>	
<p>26.0.10 (già 26.1 testo 2)</p>	<p>dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;"><b>«Art. 26-bis</b></p> <p>1. Ai fini del potenziamento del controllo in materia di reati ambientali, alla parte VI-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) All'art. 318-ter dopo il comma 4 è inserito il seguente: "5. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l'attività di asseverazione tecnica fornita dall'Ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall'Organo di vigilanza che l'ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso Organo accertatore, nelle funzioni di polizia giudiziaria ex art. 55 c.p.c. quando si tratti di Ente diverso da un Corpo od Organo riconducibile ad un'Amministrazione statale".</p> <p>b) all'Art. 318-quater il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi del dell'articolo 318- ter comma 5. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché</p>	<p><b>Articolo 26-bis.</b> <i>La misura, di carattere ordinamentale, non è suscettibile di introdurre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>

	<p>l'eventuale pagamento della somma dovuta ai fini dell'estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dell'articolo 318-ter comma 5, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell'asseverazione tecnica. Gli importi di cui all'articolo 318-ter, comma 5, sono riscossi dall'Ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti Organi ed Enti".</p> <p>2. Il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 318-ter del Decreto legislativo 152/2006, come modificato dalla lettera a) del comma 1, è adottato entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»</p>	
	<p><b>All'articolo 27</b></p> <p><b>27.3 testo 4</b> <i>Al comma 1: dopo le parole "e climatici", sono inserite le seguenti "e delle zoonosi";</i></p>	<p><b>Art. 27, comma 1.</b> <i>La disposizione reca modifiche all'articolo 27 introducendo le infezioni che possono essere trasmesse direttamente o indirettamente tra gli animali e l'uomo, tra i rischi che il SNPS mira a prevenire. Inoltre la misura è volta a specificare che il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici concorre al miglioramento delle misure di sorveglianza attiva e passiva già esistenti. La norma, di carattere ordinamentale, è neutra finanziariamente e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che, per un verso, amplia lo spettro delle malattie che il SNPS mira a prevenire, per altro verso rafforza le misure di sorveglianza già esistenti.</i></p>
<p><b>27.1 (testo 3-testo corretto)</b></p>	<p><i>Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:</i></p> <p>«e-bis) predisporre una relazione annuale in merito ai campi di intervento, alle prospettive di ricerca e di implementazione delle proprie funzioni e ai possibili interventi normativi, ai fini della sua trasmissione alle Camere da parte del Governo.»</p>	<p><b>Articolo 27, comma 3.</b> <i>La misura, di carattere strettamente ordinamentale, non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>

	<b>All'articolo 28</b>	
<b>28.7 testo 2</b>	<p><i>al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Lo statuto definisce» sono inserite le seguenti: «la missione della società, anche in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,»;</i></p> <p><i>dopo il comma 7 è inserito il seguente:</i></p> <p><i>«7-bis. Tutte le operazioni, gli atti, i trasferimenti e le cessioni riguardanti beni mobili, immobili, apparati, infrastrutture e comunque beni strumentali, effettuati da parte delle amministrazioni di cui al comma 1 nei confronti della società di cui al presente articolo, sono esenti, senza limiti di valore, da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.»</i></p>	<b>Articolo 28, comma 2.</b> <i>La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di interventi a carattere ordinamentale.</i>
	<b>All'articolo 30</b>	
<b>30.4 testo 3</b>	<p><i>Al comma 5, dopo le parole: "organi dell'Agenzia Spaziale Italiana" sono inserite le seguenti: ", integrati ai sensi del comma 1, lettera d), n. 4,";</i></p> <p><i>dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:</i></p> <p><i>"8-bis. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:</i></p> <p><i>1) all'articolo 3-bis, comma 4, le parole da ", anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241" fino alla fine del comma, sono soppresse; infine, è aggiunto il seguente periodo: "La violazione della presente disposizione è regolata dall'articolo 18-bis.";</i></p> <p><i>2) all'articolo 18-bis dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8- bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi in cui l'AgID esercita poteri sanzionatori attribuiti dalla legge";</i></p> <p><i>3) all'articolo 62, comma 2-bis, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono definiti con uno o più decreti di cui al comma 6-bis.";</i></p>	<b>Articolo 30, comma 5 e commi 8-bis e 8-ter.</b> <i>Le modifiche introdotte alla lett. a) e alla lett. b), capoverso 8-bis, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di interventi a carattere ordinamentale. L'introducendo comma 8-ter trova, invece, copertura nel Fondo complementare di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. In particolare, l'importo complessivo di 90 milioni di euro è così ripartito: 10 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 28 milioni di euro per l'anno 2024 e, infine, 17 milioni di euro per l'anno 2025. La norma offre copertura normativa ad una iniziativa di investimento già deliberata dalla PCM con CDP (giusta DPCM del 20 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29/03/2022, al n. 748), in senso assolutamente analogo a quanto già previsto dal comma 7-sexies del medesimo articolo 10, CDP Venture Capital Sgr è già abilitata alla gestione di fondi di venture capital a decorrere dal 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 145/2018. In ogni caso, ove vi fosse esigenza di maggiore chiarezza e distinzione rispetto al ruolo di CDP previsto al comma 7-quinquies, si può ipotizzare che la previsione trovi collocazione in un comma distinto e separato (si allega in calce ipotesi di riformulazione). Si evidenzia, inoltre, che la proposta normativa è abilitante per una delle misure previste in attuazione dell'investimento 4.2</i>

4) all'articolo 64, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente: "3-*ter*. I gestori dell'identità digitale accreditati, in qualità di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi dei richiedenti, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50- *ter*. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il Direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.

8-*ter*. All'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il comma 7- *novies*, è aggiunto il seguente: 7-*decies*. Per le medesime finalità di cui al comma 7-*quinquies*, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario delegato alle politiche spaziali e aerospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla comunicazione della Commissione Europea 2021/C 508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Piano complementare di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 3, del decreto-legge n. 59 del 2021, per 10 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 28 milioni di euro per l'anno 2024 e 17 milioni di euro per l'anno 2025, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno

*“Osservazione della Terra” della Misura 1 Componente 2 del PNRR. La misura prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscriva quote di un fondo chiuso di co-investimento, costituito e gestito da CDP Venture Capital SGR, finalizzato a sostenere imprese dell’industria spaziale e aerospaziale dalle fasi di incubazione/accelerazione a quelle di crescita, attraverso vari strumenti di supporto e di investimento nel capitale di rischio. In particolare, il fondo è rivolto al sostegno di un ecosistema di servizi e tecnologie basati su dati di osservazione della Terra o che utilizzino infrastrutture spaziali, così come indicato nella linea di investimento del PNRR sopraindicata. La struttura del fondo, le modalità operative e i termini di ingaggio di CDP VC SGR previsti, ricalcano in modo quasi identico quelli del fondo di co-investimento del Ministero dello Sviluppo Economico e con un focus settoriale esclusivamente sull’industria spaziale. Viene, inoltre, indicato che i rapporti tra le parti sono definiti mediante la stipula di apposita convenzione che riporti l’indicazione del perimetro di attività del fondo e la definizione degli aspetti operativi, inclusa la remunerazione della società di gestione.*

	<p>o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un'apposita convenzione, anche per quanto riguarda la remunerazione dell'attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versate all'entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p> <p><i>Conseguentemente,</i>  <i>alla rubrica dell'articolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e in materia di Codice dell'amministrazione digitale).</i></p>	
	<b>All'articolo 31</b>	
<b>31.100</b>	<p><i>Al comma 2,</i>  <i>le parole "da espletarsi con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76," sono sostituite con le seguenti: "da espletarsi ai sensi dell'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto."</i></p>	<b>Articolo 31, comma 2.</b> <i>La misura è di mero coordinamento normativo e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i>
	<b>All'articolo 32</b>	
<b>32.1 testo 2</b>	<p><i>Al comma 1:</i>  <i>alla lettera a), numero 1), dopo le parole: «della strategia nazionale dei dati pubblici,» sono inserite le seguenti «anche con riferimento al riuso dei dati aperti,»</i></p>	<b>Articolo 32, comma 1.</b> <i>Le modifiche proposte non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di interventi a carattere ordinamentale.</i>
<b>32.6 testo 2, id. al 32.4 testo 2</b>	<p><i>dopo la lettera a) è inserita la seguente:</i>  <i>&lt;&lt; a-bis) all'articolo 64, comma 2-duodecies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:</i>  1) <i>dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici.";</i>  2) <i>all'ultimo periodo, dopo le parole "titolari di funzioni pubbliche," sono aggiunte le seguenti: "ovvero gli altri dati, fatti e informazioni</i></p>	<b>Articolo 32, comma 1.</b> <i>Le disposizioni introdotte non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di interventi di semplificazione, a carattere ordinamentale.</i>

	funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati,".	
<b>32.13</b>	<p>dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:</p> <p>«c-bis) All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole "non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche".»</p>	<p><b>Articolo 32, comma 1, lettera c)-bis.</b> La proposta intervenendo sul tenore applicativo dell'art.44 del Codice delle telecomunicazioni e avendo carattere ordinamentale pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<b>32.19</b>	<p>«c-ter) All'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, dopo il comma 3, è inserito il seguente:</p> <p>"3-bis. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa Digitale, stabilito nel piano "NextGenerationEU" e il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultra-larga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno 30 giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica."».</p>	<p><b>Articolo 32, comma 1, lettera c)-ter.</b> La disposizione, nell'inserire il comma 3-bis all'art. 40 del d.l. 77/2021 stabilisce che al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa Digitale, definito nel piano "NextGenerationEU" fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultra-larga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/1997 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). Stante il carattere ordinamentale, la misura non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.</p>
<b>32.25</b>	<p>«c-quater) al fine di favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, nonché di assicurare la piena e corretta applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE, i contratti e le concessioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono integralmente esclusi dall'applicazione delle disposizioni</p>	<p><b>Articolo 35, comma, 1.</b> L'articolo 15 del decreto legislativo n. 50 del 2016 già prevede l'esclusione agli appalti e alle concessioni di reti e comunicazione elettroniche, ricalcando in modo pedissequo le previsioni di cui agli articoli 8 della direttiva 2014/24/UE e 11 della direttiva 2014/23/UE. la disposizione, dunque, inserisce una nuova lettera c-quater) al comma 1 dell'articolo 32 con l'obiettivo di favorire maggiore efficienza</p>

	<p>contenute nel medesimo decreto legislativo e, conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti, contratti e atti di qualunque natura. I soggetti titolari dei contratti o delle concessioni di cui al periodo precedente, affidati con procedure di gara e in possesso dei requisiti necessari, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e decisionale, assicurano l'applicazione di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza, non discriminazione e tutela dell'ambiente, tenuto conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione delle reti di telecomunicazioni.»</p>	<p><i>e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, nonché di assicurare la piena e corretta applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE. A tal fine si prevede che i contratti e le concessioni relative al settore delle comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 15 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono integralmente esclusi dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo codice e, conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti, contratti e atti di qualunque natura. Si stabilisce, inoltre, che i soggetti titolari dei contratti o delle suddette concessioni, affidati con procedure di gara e in possesso dei requisiti necessari, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e decisionale, assicurano l'applicazione di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza, non discriminazione e tutela dell'ambiente, tenuto conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione delle reti di telecomunicazioni. Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>
<p><b>32.31</b> <b>testo</b> <b>2, id.</b> <b>al</b> <b>32.32</b> <b>testo</b> <b>2</b></p>	<p>dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni: a. al comma 1, primo periodo: 1. dopo la parola: "in specie", aggiungere la seguente: "anche"; 2. dopo le parole: "destinati ad ospitare", aggiungere la seguente: "successivamente"; a. al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", aggiungere le seguenti: "ove previsto,".»</p>	<p><b>Articolo 32, comma 1-bis.</b> <i>La misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>
<p><b>32.53</b> <b>testo</b> <b>2</b></p>	<p>«1-ter. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché per le finalità di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole,</p>	<p><b>Articolo 32, comma 1-ter.</b> <i>La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>

	<p>alimentari e forestali sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo della energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali.».</p>	
<p>32.0.12 (testo 3)</p>	<p>dopo l'articolo è inserito il seguente: <b>Art. 32-bis</b></p> <p>1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione MIC1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 30-ter, comma 1, dopo le parole «funzioni di supporto» aggiungere le seguenti «alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo,»;</p> <p>b) all'articolo 30-ter, comma 5, sostituire la parola «Partecipano» con le seguenti «Sono tenuti a partecipare»;</p> <p>c) all'articolo 30-ter, comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106, 114-<i>quater</i> e 114-<i>septies</i> del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»</p> <p>d) all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d), sopprimere le parole «ai soggetti di cui alle lettere da a) a c)»;</p> <p>e) all'articolo 30-ter, comma 5-<i>bis</i>, dopo le parole «secondo i termini e le modalità disciplinati», sopprimere le parole «in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e sostituirle con le seguenti «con il decreto di cui al successivo articolo 30-<i>octies</i>, dal quale non devono derivare nuovi o</p>	<p><b>Articolo 32-bis.</b> <i>La proposta normativa risulta funzionale e collegata all'attuazione della Missione 1, componente 1 (MIC1) del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) con l'obiettivo di potenziare e implementare l'interconnessione del Sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, la cui titolarità è incardinata nelle competenze del MEF, con le banche dati delle amministrazioni pubbliche al fine di realizzare un servizio centralizzato, integralmente digitalizzato e compiutamente conforme alla regolamentazione europea sulla privacy, attraverso il quale le informazioni richieste dalle imprese aderenti possano essere fornite in modo immediato, semplice ed efficace.</i></p> <p><i>Inoltre, la norma in parola prevede l'ampliamento della platea degli istituti che dovranno e potranno accedere alla fruizione dei servizi forniti dal citato Sistema di prevenzione delle frodi con evidenti risparmi in termini di tempi e costi.</i></p> <p><i>Nello specifico, con il comma 1, lettera c), si provvede ad annoverare, nell'ambito dei soggetti aderenti al Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, gli intermediari finanziari che svolgono attività di istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica, al fine di rendere lo strumento antifrode in grado di rispondere ai crescenti rischi legati ai comportamenti fraudolenti online, peraltro intensificati dalla transizione digitale e dall'emergenza epidemiologica. Attraverso l'integrazione, difatti, dei predetti prestatori di servizi di pagamento, il Sistema può contare su una base informativa più consistente e il mercato può garantirsi un comune livello di protezione contro le frodi identitarie.</i></p> <p><i>Considerato, inoltre, che il Sistema di prevenzione è integralmente finanziato dai soggetti che lo utilizzano, senza oneri a carico della finanza pubblica, l'incremento delle richieste di accesso determinerebbe ulteriori introiti economici che,</i></p>

maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; f) all'articolo 30-ter, comma 7, sopprimere le parole «del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi» e aggiungere le seguenti «commerciali di appartenenza»;

g) all'articolo 30-sexies, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono al sistema pubblico di prevenzione ai sensi dell'articolo 30-ter, previa stipula di un'apposita convenzione con l'ente gestore, attraverso la corresponsione di un contributo articolato in modo da garantire sia le spese di progettazione, di realizzazione e di evoluzione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore stesso. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies.»;

h) all'articolo 30-septies, comma 1, sostituire le parole «Le somme versate dagli aderenti» con le seguenti «Le contribuzioni di cui all'articolo 30sexies, comma 2,»;

i) all'articolo 30-octies, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sono individuati le modalità, i presupposti e i profili di accesso ai dati, il processo di rilascio delle credenziali, nonché le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni e sono fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-quinquies sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 1;»."

2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è abrogato il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017.»

*ragionevolmente, saranno reinvestiti nel potenziamento ed evoluzione dello strumento, data la continua mutevolezza delle tipologie di frode nei settori di interesse.*

*In aggiunta a quanto sopra descritto, la presente disposizione si rende necessaria per ottemperare al nuovo quadro giuridico in materia di protezione dei dati personali, secondo cui la base giuridica richiesta dall'art. 6, par. 3, lett. b), del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, ai sensi dell'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in relazione al trattamento in capo ai soggetti di cui all'articolo 30-ter, comma 5-bis, della disposizione che si novella.*

*Con il comma 1, lettere e) e i), sono recepite tali necessità, individuando nel decreto di cui all'articolo 30-octies, adottato in forma regolamentare, la sede idonea ove collocare la disciplina di cui al predetto trattamento.*

*Sono stati, infine, introdotti ulteriori affinamenti del testo volti a:*

- tramite la lettera a), integrare le funzioni svolte dal sistema in aderenza alle previsioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;*
- tramite la lettera b), rafforzare l'obbligo di partecipazione al sistema di prevenzione relativamente ai soggetti, denominati aderenti, di cui all'articolo 30-ter, comma 5;*
- per mezzo delle lettere d) ed f), ampliare i riferimenti includendo le nuove categorie di soggetti aderenti;*
- con le lettere g) e h), estendere l'obbligo di contribuzione all'intera platea dei soggetti di cui all'articolo 30-ter, abilitati alla partecipazione (relativamente ai commi 5 e 6) o all'accesso (relativamente al comma 5-bis).*

*La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il sistema di prevenzione di cui all'articolo 30-ter, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 è interamente sostenuto dai soggetti che vi accedono*

		<p>attraverso la corresponsione del contributo di cui all'articolo 30-sexies, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 141/2010.</p> <p>Il comma 2 abroga il vincolo normativo relativo alla composizione del consiglio di amministrazione di AMCO S.p.A. (già S.G.A. S.p.A.) e non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
	<b>All'articolo 33</b>	
<b>33.0.4</b> <b>testo</b> <b>2</b>	<p>Dopo l'articolo, sono aggiunti i seguenti:</p> <p style="text-align: center;"><b>«Art. 33-bis.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)</i></p> <p>1. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro il 30 settembre 2022, è determinata l'entità del finanziamento riconoscibile, nel limite complessivo di 75 milioni di euro, agli interventi, valutati ammissibili e presentati dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 agosto 2022 secondo le medesime modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'erogazione di contributi destinati al finanziamento di interventi relativi al trasporto rapido di massa. I finanziamenti di cui al presente comma sono autorizzati, per ciascuna annualità, per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 200.000 euro per l'anno 2023 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 200.000 euro per l'anno 2023 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede: a) quanto ad euro 2 milioni per l'anno 2022 e ad euro 5,6 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022 - 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando</p>	<p><b>Articolo 33-bis.</b> La disposizione consente, al <b>comma 1</b>, di ammettere a finanziamento, nel limite massimo di 75 milioni di euro, gli interventi, valutati ammissibili e presentati dalle Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 luglio 2022 per interventi relativi al trasporto rapido di massa. Al riguardo si rappresenta che le Province autonome di Trento e Bolzano non hanno potuto usufruire dei contributi assegnati dal PNRR in quanto non avevano la facoltà di proporre istanze in occasione dell'Avviso 2, pubblicato il 16 maggio 2019, per la ripartizione del Fondo Investimenti. I finanziamenti di cui al presente comma sono autorizzati, per ciascuna annualità, per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, 200 mila euro per l'anno 2023 e a euro 5,6 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.</p> <p>Il <b>comma 2</b> reca le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri previsti dal comma 1, stabilendo che ai relativi oneri, pari a complessivi 75 milioni, da destinarsi al finanziamento di interventi presentati dalle Province autonome di Trento e Bolzano e ripartiti in 2 milioni di euro per l'anno 2022, 200.000 euro per l'anno 2023 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede:</p> <p>a) quanto ad euro 2 milioni per l'anno 2022 e ad euro 5,6 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022 – 2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;</p> <p>b) quanto ad euro 200.000 per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-</p>

	<p>l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; b) quanto ad euro 200.000 per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».</p>	<p><i>ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Al <b>comma 3</b> si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1.</i></p>
<p><b>33.0.12</b> <b>testo</b> <b>2, id.</b> <b>a</b> <b>33.0.10</b> <b>testo 2,</b> <b>id. a</b> <b>33.0.11</b> <b>testo 2,</b> <b>id. a</b> <b>33.0.13</b> <b>testo 2,</b> <b>id. a</b> <b>33.0.14</b> <b>testo 2</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>«Art. 33-ter</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)</i></p> <p>1. Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti all'annualità 2022, i termini di cui al terzo, quarto e sesto periodo del comma 14-<i>bis</i> dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi.»</p>	<p><b>Articolo 33-ter.</b> <i>La disposizione comporta una mera proroga di termini ed ha dunque carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>
	<p><b>All'articolo 35</b></p>	
<p><b>35.2</b> <b>testo</b> <b>2</b></p>	<p><i>dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:</i></p> <p>«1-<i>bis</i>. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 121, il comma 7 - <i>bis</i> è sostituito dal seguente:</p> <p>"7-<i>bis</i>. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare con riferimento all'intero collegio:</p> <p><i>a)</i> in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti:</p> <p>1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;</p>	<p><b>Articolo 35, comma 1-<i>bis</i>.</b> <i>La disposizione introduce, con riguardo ai compensi dei componenti del Collegio consultivo tecnico (CCT) di cui all'articolo 6 del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto Semplificazioni), parametri di calcolo ulteriori per l'appalto di lavori eccedente l'importo dei lavori ai 100 milioni di euro. In particolare, nel caso di CCT con 3 componenti, sono previsti i seguenti limiti percentuali al compenso, rispetto al valore dell'appalto:</i></p> <p><i>0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro) e fino a 200 milioni di euro;</i></p> <p><i>0,10 per cento per la parte eccedente i 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;</i></p>

	<p>2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;</p> <p>3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;</p> <p>4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte eccedente i 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;</p> <p>5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di euro;</p> <p>b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti:</p> <p>1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;</p> <p>2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;</p> <p>3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;</p> <p>4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;</p> <p>5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di euro.".».</p>	<p><i>0.07 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di euro.</i></p> <p><i>In caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, si prevedono i seguenti limiti percentuali:</i></p> <p><i>0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;</i></p> <p><i>0,15 per cento per la parte eccedente i 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;</i></p> <p><i>0.10 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di euro.</i></p> <p><i>Di seguito si riporta una tabella che evidenzia il risparmio di spesa derivante dall'applicazione dei parametri liquidatori introdotti.</i></p> <table border="1" data-bbox="1223 528 1986 1241"> <thead> <tr> <th>Valore appalto</th> <th>Tetto massimo INTERO COLLEGIO ai sensi DL</th> <th>Tetto massimo INTERO COLLEGIO ai sensi DL modificato</th> <th>delta</th> <th>delta %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.000.000.000,00 €</td> <td>10.350.000</td> <td>4.800.000</td> <td>5.550.000</td> <td>54%</td> </tr> <tr> <td>3.000.000.000,00 €</td> <td>7.850.000</td> <td>3.800.000</td> <td>4.050.000</td> <td>52%</td> </tr> <tr> <td>2.000.000.000,00 €</td> <td>5.350.000</td> <td>2.800.000</td> <td>2.550.000</td> <td>48%</td> </tr> <tr> <td>1.000.000.000,00 €</td> <td>2.850.000</td> <td>1.800.000</td> <td>1.050.000</td> <td>37%</td> </tr> <tr> <td>500.000.000,00 €</td> <td>1.600.000</td> <td>1.300.000</td> <td>300.000</td> <td>19%</td> </tr> <tr> <td>400.000.000,00 €</td> <td>1.350.000</td> <td>1.150.000</td> <td>200.000</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>300.000.000,00 €</td> <td>1.100.000</td> <td>1.000.000</td> <td>100.000</td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td>200.000.000,00 €</td> <td>850.000</td> <td>850.000</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>100.000.000,00 €</td> <td>600.000</td> <td>600.000</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>50.000.000,00 €</td> <td>400.000</td> <td>400.000</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Valore appalto	Tetto massimo INTERO COLLEGIO ai sensi DL	Tetto massimo INTERO COLLEGIO ai sensi DL modificato	delta	delta %	4.000.000.000,00 €	10.350.000	4.800.000	5.550.000	54%	3.000.000.000,00 €	7.850.000	3.800.000	4.050.000	52%	2.000.000.000,00 €	5.350.000	2.800.000	2.550.000	48%	1.000.000.000,00 €	2.850.000	1.800.000	1.050.000	37%	500.000.000,00 €	1.600.000	1.300.000	300.000	19%	400.000.000,00 €	1.350.000	1.150.000	200.000	15%	300.000.000,00 €	1.100.000	1.000.000	100.000	9%	200.000.000,00 €	850.000	850.000	0	0%	100.000.000,00 €	600.000	600.000	0	0%	50.000.000,00 €	400.000	400.000	0	0%
Valore appalto	Tetto massimo INTERO COLLEGIO ai sensi DL	Tetto massimo INTERO COLLEGIO ai sensi DL modificato	delta	delta %																																																					
4.000.000.000,00 €	10.350.000	4.800.000	5.550.000	54%																																																					
3.000.000.000,00 €	7.850.000	3.800.000	4.050.000	52%																																																					
2.000.000.000,00 €	5.350.000	2.800.000	2.550.000	48%																																																					
1.000.000.000,00 €	2.850.000	1.800.000	1.050.000	37%																																																					
500.000.000,00 €	1.600.000	1.300.000	300.000	19%																																																					
400.000.000,00 €	1.350.000	1.150.000	200.000	15%																																																					
300.000.000,00 €	1.100.000	1.000.000	100.000	9%																																																					
200.000.000,00 €	850.000	850.000	0	0%																																																					
100.000.000,00 €	600.000	600.000	0	0%																																																					
50.000.000,00 €	400.000	400.000	0	0%																																																					
	<p><b>All'articolo 36</b></p>																																																								
<p><b>36.8, id. a 36.8</b></p>	<p>dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:</p> <p>«2-bis. Al Commissario straordinario del Governo per la Fiera del libro di Francoforte del 2024, nominato con decreto del Presidente</p>	<p><b>Articolo 36, comma 2-bis e 2-ter.</b> <i>Il comma 2-bis consente l'intestazione, in capo al Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell'Italia, quale Paese d'onore, alla</i></p>																																																							

<p>(testo 4)</p>	<p>della Repubblica del 14 marzo 2022, è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, su cui sono assegnate le risorse di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comprensive delle somme destinate alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonché eventuali ulteriori risorse, provenienti da soggetti pubblici o privati, destinate alla partecipazione dell'Italia alla Fiera del libro di Francoforte del 2024.</p> <p>2-ter. La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNIEC sottoposti a VIA in sede statale oppure rientranti nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.».</p>	<p><i>Fiera del libro di Francoforte del 2024 – nominato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2022 – di una apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, su cui sono assegnate le risorse di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comprensive delle somme destinate alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, nonché eventuali ulteriori risorse, provenienti da soggetti pubblici o privati, destinate alla partecipazione dell'Italia alla Fiera del libro di Francoforte del 2024.</i></p> <p><i>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2-ter estende l'esercizio delle funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici esercitate dalla Soprintendenza speciale per il PNRR di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio n. 77 del 2021 ai casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNIEC sottoposti a VIA in sede statale oppure rientranti nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'esercizio delle funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici per il caso in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNIEC sottoposti a VIA in sede statale oppure rientranti nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero, avverrà invero nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, per come individuate dall'articolo 29, del decreto-legge n. 77 del 2021.</i></p>
	<p><b>All'articolo 37</b></p>	
<p>37.2 testo 2</p>	<p>al comma 1:  al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6», sono inserite le seguenti: «rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione,»;  al secondo periodo, dopo le parole: «è approvata», sono inserite le seguenti: «entro 30 giorni dall'acquisizione della proposta commissariale».  dopo il comma 1, è inserito il seguente:  «1-bis. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,</p>	<p><b>Articolo 37, comma 1 e comma 1-bis.</b> <i>La disposizione precisa, correttamente, che la modifica della perimetrazione delle ZES può essere sia in aumento che in diminuzione, purché sia rispettato il limite massimo regionale. Si prevede, inoltre, un termine massimo per l'approvazione della proposta del Commissario che è utile a dare certezza e celerità al processo. Infine, la disposizione chiarisce che in caso di richiesta di personale da parte del Commissario ZES le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. La disposizione non comporta alcun onere aggiuntivo per lo Stato, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale.</i></p>

	dopo le parole: "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303", sono inserite le seguenti: "e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127".»	
<b>37.10</b>	<i>Al comma 3, le parole: «nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 del decreto - legge 20 giugno 2017, n. 91», sono sostituite con le seguenti «nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»</i>	<i><b>Articolo 37, comma 3.</b> Si prevede che con il DPCM con il quale verrà chiarito il quadro normativo relativo alle ZLS, vengano richiamate anche le specifiche misure di semplificazione previste dall'art. 5-bis in materia di dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la realizzazione di progetti infrastrutturali e di autorizzazione unica. L'obiettivo è di rispondere a esigenze di chiarimenti in merito alle misure che effettivamente possono trovare applicazione in ambito ZLS. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.</i>
<b>37.0.8</b>	<i>Dopo l'articolo sono inseriti i seguenti: <b>«Art. 37-bis.</b> 1. L'articolo 1677-bis del codice civile, è sostituito dal seguente: "Art. 1677-bis. Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose. Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili".»</i>	<i><b>Articolo 37-bis.</b> La disposizione interviene nel codice civile attraverso una modifica ordinamentale in materia di appalto. Stante la natura tipicamente ordinamentale, la disposizione non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.</i>
<b>37.0.10 testo 3</b>	<i><b>«Art. 37-ter.</b> All'articolo 10-quinquies del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1, è inserito il seguente:«&lt; 1-bis. Sono fatte salve le procedure di cui all'articolo 31, commi 46, 47, 48, 49-bis e 49-ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relative alle istanze già depositate dai soggetti interessati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.&gt;&gt;</i>	<i><b>Articolo 37-ter.</b> La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.</i>
	<i><b>All'articolo 43</b></i>	
<b>43.2 testo 4,</b>	<i>Il comma 3 è sostituito con il seguente: «3. In deroga all'articolo 282, del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente</i>	<i><b>Articolo 43, comma 3.</b> Con la disposizione si interviene nella definizione dell'ambito di applicazione della disposizione in esame, stabilendo che acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono</i>

<p><b>43.1</b> <b>testo</b> <b>2, id.</b> <b>a 43.4</b> <b>(testo</b> <b>2), e</b> <b>id. al</b> <b>43.8</b> <b>testo</b> <b>2,</b> <b>43.9</b> <b>testo</b> <b>2</b></p>	<p>decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, acquistano efficacia esecutiva al momento in passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti»;</p> <p><i>al comma 4, la lettera b), è sostituita con la seguente:</i></p> <p>«b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi in forza della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94»;</p> <p><i>al comma 6, primo periodo le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti «centottanta giorni»</i></p>	<p><i>eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1 le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 dell'articolo in esame, in deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed inserendo l'impossibilità di iniziare o proseguire le azioni risarcitorie in presenza di sentenze straniere di condanna della Repubblica federale di Germania relative al risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti (lettera a). Viene, inoltre, proposto che in sede di erogazione degli importi agli aventi diritto, siano detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi in forza della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94 (lettera b). Gli interventi citati incidono sulle condizioni procedurali relative alle azioni risarcitorie indicate e nella introduzione della previsione di conteggiare in sede di erogazione degli importi a titolo risarcitorio le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi in forza della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. Le proposte, che mirano ad assicurare che non ci sia una duplicazione o sovrapposizione di benefici o indennità erogate in presenza dei danni sopraindicati, non hanno effetti negativi sulla finanza pubblica dal momento che il ristoro sarà comunque corrisposto a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 dell'art. 43. Da ultimo con la lettera c) si interviene sul termine decadenziale fissato nel comma 6, per proporre l'azione di accertamento e di liquidazione dei danni prevista dall'articolo in esame estendendolo a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione in luogo dei trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 36 del 2022.</i></p> <p><b>(MANCA PARTE MEF A CUI FA RINVIO GIUSTIZIA)</b></p>
	<p><i>All'articolo 44</i></p>	

<p>44.126 testo 5</p>	<p><i>l'articolo è sostituito con il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 44</b></p> <p>(Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie)</p> <p>1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso»;</p> <p>b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 1 (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti).</p> <p>1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio della professione di insegnante, nonché per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.</p> <p>2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:</p>	<p><b>Articolo 44.</b> <i>Interviene novellando il decreto legislativo n. 59, del 2017. In particolare: Art. 1 (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti). Per quanto riguarda le modifiche apportate all'articolo 1, si tratta di norme a carattere strettamente ordinamentale che non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Vengono ricompresi, infatti, negli obiettivi del percorso di formazione iniziale, selezione e prova, anche competenze psicopedagogiche e di orientamento con attenzione particolare alla sinergia col territorio e con la comunità educante ed alla soggettività e ai bisogni educativi specifici degli studenti. Per quanto riguarda l'ultimo periodo del comma 3, in base al quale le iniziative formative sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva, si precisa che il limite di spesa della formazione continua obbligatoria è fissato dalla novella riguardante l'introduzione del nuovo articolo 16-ter del d.lgs n. 59/2017. Art. 2 (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo). Le modifiche apportate all'articolo 2 non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norme a carattere strettamente ordinamentale sul Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, sulle competenze da acquisire nel percorso di formazione iniziale e sulla natura della prova conclusiva del percorso di formazione iniziale. Art. 2-bis (Percorso universitario e accademico di formazione iniziale). Le modifiche apportate all'art. 2-bis non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le modifiche ai commi 1-5 hanno carattere strettamente ordinamentale. Segnatamente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>il comma 1 precisa che la frequenza dei percorsi di formazione iniziale è obbligatoria e si svolge interamente in presenza, fatta eccezione per una percentuale non superiore al venti per cento del totale esclusivamente per attività diverse da quelle di tirocinio e laboratorio;</i></li> <li>- <i>il comma 2 disciplina l'accesso ai percorsi di formazione iniziale;</i></li> <li>- <i>il comma 3 inserisce delle condizioni specifiche per l'accesso ai corsi di formazione da parte dei soggetti che sono iscritti al corso di studio senza aver ancora conseguito il titolo di laurea;</i></li> <li>- <i>il comma 4 si occupa della strutturazione dell'offerta formativa per quanto riguarda il numero minimo di crediti di area pedagogica, l'impegno minimo</i></li> </ul>
-------------------------------	--	--

a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole, l'orientamento, nonché l'acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-ter dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali, pedagogiche, psicopedagogiche, nonché a competenze volte a favorire la partecipazione degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione

*del tirocinio, il riconoscimento dei 24 CFU/CFA riconosciuti secondo il previgente ordinamento;*

*- i commi 5 e 5-bis specificano che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4 stabilisce gli standard professionali minimi del docente abilitato e il Profilo conclusivo delle competenze professionali del medesimo docente.*

*La modifica al comma 6 prevede, infine, che ai relativi oneri si provvede, quanto a 16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 31 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Art. 2-ter – (Abilitazione all'insegnamento). La modifica apportata al comma 1 ha carattere strettamente ordinamentale in quanto si limita a precisare che si può accedere alla prova finale del percorso di formazioni iniziale solo dopo il conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato. La modifica al comma 5, volta a definire i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non genera nuovi o maggiori per la finanza pubblica in quanto si precisa che gli oneri sono a carico dei partecipanti. È presente in ogni caso apposita clausola di salvaguardia. L'introduzione della nuova lettera d-bis) non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la revisione e l'aggiornamento delle classi di concorso avviene con le risorse strumentali, finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente. Art. 5 – (Requisiti di partecipazione al concorso). Le modifiche apportate all'articolo 5 hanno carattere ordinamentale. Si precisa, infatti, che per gli insegnanti teorico-pratici resta ferma la disciplina transitoria sul possesso dei requisiti di partecipazione al concorso dettata dall'art. 22, comma 2, del medesimo*

dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva»;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo).

1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:

a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 5-bis dell'art. 2-bis;

b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-ter, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo

*d.lgs n. 59/2017. Con riferimento all'accesso al concorso di coloro che abbiano svolto un servizio nelle istituzioni scolastiche almeno triennale, si specifica, invece, che almeno uno di tali anni deve essere stato svolto nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre. Art. 13 (Anno di prova e immissione in ruolo). Le modifiche all'articolo 13 hanno carattere strettamente ordinamentale, riguardando la tipologia di prova scritta che deve essere svolta, a conclusione del periodo di formazione iniziale, dai vincitori del concorso che abbiano potuto accedere al concorso medesimo in virtù del servizio pregresso svolto nelle istituzioni scolastiche statali. Gli oneri del percorso di formazione iniziale sono a carico dei partecipanti. Art. 16-bis (Scuola di alta formazione dell'istruzione). Le modifiche al comma 1 meglio definiscono le funzioni svolte dalla Scuola nell'ambito della dotazione e delle risorse già individuate ai commi 8 e 9. Al comma 9 – ferma la quantificazione già effettuata (2 milioni di euro a decorrere dal 2023) – viene modificata parzialmente la copertura. A decorrere dal 2027, invece che all'autorizzazione di spesa della c.d. Card docente, si farà ricorso al Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014 istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Art. 16-ter (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti). Le modifiche apportate ai primi tre commi dell'art. 16-ter non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché esse sono volte a chiarire che il sistema di formazione e aggiornamento permanente è diretto anche alle figure di sistema di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale nei limiti di spesa già individuati dal comma 9. Commi 4 e 5. L'art. 16-ter, comma 5, istituisce il Fondo per l'incentivo alla formazione previa adozione del decreto annuale con il quale si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento dell'organico dell'autonomia che tiene conto dell'andamento demografico e dei flussi migratori a partire dal 2026. Tale fondo è pari a € 40 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Nei limiti della dotazione del Fondo, è previsto per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni*

e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti pedagogico, psicopedagogico, didattico, delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico ed educativo degli allievi con disabilità e degli alunni con bisogni educativi speciali. I percorsi di formazione iniziale si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La prova scritta di cui al secondo periodo è costituita da una analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso di formazione iniziale. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.

d) dopo il Capo I è inserito il seguente:

«Capo I-bis

**PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO DI  
FORMAZIONE INIZIALE E ABILITAZIONE  
ALL'INSEGNAMENTO PER LE SCUOLE SECONDARIE**

Art. 2-bis (Percorso universitario e accademico di formazione iniziale).

1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a frequenza obbligatoria, è organizzato ed è impartito, per le relative classi di concorso, con modalità di erogazione convenzionale, ai sensi del secondo periodo, dalle università ovvero dalle istituzioni AFAM attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. I percorsi sono svolti interamente in presenza, ovvero, esclusivamente per le attività diverse

*ordine e grado del sistema scolastico un elemento retributivo un tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, al superamento del percorso formativo e in caso di valutazione individuale positiva, non inferiore al 10% e non superiore al 20% del trattamento stipendiale in godimento. La copertura finanziaria per la costituzione del Fondo per l'incentivo alla formazione dall'a.s. 2025/2026 è rinvenuta:*

- *nella riduzione dei posti di organico dell'autonomia che tiene conto dell'andamento demografico e dei flussi migratori a partire dall'anno 2026;*
- *mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

*Di seguito si riporta una tabella sintetica della dotazione del Fondo e delle relative modalità di copertura:*

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Dotazione Fondo</b>	<b>40.000.000,00 €</b>	<b>85.000.000,00 €</b>	<b>160.000.000,00 €</b>	<b>236.000.000,00 €</b>	<b>311.000.000,00 €</b>	<b>387.000.000,00 €</b>
Copertura da riduzione dei posti di organico	10.000.000,00 €	52.000.000,00 €	118.000.000,00 €	184.000.000,00 €	250.000.000,00 €	316.000.000,00 €
Copertura da riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190	30.000.000,00 €	33.000.000,00 €	42.000.000,00 €	52.000.000,00 €	61.000.000,00 €	71.000.000,00 €

*Al fine di individuare le necessarie coperture finanziarie sono state effettuate delle quantificazioni sui risparmi delle spese stipendiali dei docenti, determinati in base alla denatalità del nostro Paese.*

*Di seguito si illustra la metodologia utilizzata per determinare, sulla base delle proiezioni dell'ISTAT rispetto al decremento della popolazione residente età 3-18 nel periodo 2022-2036, il minor fabbisogno di posti di personale docente, ad esclusione in via prudenziale dei posti relativi al sostegno. Si evidenzia inoltre che, sempre in un'ottica cautelativa, sono state considerate le seguenti variabili:*

- *i posti di organico relativi alle scuole dell'infanzia (alunni compresi tra i 3 anni di età e 6 anni) sono stati esclusi dalla metodologia di calcolo, in quanto l'offerta di posti in tali scuole è strutturalmente inferiore rispetto alla domanda;*
- *è stata considerata la distribuzione territoriale del fenomeno della denatalità in relazione allo sviluppo degli organici e della composizione delle classi;*

dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al venti per cento del totale. Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne l'elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui i percorsi di formazione iniziale sono organizzati per realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni AFAM.

2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all'estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.

Per i primi tre cicli dei percorsi di cui al presente articolo, i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale, paritaria o nell'ambito di per-corsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni possono accedere ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso interessata nei limiti della riserva di posti indicati dal decreto di cui al comma 4.

3. Fermi restando i margini di flessibilità dei relativi piani di studio, possono di norma accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo

- *si è tenuto conto del numero di classi esistente e del numero di alunni e di docenti per classe nell'ottica di effettuare delle proiezioni pluriennali attendibili che non determinino un'alterazione del servizio offerto, presupponendo quindi di mantenere delle politiche invariate;*

- *nonostante la riduzione del numero di alunni interessi annualmente tutte le fasce di età comprese tra i 6 anni e i 19 anni, si è tenuto conto della fisiologica contrazione degli organici soltanto in riferimento ai posti di organico relativi alla formazione delle classi prime dei vari ordini di scuola.*

- *è stato considerato il costo di un posto di organico dei docenti prendendo in riferimento il livello stipendiale più basso (37.708 euro);*

- *non si è tenuto conto del risparmio derivante dal minore fabbisogno di supplenze (brevi, annuali e fino al termine delle attività didattiche) che si determina a seguito della contrazione dei posti di organico.*

*Nel dettaglio, preliminarmente è stata analizzata la serie storica periodo 2016-2021, relativa alla popolazione residente età 3-18 ed è stata confrontata con la serie storica del medesimo intervallo temporale (a.s. 2016/2017 – a.s. 2021/2022) relativa al totale degli iscritti alle classi primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado.*

La finalità di tale confronto è quella di determinare la correlazione fra popolazione residente età 3-18 e iscritti (a seguire “coefficiente residente-iscritti”), al fine di individuare, a partire dai dati prospettici dell'ISTAT rispetto alla popolazione residente età 3-18, il numero di iscritti previsti su base regionale nei prossimi anni scolastici.

5 nonché coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle università, i CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA e in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi all'inclusione scolastica nonché le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al primo periodo determina il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità. Il medesimo decreto definisce la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto del criterio di cui al comma 1, terzo periodo, del presente articolo. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. Il decreto di cui al comma 4 definisce linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente

**Tabella 1 - Incidenza media Iscritti/Popolazione residente età 3-18, periodo 2016-2021**

REGIONE	Incidenza media (2016-2021) Alunni/Popolazione residente 3-18
Abruzzo	95,2%
Basilicata	98,9%
Calabria	95,7%
Campania	91,2%
Emilia-Romagna	85,9%
Friuli-Venezia-Giulia	90,0%
Lazio	86,1%
Liguria	88,5%
Lombardia	78,8%
Marche	97,1%
Molise	97,1%
Piemonte	87,9%
Puglia	95,7%
Sardegna	96,1%
Sicilia	93,7%
Toscana	92,8%
Umbria	96,0%
Veneto	81,3%

Successivamente è stata calcolata:

- l'incidenza percentuale degli iscritti dell'a.s. 2021/2022 (ultimo dato disponibile) rispetto ai diversi ordini di Istruzione;
- la media degli iscritti per classe (a.s. 2021/2022) in funzione dei diversi ordini di Istruzione;
- la media dei posti docenti per classe (a.s. 2021/2022 – ad esclusione dei posti di sostegno) in funzione dei diversi ordini di Istruzione.

coerenti con gli obiettivi formativi. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.

5. Con il decreto di cui al comma 4, sono stabiliti gli standard professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere possedute dal docente abilitato, nonché le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti e la composizione della relativa commissione giudicatrice nella quale è comunque presente un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui al comma 6. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

5-bis. Con il decreto di cui al comma 4 è individuato il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, nel rispetto degli standard professionali minimi riferiti alle competenze di cui al comma 5, e sono definite le modalità della loro verifica, per favorire la coerenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con le professionalità richieste al docente per favorire la trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica e dei processi di apprendimento e insegnamento.

6. Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, è stabilito il contingente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla

Regione	Primaria	Secondaria I° Grado	S
Abruzzo	30,5%	20,5%	
Basilicata	27,9%	19,3%	
Calabria	29,9%	19,9%	
Campania	28,9%	21,5%	
Emilia-Romagna	32,9%	22,2%	
Friuli-Venzia Giulia	32,2%	22,1%	
Lazio	32,1%	22,1%	
Liguria	30,8%	22,2%	
Lombardia	35,0%	23,3%	
Marche	30,3%	20,7%	
Molise	29,2%	19,9%	
Piemonte	31,9%	21,9%	
Puglia	29,8%	20,6%	
Sardegna	29,8%	20,9%	
Sicilia	31,0%	21,1%	
Toscana	30,2%	21,3%	
Umbria	30,4%	20,6%	
Veneto	34,4%	23,5%	

Tabella 2 – Incidenza Iscritti a.s. 2021/2022 rispetto ai diversi ordini di Istruzione

funzione di tutor. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 31 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015 n. 107.

Art. 2-ter - (Abilitazione all'insegnamento).

1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.

2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.

3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.

4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso

Regione	Primaria			Secondaria I Grado			
	Numero alunni	Numero classi	Alunni/ classe	Numero alunni	Numero classi	Alunni/ classe	Numero alunni
Abruzzo	50.378	2.998	16,8	33.886	1.753	19,3	55,66
Basilicata	19.873	1.317	15,1	13.747	816	16,8	27,36
Calabria	76.746	5.271	14,6	51.068	2.987	17,1	92,94
Campania	235.639	14.099	16,7	175.285	9.450	18,5	299,66
Emilia-Romagna	177.017	8.896	19,9	119.636	5.390	22,2	194,52
Friuli-Venzia Giulia	43.797	2.612	16,8	30.106	1.535	19,6	48,38
Lazio	222.527	11.962	18,6	153.430	7.392	20,8	243,77
Liguria	50.422	2.902	17,4	36.244	1.723	21,0	59,13
Lombardia	398.961	20.512	19,5	265.341	12.457	21,3	373,94
Marche	60.299	3.377	17,9	41.123	1.987	20,7	69,83
Molise	10.327	761	13,6	7.017	431	16,3	12,88
Piemonte	159.748	9.171	17,4	109.520	5.339	20,5	171,58
Puglia	161.482	8.859	18,2	111.554	5.495	20,3	195,17
Sardegna	55.749	3.498	15,9	39.228	2.293	17,1	69,80
Sicilia	207.368	12.065	17,2	141.351	7.420	19,1	226,68
Toscana	138.110	7.293	18,9	97.667	4.558	21,4	164,26
Umbria	34.206	2.028	16,9	23.179	1.137	20,4	39,21
Veneto	194.558	10.574	18,4	132.887	6.361	20,9	199,62
<b>Totale</b>	<b>2.297.207</b>	<b>128.195</b>		<b>1.582.269</b>	<b>78.524</b>		<b>2.544,46</b>

**Tabella 3 – Media iscritti per classe a.s. 2021/2022 rispetto ai diversi ordini di Istruzione**

della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.

5. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento con oneri a carico dei partecipanti.

d-bis) all'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. In deroga al comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà dei profili professionali innovativi.

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 - (Requisiti di partecipazione al concorso).

1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e

Regione	Primaria			Secondaria I Grado			Numero posti docenti
	Numero posti docenti	Numero classi	Docenti/ classe	Numero posti docenti	Numero classi	Docenti/ classe	
Abruzzo	4.512	2.998	1,5	3.273	1.753	1,9	5.73
Basilicata	2.356	1.317	1,8	1.712	816	2,1	3.23
Calabria	7.990	5.271	1,5	6.032	2.987	2,0	10.08
Campania	20.897	14.099	1,5	17.704	9.450	1,9	28.61
Emilia-Romagna	15.802	8.896	1,8	9.557	5.390	1,8	17.38
Friuli-Venzia Giulia	4.511	2.612	1,7	2.925	1.535	1,9	5.12
Lazio	20.300	11.962	1,7	13.548	7.392	1,8	22.48
Liguria	4.889	2.902	1,7	3.236	1.723	1,9	5.67
Lombardia	36.078	20.512	1,8	22.854	12.457	1,8	34.14
Marche	5.457	3.377	1,6	3.585	1.987	1,8	6.93
Molise	1.111	761	1,5	824	431	1,9	1.56
Piemonte	15.384	9.171	1,7	10.059	5.339	1,9	16.59
Puglia	13.522	8.859	1,5	10.287	5.495	1,9	19.26
Sardegna	5.822	3.498	1,7	4.465	2.293	1,9	7.71
Sicilia	17.924	12.065	1,5	14.664	7.420	2,0	23.26
Toscana	12.830	7.293	1,8	8.451	4.558	1,9	15.86
Umbria	3.254	2.028	1,6	2.119	1.137	1,9	4.01
Veneto	17.517	10.574	1,7	11.924	6.361	1,9	19.02
<b>Totale</b>	<b>210.156</b>	<b>128.195</b>		<b>147.219</b>	<b>78.524</b>		<b>246.71</b>

**Tabella 4 – Media posti docenti per classe a.s. 2021/2022 rispetto ai diversi ordini di Istruzione**

Confrontando il numero di posti docenti “futuri” (calcolato in funzione dei parametri di cui sopra) con il numero di posti docenti attualmente in organico, è possibile stimare il minor fabbisogno di personale docente. Successivamente, associando ad ogni docente il relativo costo lordo stato, sono state quantificate le eventuali economie per il bilancio del Ministero.

<p>secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vi-genti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.</p> <p>3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p> <p>4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali, di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre,</p>	<p>In particolare, a seguire si illustra il procedimento utilizzato, su base regionale, per le proiezioni dell'a.s. 2022/2023 (la medesima metodologia è stata utilizzata per i successivi anni scolastici):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il numero della popolazione residente 3-18 dell'anno 2023 è stato moltiplicato per il coefficiente residenti-iscritti (cfr. Tabella 1), al fine di stimare il numero di iscritti dell'a.s. 2022/2023;</li> <li>2. il numero di iscritti stimati per l'a.s. 2022/2023 è stato moltiplicato per l'incidenza degli iscritti dell'a.s. 2021/2022 (cfr. Tabella 2), al fine di suddividere gli iscritti rispetto ai diversi gradi di Istruzione;</li> <li>3. il numero di classi stimate per l'a.s. 2022/2023 è stato calcolato dividendo il numero di iscritti stimati per l'a.s. 2022/2023 per la media degli iscritti per classe previsti nell'a.s. 2021/2022 (cfr. Tabella 3);</li> <li>4. il numero di posti docenti stimati per l'a.s. 2022/2023 è stato calcolato moltiplicando il numero di classi stimate per l'a.s. 2022/2023 per la media di posti docenti per classi previsti nell'a.s. 2021/2022 (cfr. Tabella 4);</li> <li>5. la differenza fra posti docenti previsti nell'a.s. 2021/2022 e posti docenti stimati nell'a.s. 2022/2023.</li> </ol> <p>Ad ogni posto docente derivante dalla differenza di cui al punto 5, in via prudenziale è stato associato un costo medio standard pari a 37.708 euro lordo stato. Si evidenzia che il costo medio per tipologia di profilo (desunto dalla media aritmetica dei diversi profili previsti, suddivisi per titolo di studio ed anzianità di servizio), risulta pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• circa 41.629 euro lordo stato per ciascun docente della scuola primaria;</li> <li>• circa 45.367 euro lordo stato per ciascun docente della scuola secondaria di I grado;</li> <li>• circa 44.640 euro lordo stato per ciascun docente della scuola secondaria di II grado (sono ricompresi sia docenti diplomati che laureati).</li> </ul>
---	--

nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124?».

f) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: «Periodo di prova e immissione in ruolo»;

g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Anno di prova e immissione in ruolo).

1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in ser-vizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

2. I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura

In conclusione, moltiplicando il numero di posti docenti per il costo medio standard, è stato stimato il risparmio connesso al minor numero di docenti previsti nell'a.s. 2022/2023 rispetto all'a.s. 2021/2022.

La tabella seguente riporta le proiezioni (aggregate su base nazionale per fini illustrativi) dall'a.s. 2022/23 all'a.s. 2033/34.

	Anno scolastico						
	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029
<i>Differenza classi (cumulato)</i>	- 3.847	- 6.183	- 17.770	- 24.859	- 31.806	- 38.529	- 44.899
<i>Differenza docenti (cumulato)</i>	- 6.156	- 17.015	- 28.555	- 39.988	- 51.193	- 62.046	- 72.331
<i>Stima risparmio (cumulato)</i>	- 232.123.859	- 641.616.956	- 1.076.755.547	- 1.507.853.966	- 1.930.391.724	- 2.339.648.833	- 2.727.471.438
<i>Differenza classi (anno su anno)</i>	- 3.847	- 2.336	- 11.587	- 7.089	- 6.947	- 6.723	- 6.370
<i>Differenza docenti (anno su anno)</i>	- 6.156	- 10.860	- 11.540	- 11.433	- 11.206	- 10.853	- 10.285
<i>Stima risparmio (anno su anno)</i>	- 232.123.859	- 409.493.097	- 435.138.591	- 431.098.418	- 422.537.758	- 409.257.109	- 387.822.605

**Tabella 5 – Stima risparmio 2022-2034 su base annua e cumulato**

concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2, sono altresì definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione. La prova scritta di cui al primo periodo è costituita da un intervento di progettazione didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l'abilitazione.

4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

5. In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione

Ciò posto, si rileva che il fenomeno della “denatalità” si manifesta principalmente sulla riduzione delle classi prime degli ordini di Istruzione oggetto di analisi (primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado). Pertanto, con l’obbiettivo di individuare un fattore correttivo che tenga conto delle classi prime, è stata analizzata la serie storica periodo 2016-2021 relativa alle classi prime ed è stata confrontata con la serie storica del medesimo intervallo temporale (a.s. 2016/2017 – a.s. 2021/2022) relativa al numero di classi totali, per individuare

REGIONE	Incidenza media (2026-2021) Classi prime/Classi
Abruzzo	22,9%
Basilicata	22,0%
Calabria	22,5%
Campania	23,2%
Emilia-Romagna	23,4%
Friuli-Venezia-Giulia	22,8%
Lazio	23,2%
Liguria	23,1%
Lombardia	23,4%
Marche	22,7%
Molise	22,2%
Piemonte	22,9%
Puglia	22,8%
Sardegna	22,9%
Sicilia	23,1%
Toscana	23,1%
Umbria	22,7%
Veneto	23,0%

l’incidenza media delle classi prime sulle classi (“coefficiente di classi prime su classi”).

**Tabella 6 – Incidenza media Classi prime/Classi, periodo 2016-2021**

Tale coefficiente è stato applicato alla differenza di classi precedentemente stimato (cfr. Tabella 5), al fine di circostanziare il fenomeno della riduzione di posti esclusivamente alle classi prime. I valori così determinati sono stati utilizzati per calcolare la corrispondente riduzione di posti docenti secondo

scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.?»;

h) dopo il Capo IV è inserito il seguente: «Capo IV-bis

#### SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE E SI-

#### STEMA DI FORMAZIONE CONTINUA INCENTIVATA

Art. 16-bis (Scuola di alta formazione dell'istruzione).

1. È istituita, con sede legale in Roma, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La suddetta Scuola:

a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

b) coordina e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale

il parametro “Docente/Classe” di cui alla Tabella 4. Infine, alla riduzione di posti docenti è stato associato il costo medio standard di 37.708 per ciascun posto, l' fine di quantificare il potenziale risparmio per il bilancio del Ministero.

Di seguito si riportano i risultati delle stime effettuate in forma aggregata con evidenza del potenziale risparmio cumulato a decorrere dall'a.s. 2025-2026, in modo da non “sottrarre” risorse e determinare una politica finanziaria invariata per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

	Anno scolastico						
	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029
Differenza classi prime (cumulato)	779	2.159	3.625	5.077	6.499	7.877	9.182
Differenza docenti (cumulato)	1.412	3.916	6.576	9.213	11.798	14.302	16.675
Stima risparmio (cumulato)	53.236.532	147.645.694	247.980.236	347.420.318	444.880.453	539.295.721	628.779.188
Stima risparmio (cumulato a decorrere da a.s. 25-26)				99.440.081	196.900.216	291.315.484	380.798.952
Differenza classi prime (anno su anno)	779	1.380	1.466	1.452	1.423	1.377	1.306
Differenza docenti (anno su anno)	1.412	2.504	2.661	2.637	2.585	2.504	2.373
Stima risparmio (anno su anno)	53.236.532	94.409.162	100.334.543	99.440.081	97.460.135	94.415.268	89.483.467

Tabella 7 – Stima risparmio 2022-2034 su base annua e cumulato (circoscritta alle classi prime), con evidenza da a.s. 2025/2026

*Tutto ciò premesso, ai fini di una rappresentazione dei risparmi il più possibile aderente al contesto scolastico, ai mutevoli fabbisogni delle scuole nonché all'obiettivo di garantire un servizio di qualità ad alunne, alunni e famiglie, gli scenari di riduzione dei posti sono stati ulteriormente rivisti in termini prudenziali. Pertanto, in base a quanto suddetto e riproporzionando i risparmi sopra stimati in funzione delle differenze temporali fra anno scolastico ed esercizio finanziario, si ottengono i seguenti risultati.*

Unità	Costo unitario docente	2026	2027	2028	2029	2030	2031

amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter;

c-bis) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di co-progettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.

2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.

3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale.

4. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, ed è scelto tra professori universitari ordinari o tra soggetti con competenze manageriali parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale nell'ambito dell'istruzione e formazione. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo. E' responsabile dell'attività didattica

		scuola secondaria II grado anzianità à 0-8 lordo Stato						
Stima riduzione posti 2025/2026	800	37.708	10.055.4 67	30.166.4 00	30.166.4 00	30.166.4 00	30.166.4 00	30.166.4 00
Stima riduzione posti 2026/2027	1.750	37.708		21.996.3 33	65.989.0 00	65.989.0 00	65.989.0 00	65.989.0 00
Stima riduzione posti 2027/2028	1.750	37.708			21.996.3 33	65.989.0 00	65.989.0 00	65.989.0 00
Stima riduzione posti 2028/2029	1.750	37.708				21.996.3 33	65.989.0 00	65.989.0 00
Stima riduzione posti 2029/2030	1.750	37.708					21.996.3 33	65.989.0 00
Stima riduzione posti 2030/2031	1.750	37.708						21.996.3 33
Stima riduzione posti 2031/2032	1.750	37.708						
<b>TOTALE</b>			<b>10.055.4 67</b>	<b>52.162.7 33</b>	<b>118.151. 733</b>	<b>184.140. 733</b>	<b>250.129. 733</b>	<b>316.118. 733</b>

*Tali risparmi vanno poi sommati con la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 30 milioni di euro nel 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.*

e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Direttore generale di cui al comma 6 e sentito il Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento, se non dipendente di amministrazioni pubbliche svolge il proprio mandato a titolo gratuito.

5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i Presidenti di INDIRE e INVALSI e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni e, attraverso il Direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispose le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo, all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel quale sono disciplinate le modalità del suo funzionamento, nonché quelle del Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Ai componenti del Comitato d'indirizzo spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

6. Presso la Scuola viene istituita una Direzione Generale. Il Direttore generale è nominato dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di prima fascia del Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta. L'organizzazione e il funzionamento della direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.

7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica quattro anni, ed

*Fermo restando che, ai sensi di quanto espressamente disposto dalla disposizione normativa al comma 4, le risorse finanziarie stanziare rappresentano il limite di spesa entro il quale viene individuato il numero massimo di docenti destinatari della misura, viene effettuata una stima del numero potenziale di insegnanti di ruolo che a partire dal 2026, dopo un ciclo di formazione triennale e dopo aver superato l'esame finale, possono beneficiare dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, non inferiore al 10% e non superiore al 20% del trattamento stipendiale in godimento previsto dal comma 4. A tal fine si è calcolata la media ponderata del trattamento stipendiale dei docenti (tabella 9), sulla base della distribuzione per l'a.s. 2022-2023 dei docenti per le fasce stipendiali (tabella 10), da cui è stata espunta l'ultima fascia stipendiale (in quanto i docenti appartenenti a quest'ultima fascia non sono destinatari del percorso formativo).*

*Una volta determinata la media ponderata del trattamento stipendiale dei docenti, pari ad euro 40.669, si è ipotizzato di conferire l'elemento retributivo una tantum nella misura percentuale del 15% (valore medio tra il 10 e il 20 % stabilito dalla norma) del trattamento stipendiale, corrispondente ad euro 6.100.*

Fasce stipendiali lordo stato				
Fascia	Infanzia	Primaria	I Grado	II Grado
0	33.619	33.619	36.199	36.133
1	36.859	36.859	39.909	40.860
2	40.355	40.355	43.876	45.096
3	43.132	43.132	47.128	49.719

è composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione che indica altresì i criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

8. La dotazione organica della Scuola è definita nella Tabella 1 di cui all'Allegato A. In sede di prima applicazione, per il reclutamento del personale amministrativo delle aree, la Scuola, nei limiti di cui all'Allegato A e delle risorse finanziarie assegnate, procede al reclutamento, utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area terza del Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'incarico al dirigente di seconda fascia, la Scuola procede conferendo l'incarico, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Nella Scuola non può essere impiegato a qualunque titolo personale docente del comparto Scuola.

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede, per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR e, a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 16-ter (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti).

1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e

4	46.857	46.857	51.340	53.752
5	48.951	48.951	53.752	56.180

**Tabella 9**

Docenti per fasce di anzianità				
Fasce di anzianità di servizio	Infanzia	Primaria	Secondaria I grado	Sec
da 0 a 8 anni	30.395	75.231	61.302	
da 9 a 14 anni	16.129	27.052	27.940	
da 15 a 20 anni	13.042	33.664	22.108	
da 21 a 27 anni	13.485	42.772	18.595	
da 28 a 34 anni	7.607	31.982	9.900	
<b>TOTALE</b>	<b>80.658</b>	<b>210.701</b>	<b>139.845</b>	

**Tabella 10**

Nella seguente tabella 11 è possibile quindi formulare una stima di massima del numero dei potenziali destinatari dell'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio per gli anni dal 2026 al 2031, fermo restando che eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del numero di docenti beneficiari del *bonus* (dovute all'esatta applicazione della percentuale compresa tra il 10% e il 20% e all'esatta individuazione dei livelli stipendiali in godimento da parte di coloro che in concreto verranno individuati quali destinatari del bonus per ogni annualità) saranno possibili entro il limite delle risorse finanziarie stanziata dalla norma in esame.

	2026	2027	2028	2029
<b>Dotazione Fondo</b>	<b>40.000.000,00 €</b>	<b>85.000.000,00 €</b>	<b>160.000.000,00 €</b>	<b>236.000.000,00 €</b>
Numero docenti destinatari calcolando elemento retributivo <i>una tantum</i> accessorio pari al 15%	<b>6.557</b>	<b>13.934</b>	<b>26.230</b>	<b>38.689</b>

**Tabella 11**

alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e ai bisogni educativi speciali, nonché le pratiche di laboratorio e l'inclusione è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici, e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva. In ogni caso, la partecipazione alle attività formative dei percorsi che si svolgono al di fuori dell'orario di insegnamento è retribuita.

2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola che ne coordina la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Mini-sterio dell'istruzione e verifica dei requisiti di cui al comma 7;

**Art. 18-bis – (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo).**

Le modifiche apportate all'articolo 18-bis non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'introduzione del comma 1-bis riguarda l'accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento.

**Si precisa che i percorsi di specializzazione sono svolti fuori dall'orario di insegnamento per escludere la presenza di oneri di sostituzione del personale docente.**

La modifica al comma 2, volta a precisare che possono far parte della commissione esaminatrice anche i *tutor*, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è già precisato dalla norma che “*La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al secondo periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato*”.

Il nuovo comma 3-bis non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di assunzioni nell'ambito delle facoltà annualmente autorizzate.

b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei;

c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio.

3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure professionali di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale, la Scuola definisce altresì specifici obiettivi dei programmi per percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuita con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.

4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno scolastico 2023/2024, su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 8. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico un elemento retributivo a tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale,

al superamento del percorso formativo e in caso di valutazione individuale positiva, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste. Sono per-tanto previste, con particolare riferimento alla capacità di incrementare il rendimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell'inclusione e delle esperienze extra scolastiche, verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nella verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva può essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale, nella quale si determina l'eventuale conseguimento dell'incentivo salariale, il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui all'ottavo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità.

5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al precedente comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 40 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al presente comma precedente periodo, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 8 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa di cui al presente comma primo periodo, con riferimento all'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto ad euro 10 milioni di euro nel 2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente effettuato a seguito dell'accertamento dei minori oneri derivanti dall'adeguamento dell'organico dell'autonomia conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, a partire dall'anno scolastico 2026/2027e sino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato, e quanto ad euro 30 milioni di euro nel 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190 (da calcolare in relazione alle cessazioni indicate in viola). In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente gli Uffici Scolastici Regionali comunicano a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al precedente periodo presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali, effettua, per istituzione scolastica, un monitoraggio annuale dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di accertamento di cui al successivo periodo. Per eventuali straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico presenta richiesta motivata all'Ufficio Scolastico Regionale che ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le risorse del Fondo sono rese disponibili e ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente. Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia è riferito, nella misura massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente è

riferito ai soli risparmi realizzati a seguito dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il fondo di cui al primo periodo è incrementato in misura corrispondente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i risparmi ai sensi del presente comma.

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a al comma 335, alla lettera a) dopo la parola <<titolo>> aggiungere le seguenti parole <<distinto per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno>>;

b al comma 335, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: <<c) è rilevato il numero di classi in deroga attivate ai sensi del successivo comma 344 distinte per ordine di scuola e grado di istruzione.>>;

c dopo il comma 335 è introdotto il comma 335-bis: "A decorrere dall'anno 2026 con il medesimo decreto di cui al precedente comma 335 è rilevato il numero di classi ed il numero di posti dell'organico dell'autonomia distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che vengono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59".

6. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la Scuola nazionale

dell'amministrazione, tutte le università, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani.

7. Possono chiedere l'accREDITAMENTO di cui al comma 2, lettera a), i soggetti che posseggano i requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale determinati in apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Fermo restando l'accREDITAMENTO dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accREDITATI per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accREDITAMENTO, a cui deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma Operativo Nazionale.

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per la verifica intermedia e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente,

al primo e al secondo periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'Allegato B.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione, pari a complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, e, a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR;

b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020;

c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

i) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis - (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo).

1. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze del docente abilitato di cui al comma 5-bis dell'art. 2-bis e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Sino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

1-bis. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono svolti

con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza, ovvero esclusivamente per attività diverse delle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.

2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, primo periodo, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA condizionanti la partecipazione al concorso. Sono altresì definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonché la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento, e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui all'articolo 2-bis, comma 6. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al secondo periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-ter dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter, e

sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1.

3-bis. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3 dell'articolo 5, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui all'articolo 1, comma 17-ter del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sino al 31 dicembre 2025 le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi dei commi 18-decies e 18-undecies del medesimo articolo.

4. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati.»;

1) sono aggiunti, in fine, gli allegati A e B di cui agli allegati 2 e 3 annessi al presente decreto.

#### ALLEGATO 2

(articolo 44, comma 1, lettera l)

Introduce l'allegato A al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

«Allegato A

(articolo 16-bis , comma 8)

Tabella 1

Dotazione organica della Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione

Ruolo    Quantità

Direttore generale    1

Dirigente II fascia    1

Personale Area III F1 12

ALLEGATO 3

(articolo 44, comma 1, lettera l)

Introduce l'allegato B al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

Allegato B

(articolo 16-ter, comma 8)

1) Vincoli

- il riconoscimento dell'incentivo salariale è deciso dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 4. Detto comitato determina i criteri,

tra i quali l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere il riconoscimento dell'incentivo salariale selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a coloro che ne abbiano fatto richiesta, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio.

a) per l'orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria;

b) annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all'articolo 16-ter, comma 5;

c) l'incentivazione retributiva non può essere attribuita secondo criteri di rotazione tra il personale interessato. La violazione di tale vincolo costituisce fonte di responsabilità dirigenziale.

## 2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durata triennale che consta delle seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-ter, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-ter, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;

2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;

3. governance della scuola: teoria e pratica;

4. leadership educativa;

5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;

6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;

7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;

8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;

9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;

10. tecniche della didattica digitale.

Le attività di cui alle lettere a), b) e c) sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.».

Conseguentemente,

all'articolo 49, dopo comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'ISEE connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal D.Lgs. 29/12/2021, n. 230, per l'anno 2022 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di euro 13 milioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-ter Al fine di assicurare, nei limiti delle risorse stanziato ai sensi del presente comma e con le modalità di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, un contributo ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per lo

	<p>smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di euro 13.522.000 per il 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 13.522.000 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p> <p>"</p>	
	<p><b>All'articolo 45</b></p>	
<p><b>45.2</b> <b>testo</b> <b>3</b></p>	<p><i>l'articolo è sostituito con il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 45</b> (Valorizzazione del personale docente)</p> <p>1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:</p> <p>«b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica;</p> <p>b-ter) valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio spopolamento e valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345, articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»".</p> <p>b) dopo il comma 593, è inserito il seguente:</p> <p>«593-bis. In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservato alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e</p>	<p><b>L'Articolo 45</b> interviene a novella sulla legge n. 205 del 2017. La prima disposizione ha carattere ordinamentale. Tra i criteri di valorizzazione del personale docente viene introdotto, a risorse invariate, quello del prestare servizio in zone caratterizzate da rischio spopolamento e da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica come individuati dall'art. 1, comma 345, della legge di bilancio per il 2022. Con la seconda disposizione si introduce il comma 1-bis all'articolo 45 che, a sua volta, introduce il comma aggiuntivo 83-bis all'articolo 1 della legge n. 107/2015. La disposizione normativa è finalizzata a consentire – dall'anno scolastico 2022/2023 - alle istituzioni scolastiche affidate in reggenza, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, individuate su base regionale secondo parametri, criteri e modalità stabiliti da apposito decreto interministeriale, di avvalersi, dell'istituto dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento, per attività di collaborazione nello svolgimento di funzioni amministrative e organizzative, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due docenti nel caso di semi esonero, nel limite di autorizzazione di spesa complessivo pari a 5 milioni i euro per l'anno 2022 e di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Per quanto concerne i profili finanziari, la norma prevede una autorizzazione di spesa limite di spesa pari a 5 milioni di euro per il 2022(4/12) e di 12,5 milioni di euro a decorrere dal 2023(10/12), al fine di consentire l'attivazione di esoneri o semiesoneri dall'insegnamento per i docenti delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza individuate, su base regionale, secondo criteri, parametri modalità demandate ad apposito</p>

studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera b-bis) e del personale docente di cui al comma 593, lettera b-ter, e con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica.».

1-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83, è inserito il seguente: "83-bis. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto di cui al successivo periodo possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di uno nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo, e dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o il semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa individuato dal presente comma, parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi della facoltà di cui al precedente periodo, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel rispetto del limite di spesa di cui al successivo periodo. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e nel limite di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

*decreto interministeriale MI-MEF, con priorità per le istituzioni scolastiche con il maggior numero di classi.*

*Considerato il limite di spesa predetto, poiché l'attivazione dell'esonero o del semi esonero comporta maggiori oneri, con riferimento all'individuazione della supplenza, a copertura dell'esonerato o del/i semi esonerato/i, si è proceduto alla seguente stima:*

	<i>Doc inf e</i>		
	<i>prim</i>	<i>sec I</i>	<i>sec II</i>
<i>da 0 a 8</i>	2.817,38	3.027,79	3.027,79
<i>da 9 a 14</i>	3.088,71	3.344,05	3.423,64
<i>da 15 a 20</i>	3.381,70	3.676,60	3.778,83
<i>da 21 a 27</i>	3.614,28	3.948,98	4.165,93
<i>da 28 a 34</i>	3.926,78	4.302,21	4.504,22
<i>da 35 a</i>	4.102,18	4.504,22	4.707,51

*Sulla base della tabella sopra riportata con i parametri stipendiali aggiornati, cui vanno aggiunti gli adeguamenti contrattuali, si è proceduto a calcolare gli importi delle supplenze e a quantificare i relativi oneri, nel rispetto del limite di spesa individuato, calcolando il numero possibile di docenti da esonerare o semi esonerare e dunque da sostituire.*

*Si è proceduto a una stima prudenziale e, pertanto, è stato preso in considerazione l'importo mensile dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, più alto rispetto a quello dell'infanzia e del primo ciclo, nella fascia più bassa che spetta ai supplenti, incrementato con gli ultimi adeguamenti contrattuali che individuano il trattamento economico mensile, da prendere come riferimento, pari a euro 3.142,24, considerando l'attribuzione di esoneri, nel limite di spesa previsto.*

*In questo modo, per l'anno 2022, operando come se l'integralità delle risorse dovesse servire per l'applicazione di soli esoneri dall'insegnamento, trattandosi di 4 mensilità (1° settembre-31 dicembre 2022) si è proceduto a suddividere l'importo di 5.000.000 di euro/12.568,96 (pari a 3.142,24\* 4 mesi), individuando una platea massima di 397 possibili docenti da esonerare (esattamente 397,805). A decorrere dall'anno 2023 il calcolo*

		<p>conseguente è di 12.500.000/31.422,4(pari a 3.142,24* 10 mesi), ai fini del rispetto del limite massimo di 397 docenti da esonerare.</p> <p>Considerato che secondo il decreto relativo agli organici dei dirigenti scolastici a.s. 2022/2023 le scuole in reggenza, sottodimensionate, che non rientrano nei parametri fissati per l'assegnazione di un dirigente scolastico a tempo indeterminato, sono 619, la norma consente per gran parte di queste, in particolare quelle con un maggior numero di classi, la potenziale concessione dell'esonero dall'insegnamento di un docente collaboratore del DS, con un margine per ulteriori istituzioni scolastiche, da individuarsi secondo parametri indicati dal decreto attuativo.</p> <p>In ogni caso, il decreto attuativo, ai fini del rispetto del limite di spesa, individua i parametri massimi ai fini della individuazione delle istituzioni scolastiche beneficiarie dell'esonero e/o del semiesonero.</p> <p>Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, che costituiscono limiti di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, a valere dall'anno scolastico 2022/2023</p>
	<p><b>All'articolo 46</b></p>	
<p><b>46.9</b> <b>testo</b> <b>4</b></p>	<p><i>l'articolo è sostituito con il seguente</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 46</b></p> <p style="text-align: center;">(Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti)</p> <p>1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 10:</p> <p>1) alla lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente: "nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 10.1, secondo periodo, una prova scritta con più quesiti a risposta aperta per i concorsi che saranno banditi a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di</p>	<p><b>Articolo 46.</b> Con la disposizione si prevede che la prova scritta del concorso per il reclutamento dei docenti sia svolta con risposta aperta, ma che sino al 31 dicembre 2024 sia possibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto degli obiettivi e degli impegni previsti e assunti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza possa essere introdotta una prova preselettiva. La proposta non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la procedura concorsuale risulta interamente coperta dagli stanziamenti ordinari di bilancio che ammontano a 13,4 milioni di euro.</p>

posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese. Entro trenta giorni dalla indizione di ciascuna procedura concorsuale bandita ai sensi del presente comma, fino al 31 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, l'accesso alla prova di cui al primo periodo può essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva.»;

2) alla lettera b), dopo le parole «prova orale» sono aggiunte le seguenti «nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un test specifico»;

3) dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«d-bis) formazione della graduatoria dei soggetti, che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a), b) e c), in applicazione dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»;

b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al comma 10, anche a titolo oneroso, è assegnata a una o più università. È altresì istituita con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente articolo, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di re-dazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati»;

c) dopo il comma 10-bis, è inserito il seguente:

	<p>«10-ter. Ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10-bis, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d), sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d-bis), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili.»;</p> <p>d) il comma 12 è abrogato;</p> <p>e) dopo il comma 21, è aggiunto il seguente: "21-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione di cui al comma 10, lettera d-bis), cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 2025".</p> <p>1-bis. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».</p>	
	<p><b>All'articolo 47</b></p>	
<p><b>47.14</b> <b>testo</b> <b>3</b></p>	<p><i>l'articolo è sostituito con il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 47</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione)</i></p> <p>1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a cento e un numero fino a un massimo di cinque dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le équipe formative territoriali, già costituite ai</p>	<p><b>Articolo 47. Comma 1 e 5.</b> <i>La disposizione intende ampliare e potenziare il supporto alle scuole e agli enti locali nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.</i></p> <p><i>In particolare, il comma 1 prevede l'incremento di ulteriori 15 unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso il Ministero dell'istruzione e gli Uffici scolastici regionali per l'attuazione delle misure del PNRR relative alla digitalizzazione, nonché un incremento dei dirigenti scolastici fino a un massimo di cinque unità. Tale incremento comporta anche la necessità di una ulteriore copertura finanziaria sempre a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107.</i></p> <p><i>Il calcolo è stato effettuato tenendo conto dei parametri stipendiali più alti dei docenti, considerato che gli assistenti amministrativi hanno un parametro stipendiale più basso, pur considerando che gli assistenti amministrativi vanno sostituiti per 12 mesi (28.035,24 per 12 mesi) mentre</i></p>

sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR. Per le finalità di cui al presente comma e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione, cui spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui.

1-bis. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla Riforma 1.3, relativa alla riorganizzazione del sistema scolastico, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 344, secondo periodo, dopo le parole: "e culturale", aggiungere le seguenti: ", di spopolamento";

2) al comma 345, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "il mese di marzo 2022" sono sostituite con le seguenti: "15 luglio 2022";

b) alla lettera a) dopo le parole: "e culturale", aggiungere le seguenti: ", di spopolamento".

2. All'articolo 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

*i docenti fino al termine delle lezioni e, quindi, per 10 mesi (31.422,40 per 10 mesi).*

*Viceversa, l'incremento dei dirigenti scolastici per garantire un maggiore coordinamento a livello nazionale dell'intero gruppo di supporto alle scuole per il PNRR non impatta sulla spesa pubblica e non determina nuovi o maggiori oneri in quanto le relative reggenze sono a carico del FUN – Fondo unico nazionale.*

*L'ultimo periodo del comma 1, al solo scopo di garantire l'efficace attuazione delle riforme PNRR collegate al sistema nazionale di istruzione e formazione, rispettando i target e gli obiettivi previsti, prevede che il Ministero dell'istruzione si avvalga, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti il sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione.*

*Per ciò che concerne gli esperti, si prevede che esso possa essere determinato in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti il sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione, cui spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui, fino al 31 dicembre 2026.*

*L'incremento di 15 tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso l'Amministrazione centrale per svolgere attività di supporto e costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche nell'attuazione delle azioni del PNRR, nonché la previsione degli esperti, determina un maggiore onere che determina una modifica del comma 5 dell'articolo 47 prevedendo una spesa complessiva pari a euro 1.431.896 per l'anno 2022, a euro 3.562.240*

a) le parole «al contrasto della dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione».

3. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «così come in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o della loro inidoneità»;

2) al sesto periodo, le parole «euro 2.340.000,00» sono sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000,00»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree.

2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR è possibile autorizzare un numero più ampio di aree e progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2 - Componente 3 del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione.»;

c) al comma 3, le parole «euro 6.573.240» sono sostituite dalle seguenti «euro 6.873.240», le parole «euro 9.861.360», ovunque

per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e pari a euro 2.305.344 per l'anno 2026, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

**Comma 1-bis.** Con la disposizione in parola si aggiunge il criterio dello spopolamento per l'istituzione di classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 e si sposta al 15 luglio 2022 il termine finale per l'adozione, in sede di prima attuazione, del decreto di cui al comma 345 della legge di bilancio per il 2022.

*La disposizione non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**Comma 3.** La disposizione prevede un incremento di risorse per un potenziamento del supporto tecnico-amministrativo sia alle istituzioni scolastiche sia agli enti locali nell'ambito degli investimenti del PNRR, sulla base di una intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro per il sud e la coesione territoriale. Si prevede, in particolare, un incremento di 20 milioni per un potenziamento del supporto tecnico-amministrativo sia alle istituzioni scolastiche sia agli enti locali nell'ambito degli investimenti del PNRR, sulla base di una intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro per il sud e la coesione territoriale. In particolare, attraverso una novella dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge n. 152/2021, si prevede che le risorse di cui al Programma operativo complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020 del Ministero dell'istruzione sono trasferite, per l'importo complessivo di euro 82.824.159,15, al Programma operativo complementare «Governance e Capacità istituzionale» 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, per l'attuazione di misure di supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica, agli enti locali, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e

riportate, sono sostituite dalle seguenti «euro 11.486.360» e le parole «euro 2.340.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000,00».

c-bis) al comma 4, la parola "62.824.159,15" è sostituita dalla seguente "82.824.159,15".

4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli articoli 32, comma 7-bis, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualità 2022 all'annualità 2026, alla realizzazione degli stessi.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.256.896 per l'anno 2022, a euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e pari a euro 1.885.344 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

6. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INDIRE, il presidente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocazione in una delle predette posizioni e il presidente conserva il trattamento economico in godimento, incrementato dell'indennità di carica prevista a legislazione vigente. Ove l'incarico sia svolto a tempo

*resilienza, individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo con l'Agenzia per la coesione territoriale.*

**Comma 6.** *La disposizione consente, nelle more dell'adeguamento dello Statuto dell'INDIRE, a dirigenti scolastici, dipendenti pubblici o docenti universitari che dovessero assumere il ruolo di Presidente dell'ente di conservare il trattamento economico fondamentale in godimento con l'aggiunta dell'indennità di carica stabilita dalla normativa vigente.*

*La norma precisa, inoltre, che l'onere della corresponsione del trattamento economico fondamentale oltre che dell'indennità di carica ricade sul bilancio di INDIRE, salvo che nel caso sia assunto nella modalità di tempo parziale.*

*La misura non determina nuovi o maggiori per la finanza pubblica avendo l'ente di ricerca piena disponibilità finanziaria per la copertura del relativo onere.*

**Comma 7.** *Il comma si limita a ribadire quanto già disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.*

**Comma 8.** *L'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n.159 e successive modificazioni aveva autorizzato il Ministro dell'istruzione a bandire, entro l'anno 2021, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024.*

*Con DPCM 20.7.2021 il Ministero dell'istruzione è stato autorizzato ad avviare due procedure concorsuali, di cui una per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, l'altra per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per esami e titoli per il reclutamento, nei limiti delle risorse*

pieno, compete un trattamento economico con le modalità previste dalla normativa vigente. Gli oneri scaturenti dall'applicazione del presente comma sono a carico del bilancio dell'INDIRE.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi.

8. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 126 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «per la copertura» sono aggiunte «del 50%».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. "Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2022/2023-2024/2025 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti

*finanziarie disponibili, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per n. 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica.*

*I 5.116 posti a tempo indeterminato per insegnanti di religione cattolica da mettere a bando saranno pertanto così ripartiti: 2.849 per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia; 2.267 per la scuola secondaria di primo e secondo grado.*

*In base all'attuale disposizione, occorrerà ulteriormente ripartire i suindicati posti da bandire tra la procedura ordinaria cui spetterà un 50% e la procedura straordinaria cui è riservato l'altro 50%. Arrotondando in eccesso di un'unità a favore della procedura ordinaria, si possono indicare i seguenti posti:*

- *Posti per Procedura ordinaria infanzia e primaria, 1425*
- *Posti per Procedura straordinaria infanzia e primaria, 1424*
- *Posti per Procedura ordinaria scuola secondaria di primo e secondo grado, 1134*
- *Posti per Procedura straordinaria scuola secondaria di primo e secondo grado, 1133.*

*Per quanto riguarda la stima dei costi imputabili alle succitate procedure, si precisa che quelli della procedura ordinaria troveranno copertura nelle originarie previsioni di legge che avevano previsto uno stanziamento di € 420.000,00.*

*Le seguenti quantificazioni di spesa riguardano invece la nuova procedura straordinaria introdotta dal presente emendamento, ulteriormente ripartita in infanzia e primaria e secondaria I e II grado, e troveranno copertura con pagamento di un contributo a carico dei partecipanti alla procedura, volte essenzialmente a coprire i costi imputabili al pagamento delle Commissioni.*

diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il quale prevede, altresì, un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della copertura integrale delle spese della procedura concorsuale.";

c) al comma 3, aggiungere dopo la parola «concorso» le seguenti «e della procedura straordinaria».

9. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, al 31 agosto 2023».

10. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d) e comma 15, lettera c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con la legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere

**Conteggio personale IRC a Tempo Determinato con almeno 3 anni di servizio come supplente di IRC negli ultimi 10 dall'a.s.2012-13 e fino al 2021-22**

Regione	Infanzia	Primaria	I Grado	II Grado	Tot.
Abruzzo	60	110	71	83	<b>324</b>
Basilicata	34	43	28	40	<b>145</b>
Calabria	102	167	105	153	<b>527</b>
Campania	299	321	287	399	<b>1.306</b>
Emilia Romagna	170	557	268	378	<b>1.373</b>
Friuli	43	148	56	100	<b>347</b>
Lazio	203	513	277	441	<b>1.434</b>
Liguria	54	196	78	118	<b>446</b>
Lombardia	321	1.340	700	718	<b>3.079</b>
Marche	103	218	92	119	<b>532</b>
Molise	21	36	11	18	<b>86</b>
Piemonte	197	663	205	289	<b>1.354</b>
Puglia	200	426	217	327	<b>1.170</b>
Sardegna	71	129	105	130	<b>435</b>
Sicilia	261	491	249	340	<b>1.341</b>
Toscana	181	452	182	289	<b>1.104</b>
Umbria	41	134	43	67	<b>285</b>
Veneto	132	686	250	334	<b>1.402</b>
<b>Totale</b>	<b>2.493</b>	<b>6.630</b>	<b>3.224</b>	<b>4.343</b>	<b>16.690</b>

*Stima procedura straordinaria secondaria I e II*

*Per stimare tali oneri, si tenga presente che:*

*a) i candidati attesi per le classi di concorso di cui alla Tabella sono 7.567;*

*b) a legislazione vigente, i compensi riconosciuti ai componenti delle commissioni esaminatrici e ai candidati ammontano a (cfr. dPCM 23 marzo 1995 e dPCM 24 aprile 2020):*

*b.1) per il presidente, 1.980 euro di compenso base, più 1,1 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.800 euro;*

<p>raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021.</p>	<p><i>b.2) per i commissari, 1.800 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.000 euro; nelle sottocommissioni, i predetti compensi si riducono a 900 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.000 euro;</i></p> <p><i>b.3) per i componenti aggregati, 900 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 6.400 euro; nelle sottocommissioni, i predetti compensi si riducono a 450 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.000 euro;</i></p> <p><i>b.4) per i segretari, 1.620 euro di compenso base, più 0,90 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 6.400 euro; nelle sottocommissioni, i predetti compensi si riducono a 810 euro di compenso base, più 0,90 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 6.400 euro;</i></p> <p><i>b.5) ai componenti dei comitati di vigilanza, 50 euro per giorno di presenza nelle aule nelle quali si svolge il concorso.</i></p> <p><i>In sintesi:</i></p> <p><i>a) 7.567 candidati;</i></p> <p><i>b) 18 procedure concorsuali (1 per 18 regioni) = 18 presidenti e 18 segretari;</i></p> <p><i>c) 25 commissioni d'esame (considerati possibili sdoppiamenti in caso di un numero di aspiranti superiore a 500 unità = 36 componenti e 36 aggregati (lingua straniera e informatica) nelle commissioni principali e 21 commissari, 14 aggregati e 7 segretari nelle sottocommissioni;</i></p>
--	--

*Gli oneri recati dalla nuova disposizione sono stati determinati come segue:*

	<i>Quant.</i>	<i>base</i>	<i>per cand.</i>	<i>max</i>	<i>Candidati</i>	<i>Spesa</i>
<i>Presidenti</i>	18	1980	1,1	880 0	420	36.471,60
<i>Commissari</i>	36	1800	1	800 0	420	79.920,00
<i>Aggregati</i>	36	900	1	640 0	420	47.520,00
<i>Comm. sott.</i>	21	900	1	800 0	50	19.950,00
<i>Aggr. sott.</i>	14	450	1	640 0	50	2.800,00
<i>Segretari</i>	18	1620	0,9	640 0	420	35.964,00
<i>Segr. sott.</i>	7	810	0,9	640 0	50	5.985,00
					<i>TOTALE</i>	228.610,60

					<i>Diff. Lordo stato</i>	74.755,67
					<i>Totale lordo stato</i>	303.366,27

*Il contributo pro capite si stima di 50,00€.*

*Stima procedura straordinaria infanzia e primaria*

*Per stimare tali oneri, si tenga presente che:*

*b) i candidati attesi per le classi di concorso di cui alla Tabella A sono 9.123;*

*b) a legislazione vigente, i compensi riconosciuti ai componenti delle commissioni esaminatrici e ai*

*candidati ammontano a (cfr. dPCM 23 marzo 1995 e dPCM 24 aprile 2020):*

*b.1) per il presidente, 1.980 euro di compenso base, più 1,1 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.800 euro;*

*b.2) per i commissari, 1.800 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.000 euro; nelle sottocommissioni, i predetti compensi si riducono a 900 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.000 euro;*

*b.3) per i componenti aggregati, 900 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 6.400 euro; nelle sottocommissioni, i predetti compensi si riducono a 450 euro di compenso*

base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.000 euro;

b.4) per i segretari, 1.620 euro di compenso base, più 0,90 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 6.400 euro; nelle sottocommissioni, i predetti compensi si riducono a 810 euro di compenso base, più 0,90 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 6.400 euro;

b.5) ai componenti dei comitati di vigilanza, 50 euro per giorno di presenza nelle aule nelle quali si svolge il concorso.

*In sintesi:*

a) 9123 candidati;

b) 18 procedure concorsuali (1 per 18 regioni) = 18 presidenti e 18 segretari;

c) 25 commissioni d'esame (considerati possibili sdoppiamenti in caso di un numero di aspiranti superiore a 500 unità = 36 componenti e 36 aggregati (lingua straniera e informatica) nelle commissioni principali e 21 commissari, 14 aggregati e 7 segretari nelle sottocommissioni;

	<i>Quant.</i>	<i>base</i>	<i>per cand.</i>	<i>max</i>	<i>Candi dati</i>	<i>Spesa</i>
<i>Preside nti</i>	18	1980	1,1	8800	506	45.658,80
<i>Commi ssari</i>	36	1800	1	8000	506	83.016,00

<i>Aggregati</i>	36	900	1	6400	506	50.616,00
<i>Comm. sott.</i>	21	900	1	8000	50	19.950,00
<i>Aggr. sott.</i>	14	450	1	6400	50	2.800,00
<i>Segretari</i>	18	1620	0,9	6400	506	37.357,20
<i>Segr. sott.</i>	7	810	0,9	6400	50	5.985,00
					<i>TOTALE</i>	245.383,00
						80.240,24
						325.623,24

*Il contributo pro capite si stima di 50,00€.*

*Gli oneri delle procedure sono a carico dei partecipanti.*

**Comma 9.** *La disposizione prevede una diversa copertura per gli oneri di sostituzione del personale docente non vaccinato individuandola interamente nel Fondo per le esigenze indifferibili istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.*

**Comma 10.** *La misura è finalizzata a dare celere ed efficace attuazione ai provvedimenti necessari per la realizzazione delle misure del PNRR. Infatti, l'attuale scadenza della componente elettiva del CSPI stabilita al 31 agosto 2022 rischia di rallentare le tempistiche per l'adozione dei provvedimenti in materia di istruzione. Inoltre, è importante considerare che l'iter procedurale potrebbe pregiudicare lo svolgimento delle attività inerenti al corretto avvio dell'anno scolastico. Le operazioni elettorali, richiedendo la partecipazione di tutte le componenti del mondo scolastico, impongono una ingente operazione organizzativa che coinvolge sia le istituzioni scolastiche sia gli Uffici scolastici regionali e territoriali e il Ministero. In particolare, si rappresenta che l'elettorato attivo riguarda potenzialmente oltre un milione di persone tra docenti di ruolo e non, personale ATA e dirigenti scolastici, le elezioni si svolgono in presenza nei plessi scolastici, pertanto nella giornata elettorale occorrerebbe prevedere in tutti i locali ove si svolgono le elezioni una continua operazione di sanificazione. Inoltre, è importante considerare che lo svolgimento delle elezioni è preceduto da una serie di adempimenti che interessano le singole istituzioni scolastiche, il primo dei quali, è in scadenza il quarantaseiesimo giorno antecedente le elezioni (costituzione e insediamento delle commissioni elettorali di istituto). Del resto, le misure di contenimento del contagio da Sars-Cov-2 non consentirebbero il regolare svolgimento della propaganda elettorale nelle istituzioni scolastiche, ledendo il diritto di partecipazione democratica agli organi collegiali e non potrebbero essere svolte con sicurezza nelle scuole le operazioni per la raccolta e autenticazione delle firme a corredo delle liste elettorali. Da qui, la necessità che, in via eccezionale, il termine di scadenza della componente elettiva venga ulteriormente prorogato al 31*

		<p>agosto 2023. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p><b>Comma 11.</b> La disposizione prevede l'integrazione, nel limite delle autorizzazioni di spesa già previste a legislazione vigente, delle graduatorie dei concorsi ordinari per il personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno e per i concorsi STEM con i candidati risultati idonei per aver raggiunto o superato il punteggio minimo. La disposizione non genera, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
	<b>All'articolo 48</b>	
<b>48.1</b>	<p>Al comma 1, alla lettera b), <b>sopprimere le parole: « , commi 2 e 3,»</b> dopo la lettera d), <del>sono</del> è aggiunta la seguente:  "d-bis) l'articolo 231, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, <b>relativo ai veicoli fuori uso;</b>  <del>d-ter) l'articolo 13-bis del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112."</del></p>	<p><b>Articolo 48, comma 1.</b> Alla lettera d-bis), si dispone l'abrogazione espressa del comma 8 dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per incompatibilità con la sopravvenuta disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 119 del 2020 in materia di registro unico telematico. Trattasi, pertanto, di norma di carattere ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla lettera d-ter) si prevede l'abrogazione dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 relativo all'istituzione di un sistema comune d'informazione e di biglietteria integrate. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<b>48.0.1 e identici 48.0.2 , 48.0.3</b>	<p>dopo l'articolo è aggiunto il seguente</p> <p style="text-align: center;"><b>«Art. 48-bis. (Clausola di salvaguardia)</b></p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»</p>	<p><b>Articolo 48-bis.</b> La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>

## **Coord. 1**

### **I relatori**

*Al fine di rettificare sotto il profilo formale talune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge le modificazioni seguenti.*

*All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole: «competenze, capacità del personale» sono sostituite dalle seguenti: «competenze e capacità del personale»;*

*al comma 2, le parole: «dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, capoverso Art. 35-ter:*

*al comma 1, dopo le parole: «autorità amministrative indipendenti» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «n. 56, di seguito» sono sostituite dalle seguenti: «n. 56, di seguito denominato»;*

*al comma 2:*

*al primo periodo, le parole: «dell'articolo 46 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto»;*

*al secondo periodo, la parola: «realizzata» è sostituita dalla seguente: «effettuata», dopo le parole: «2-nonies, del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al», le parole: «regolamento (UE) n. 2016/679» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2016/679» e le parole: «del 27 aprile 2016 e del» sono sostituite dalle seguenti: «, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al»;*

*al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso;*

*al comma 4, le parole: «Il Portale è esteso» sono sostituite dalle seguenti: «L'utilizzo del Portale è esteso» e le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione»;*

*al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo» e dopo le parole: «articolo 1, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001»;*

*al comma 4, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo» e dopo le parole: «all'articolo 3, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;*

*al comma 7, primo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo».*

#### *All'articolo 3:*

*al comma 1, capoverso Art. 35-quater, comma 1:*

*alla lettera a), le parole: «e profondità» sono sostituite dalle seguenti: «e la profondità»;*

*alla lettera c), la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «possano» e le parole: «lettera a» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)»;*

*al comma 2, le parole: «All'articolo 10, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 10 del», le parole: «n. 77» sono sostituite dalle seguenti: «n. 76» e le parole: «5, 6, 7» sono sostituite dalle seguenti: «5, 6 e 7»;*

*al comma 6, dopo le parole: «delle disposizioni del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».*

#### *All'articolo 4:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), alinea, dopo le parole: «è inserito» il segno di interpunzione «,» è soppresso;*

*alla lettera b), le parole: «e nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «, nei limiti»;*

*al comma 2, le parole: «lettera a)..» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a).».*

*All'articolo 5:*

*al comma 1, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 4» e le parole: «Dipartimento delle pari opportunità» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le pari opportunità».*

*All'articolo 6:*

*al comma 1:*

*all'alea, le parole: «All'articolo 30, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 30 del»;*

*alla lettera a), dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso;*

*alla lettera b):*

*al capoverso 1-quater, le parole: «di cui al comma 1, e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 e», le parole: «corredata dal» sono sostituite dalle seguenti: «corredata del» e le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare»;*

*al capoverso 1-quinquies, le parole: «o distacchi, sono» sono sostituite dalle seguenti: «o distacchi sono»;*

*al comma 3, le parole: «non pregiudicarne la funzionalità» sono sostituite dalle seguenti: «non pregiudicare la propria funzionalità» e le parole: «i soggetti, di cui» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui»;*

*al comma 5, capoverso 3-bis, al primo periodo, le parole: «al proprio personale impiegato» sono sostituite dalle seguenti: «alle proprie unità di personale impiegate» e, al secondo periodo, le parole: «sullo stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale» sono soppresse.*

*All'articolo 7:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), numero 1), dopo la parola: «6-bis» è inserita la seguente: «, alea,»;*

*alla lettera c), capoverso 2-bis, le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione» e le parole: «con il medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto»;*

*al comma 2, le parole da: «legge 29 dicembre 2021 n. 233» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: “, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,” sono sostituite dalle seguenti: “, entro il 30 luglio 2022,”».*

*All'articolo 8:*

*al comma 3, le parole: «delle stesse» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme».*

*All'articolo 9:*

*al comma 5, le parole: «Fondo per le esigenze indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili»;*  
*alla rubrica, dopo la parola: «proroga» è inserita la seguente: «per».*

*All'articolo 10:*

*al comma 2, dopo le parole: «comma 8, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo le parole: «procedimento di cui» è inserita la seguente: «al».*

*All'articolo 11:*

*al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «2019, n. 58,» è inserita la seguente: «e»;*

*al comma 2, capoverso 179-bis, le parole: «predetta Agenzia, n. 107, in data» sono sostituite dalle seguenti: «predetta Agenzia n. 107 del».*

*All'articolo 12:*

*al comma 1:*

*alla lettera c), le parole: «all'articolo 11: 1) dopo il comma 2, è inserito» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11, dopo il comma 2 è aggiunto»;*

*alla lettera d), numero 3), le parole: «della SNA,» sono sostituite dalle seguenti: «della Scuola»;*

*alla lettera e):*

*al capoverso 2-ter, le parole: «delle sue attività istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività istituzionali della Scuola stessa»;*

*al capoverso 2-septies, le parole: «dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 19, commi 6 o 5-bis»;*

*al comma 2, dopo le parole: «All'articolo 16 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».*

*All'articolo 13:*

*al comma 1, le parole da: «banditi con decreto» fino a: «n. 78» sono sostituite dalle seguenti: «banditi con decreto del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia del 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020, nonché con decreti del direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia del 28 agosto 2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 74 del 22 settembre 2020 e n. 78»;*

*al comma 2, dopo le parole: «criteri di determinazione» sono inserite le seguenti: «della posizione».*

*All'articolo 14:*

*al comma 1, le parole: «primo periodo non si applica il terzo periodo dell'articolo 1, comma 9,» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo del presente comma non si applica il terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1»;*

*al comma 5:*

*la numerazione del capoverso 1-bis) è sostituita dalla seguente: «1-bis.»;*

*al capoverso 1-bis), le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo».*

*All'articolo 15:*

*al comma 1:*

*al capoverso 4-bis, le parole: «alla terza area funzionale, fascia economica» sono sostituite dalle seguenti: «all'Area III, posizione economica»;*

*al capoverso 4-ter, le parole: «e una spesa pari ad» sono sostituite dalle seguenti: «e ad»;*

*al capoverso 4-quater, le parole: «n. 234.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 236».*

*All'articolo 16:*

*al comma 1, le parole: «erogazione, monitoraggio e controllo» sono sostituite dalle seguenti: «all'erogazione, al monitoraggio e al controllo»;*

*al comma 2, dopo le parole: «al 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».*

*All'articolo 17:*

*al comma 1, dopo le parole: «e di comunità» sono inserite le seguenti: «del Ministero della giustizia»;*

*al comma 2, le parole: «per l'anno 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022 e»*

*al comma 4, dopo la parola: «F1» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;*

*al comma 7:*

*alla lettera a), le parole: «delle proiezioni» sono soppresse;*

*alla lettera b), le parole: «2029, euro» sono sostituite dalle seguenti: «2029 ed euro».*

*All'articolo 18:*

*al comma 2, le parole: «decreto legislativo del» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo» e le parole: «fino alle parole» sono sostituite dalle seguenti: «fino a».*

*All'articolo 19:*

*al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, le parole: «nazionale del lavoro,» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale del lavoro e»;*

*al comma 2, alinea, le parole: «a partire dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023,».*

*All'articolo 21:*

*al comma 1, le parole: «di Ripresa e Resilienza» sono soppresse, dopo le parole: «di Trento e» è inserita la seguente: «di» e dopo le parole: «ai traguardi e» è inserita la seguente: «agli»;*

*al comma 2, le parole: «programmazione 2021/2027» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione 2021-2027».*

*All'articolo 23:*

*al comma 2, le parole: «energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «energia, reti»;*

*al comma 3, le parole: «delle accise» sono soppresse;*

*al comma 4, dopo le parole: «quarto comma, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al».*

*All'articolo 24:*

*al comma 1, alinea, le parole: «Al decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 16 del decreto-legge» e le parole: «dell'articolo 16» sono soppresse;*

*al comma 2, al primo periodo, le parole: «per la ripresa e la resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «di ripresa e resilienza» e, al terzo periodo, le parole: «alla cui copertura» sono sostituite dalle seguenti: «al relativo onere»;*

*al comma 3, il capoverso 5 è sostituito dal seguente:*

*«5. Al presidente spetta la legale rappresentanza dell'ENEA».*

*All'articolo 25:*

*alla rubrica, le parole: «di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «per la gestione».*

*All'articolo 26:*

*al comma 1, le parole: «tecnico operativo» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-operativo» e le parole: «, previsti dall'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 9»;*

*al comma 2, le parole da: «programma» fino a: «stato di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione»;*

*alla rubrica, le parole: «tecnico operativo» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-operativo».*

*All'articolo 27:*

*al comma 2, le parole: «protezione ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «protezione dell'ambiente»;*

*al comma 3, lettera e), le parole: «sulla salute» sono sostituite dalla seguente: «sanitario»;*

*al comma 4, lettera e), la parola: «monitoraggio,» è sostituita dalle seguenti: «monitoraggio e»;*

*al comma 5, le parole: «dell'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato 1», dopo le parole: «Trento e» è inserita la seguente: «di», le parole: «Regolamento UE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE)» e dopo le parole: «e del Consiglio» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;*

*al comma 6:*

*all'alinea, le parole: «dell'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato 1»;*

*alla lettera b), dopo le parole: «dirigenti del» è inserita la seguente: «medesimo»;*

*alla lettera c), dopo le parole: «dirigenti del» è inserita la seguente: «medesimo»;*

*al comma 8, dopo le parole: «delle finanze» è inserita la seguente: «del» e le parole: «n.1» sono sostituite dalle seguenti: «punto 1».*

*All'articolo 28:*

*al comma 1, le parole: «misura R 1.2» sono sostituite dalle seguenti: «riforma 1.2 della Missione 1, Componente 1» e le parole: «previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «della previdenza sociale»;*

*al comma 5, lettera a), le parole: «500 mila» sono sostituite dalla seguente: «500.000»;*

*al comma 6, dopo la parola: «forniture» sono inserite le seguenti: «ai sensi del codice»;*

*al comma 7, la parola: «individuate» è sostituita dalla seguente: «individuati»;*

*al comma 9, dopo la parola: «società» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «istituti partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «Istituti partecipanti».*

*All'articolo 30:*

*al comma 1:*

*le parole: «ministro o sottosegretario delegato», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro o Sottosegretario di Stato delegato»;*

*alla lettera d), numero 2), le parole: «, comitato» sono sostituite dalle seguenti: «, il comitato»;*

*alla lettera i), numero 3), capoverso 2-bis, dopo le parole: «all'Autorità» sono inserite le seguenti: «di Governo»;*

*al comma 2, le parole da: «nella società CIRA» fino a: «del 10 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «nel Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA) S.p.a., ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno»;*

*al comma 3, le parole: «disposizioni in esso contenute» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni di cui al presente articolo»;*

*al comma 4, dopo la parola: «Sottosegretario» sono inserite le seguenti: «di Stato»;*

*al comma 6, le parole: «n. 1)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1)».*

#### *All'articolo 31:*

*al comma 1, dopo le parole: «88 e 89 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al», dopo la parola: «aerospaziali» il segno di interpunzione: «,» è soppresso, la parola: «individuati» è sostituita dalla seguente: «individuata» e le parole: «comma 6, o dell'articolo 19, comma» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 o»;*

*al comma 3, le parole: «e in euro» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro».*

#### *All'articolo 32:*

*al comma 1, lettera b), dopo le parole: «comma 7, del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale di cui al».*

#### *All'articolo 33:*

*al comma 1, dopo la parola: «resilienza» il segno di interpunzione: «;» è sostituito dal seguente: «,», le parole: «Missione M3C2-4» sono sostituite dalle seguenti: «misura M3C2,» e dopo le parole: «dell'articolo 12 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al»;*

*al comma 2, dopo la parola: «prevenzione» è inserita la seguente: «degli» e le parole: «dell'ambiente,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente e»;*

*al comma 3, le parole: «di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327» sono soppresse.*

*All'articolo 34:*

*al comma 1:*

*all'alinea, dopo la parola: «Al» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;*

*alla lettera a), dopo le parole: «all'articolo 46-bis del» sono inserite le seguenti: «codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al»;*

*alla lettera b), le parole: «e l'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «, e l'adozione» e dopo le parole: «all'articolo 46-bis del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al».*

*All'articolo 36:*

*al comma 1, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e le parole: «alla soglia comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,»;*

*al comma 2, capoverso 1-bis, le parole: «Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 29.» sono sostituite dalle seguenti: «Soprintendenza speciale per il PNRR di cui all'articolo 29 del presente decreto».*

*All'articolo 37:*

*al comma 2, le parole: «decreto-legge 2 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 20 giugno», le parole: «"Contratti di sviluppo"» sono sostituite dalle seguenti: «denominato 'contratto di sviluppo',», la parola: «(FSC)» è soppressa, la parola: «CIPRESS» è sostituita dalle seguenti: «del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», le parole: «programmazione 2021/2027» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione 2021-2027» e le parole: «di intesa con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri»;*

*al comma 3, capoverso 65, le parole: «per le infrastrutture e la mobilità sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».*

*All'articolo 38:*

*al comma 1, dopo le parole: «dalle agenzie di viaggio e» è inserita la seguente: «dai»;*

*la rubrica è sostituita dalla seguente: «Digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator».*

*All'articolo 40:*

*al comma 1, le parole: «misura M1C3-35-Investimento» sono sostituite dalle seguenti: «misura M1C3, investimento»;*

*al comma 2, lettera g), dopo la parola: «interessati» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e dopo la parola: «nonché» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;*

*alla rubrica, le parole: «EU” per grandi eventi turistici» sono sostituite dalle seguenti: «EU per grandi eventi turistici”».*

*All'articolo 41:*

*al comma 1:*

*al capoverso 37-bis, le parole: «italiano di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale di statistica»;*

*al capoverso 37-quater, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;*

*al comma 3, le parole: «Il Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «17. Il Comitato».*

*All'articolo 43:*

*al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «Fondo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».*

*All'articolo 47:*

*al comma 2, le parole: «sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole» sono sostituite dalle seguenti: «all'alinea, le parole:»;*

*al comma 3:*

*alla lettera a), numero 2), le parole: «al sesto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al settimo periodo»;*

*alla lettera c), la parola: «riportate» è sostituita dalla seguente: «ricorrono»;*

*al comma 5, le parole: «e pari a» sono sostituite dalle seguenti: «e a».*

*All'allegato 2:*

*le parole: «Introduce l'allegato A al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:» sono soppresse;*

*al capoverso Allegato A, le parole: «Tabella 1» sono soppresse, le parole: «Alta Formazione dell'Istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «alta formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione» e le parole: «Personale Area III F1 - 12» sono sostituite dalle seguenti: «Personale Area III F1 - 12"».*

*All'allegato 3:*

*le parole: «Introduce l'allegato B al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:» sono soppresse;*

*al capoverso Allegato B:*

*le parole: «Allegato B» sono sostituite dalle seguenti: «"Allegato B»;*

*al numero 2):*

*al primo capoverso, le parole: «durate triennale» sono sostituite dalle seguenti: «durata triennale»;*